

Materia	Domanda	Risposta Esatta	Risposta2	Risposta3	Risposta4
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	In relazione all'impiego dell'amianto, a oggi	è vietata l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto	è possibile continuare nell'utilizzo e nella commercializzazione di amianto	è possibile produrre materiali in amianto solo con speciali deroghe dell'Autorità	sono confinate all'estero le attività di produzione e lavorazione dell'amianto
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Attualmente in ambito nazionale (legge n. 257/1992)	sussiste il divieto di estrazione, importazione, esportazione, commercializzazione e produzione di amianto	è possibile produrre materiali in amianto solo con speciali deroghe dell'Autorità	è possibile l'utilizzo e la commercializzazione di amianto	è consentita la lavorazione e la commercializzazione dell'amianto
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Secondo la legge n. 257/1992, vengono indicati come rifiuti di amianto	i materiali di scarto delle attività estrattive di amianto, i detriti e le scorie delle lavorazioni che utilizzano amianto, anche provenienti dalle operazioni di decoibentazione nonché qualsiasi sostanza o qualsiasi oggetto contenente amianto che abbia perso la sua destinazione d'uso e che possa disperdere fibre di amianto nell'ambiente	tutti i prodotti, oggetti, tubi, lastre, tettoie, coperture degli edifici che contengono fibre di eternit sotto forma di filamenti	i materiali di scarto delle attività estrattive, i detriti e le scorie delle lavorazioni, nonché qualsiasi sostanza o qualsiasi oggetto contenente che abbia perso la sua destinazione d'uso	tutti i prodotti oggetti, tubi, lastre, tettoie, coperture degli edifici che contengono fibre di eternit sotto forma di fili ramificati
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Secondo la Legge n. 257/1992, sono definiti rifiuti di amianto	qualsiasi sostanza o qualsiasi oggetto che possa disperdere fibre di amianto nell'ambiente	qualsiasi sostanza o qualsiasi oggetto possa disperdere fibre di legno sotto forma di filamenti nell'ambiente	tutti i prodotti oggetti, tubi, lastre, tettoie, coperture degli edifici che contengono fibre di vetro sotto forma di fili ramificati	tutti i prodotti che contengono fibre sotto forma di filamenti
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Le imprese che effettuano interventi sui materiali che contengono amianto devono essere	iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali alla categoria 10	iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori	in grado di riconoscere a prima vista la presenza dell'amianto nei materiali	iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali alla categoria 8
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	La legge n. 257/1992, che sancisce la cessazione dell'amianto, ha istituito	la Commissione nazionale amianto	l'INPS	il CNR	il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Secondo la legge n. 257/1992, la Commissione nazionale amianto è stata istituita	dalla Legge che sancisce la cessazione dell'amianto	dal Testo Unico per la sicurezza	dal Ministero dell'interno	dal Parlamento
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Compiti della commissione per la valutazione dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto istituita presso il Ministero della salute sono	acquisire i dati dei censimenti relativi ai piani di protezione dell'ambiente e di bonifica	relazionare il Presidente della Repubblica in caso di contaminazione da amianto	gestire fondi del Ministero	dettare norme sull'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	La legge n. 257/1992, che sancisce la cessazione dell'amianto, a livello di enti locali, ha stabilito che	ogni regione approvi un piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'amianto	vengano trasferite le funzioni amministrative in materia di smaltimento dei rifiuti di amianto dallo Stato ai comuni	ogni regione provveda alla redazione di un piano di lavoro di protezione dell'ambiente	ogni regione provveda alla chiusura di tutte le aziende che lavorano amianto
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Secondo la legge n. 257/1992, i piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto sono adottati	dalle regioni	dal Ministero dell'interno	dai comuni	dal Parlamento
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Secondo la legge n. 257/1992, i piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto prevedono tra l'altro	l'individuazione dei siti che devono essere utilizzati per l'attività di smaltimento dei rifiuti di amianto	la predisposizione del piano Sanitario	la predisposizione dei Piani di sicurezza e di Coordinamento	i requisiti tecnici relativi ai marchi dei prodotti sostitutivi dell'amianto
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Secondo la legge n. 257/1992, in materia di amianto, è compito delle regioni	predisporre piani di protezione dell'ambiente dai pericoli derivanti dall'amianto	emanare normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto	definire i requisiti tecnici relativi ai marchi e alla denominazione di qualità dei prodotti costituiti da materiali sostitutivi dell'amianto	relazionare il Parlamento in caso di contaminazione da amianto
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Con riferimento alla presenza di MCA (materiali contenenti amianto) negli edifici	è obbligatorio il censimento, con priorità degli edifici pubblici, se in presenza di amianto libero o in matrice friabile	non è obbligatorio il censimento degli edifici con presenza di amianto libero o in matrice friabile, dei locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva	le aziende che hanno costruito con MCA hanno l'obbligo di identificare gli edifici con presenza di amianto libero o in matrice friabile	i soggetti o le imprese che hanno lavorato l'amianto hanno l'obbligo di identificare gli edifici con presenza di amianto libero
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Secondo la legge n. 257/1992, in materia di amianto, è	vietata l'immissione sul mercato e la commercializzazione della crocidolite e dei prodotti correlati	consentita l'immissione sul mercato e la commercializzazione della crocidolite e dei prodotti correlati	vietata l'immissione sul mercato e la commercializzazione della crocidolite e dei prodotti correlati fino al 1° dicembre 1989	consentita l'immissione sul mercato e la commercializzazione della crocidolite solo per talune aziende iscritte in un Albo

1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, le regioni e le province autonome devono predisporre un	censimento puntuale dell'amianto sul territorio di propria competenza e un conseguente piano di bonifica e gestione dei rifiuti	piano di sorveglianza	piano di lavoro per la bonifica dell'amianto	piano sanitario per la gestione dell'amianto
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Secondo il D.lgs. n. 36/2003, in attuazione della direttiva UE relativa alle discariche rifiuti, sono	stabiliti i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica ivi compreso l'amianto e i limiti di accettabilità e restrizioni per l'ammissione in discarica	stabilite le metodologie tecniche applicative circa la predisposizione del piano di lavoro	stabilite le metodologie tecniche applicative circa la predisposizione del piano di sorveglianza	stabilite le metodologie tecniche applicative circa la predisposizione del piano di bonifica di MCA
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Secondo il D.lgs. n. 36/2003, il regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto ha	disciplinato il conferimento in discarica dei rifiuti contenenti amianto (RCA)	stabilito le normative e metodologie tecniche applicative per la predisposizione del piano di bonifica di MCA	stabilito le normative e metodologie tecniche applicative per la predisposizione del piano di sorveglianza	stabilito le normative e metodologie tecniche applicative per la predisposizione del piano di lavoro per la manipolazione degli MCA
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	La copia del piano di lavoro amianto deve essere trasmessa all'organo di vigilanza almeno	30 giorni prima dell'inizio dei lavori	1 giorno prima dell'inizio dei lavori	100 giorni prima dell'inizio dei lavori	10 giorni prima dell'inizio dei lavori
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, il responsabile dei lavori per amianto deve inoltrare la notifica preliminare	all'Azienda sanitaria locale e alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti	all'Ufficio tecnico comunale	all'Ufficio delle Poste e Telecomunicazioni	all'impresa
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, in mancanza della tessera di riconoscimento, i lavoratori delle aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, sono soggetti	a sanzione pecuniaria amministrativa	a nessuna sanzione	all'arresto	all'ammenda
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	I lavoratori dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice	devono essere dotati di un tesserino di riconoscimento	devono essere assicurati dall'impresa affidataria dell'appalto	possono essere esonerati dall'uso dei DPI	devono essere iscritti nelle liste di collocamento del luogo di effettuazione dei lavori
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	L'originale della cartella sanitaria e di rischio del lavoratore, nel rispetto del D.lgs. n. 81/2008, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, deve essere conservata	dal datore di lavoro	dal lavoratore stesso	dal medico competente nominato dal datore di lavoro	dalla ASL di competenza
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata	dieci anni cessato il rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro	fino al termine del rapporto di lavoro	cinque anni da parte del medico competente dopo il licenziamento	un anno dalla visita medica
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, prima dell'inizio dei lavori di bonifica amianto deve essere trasmessa la notifica preliminare dal committente o dal responsabile dei lavori	all'Azienda sanitaria locale e alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti	all'Agenzia delle entrate - Direzione centrale servizi catastali, cartografici e di pubblicità immobiliare	allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP)	all'impresa
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, la notifica preliminare di inizio lavori di bonifica amianto deve essere trasmessa	dal committente o dal responsabile dei lavori	dal RUP	dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	dall'impresa
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, in materia di antinfortunistica e di igiene del lavoro gli organi di vigilanza	possono rilevare violazioni e hanno l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria o alle ASL o DPL competente	possono rilevare violazioni solo se vengono autorizzati dall'Ufficio del lavoro	devono solo effettuare verifiche atte a contrastare il fenomeno dell'abusivismo e verificare la rispondenza delle costruzioni alle autorizzazioni rilasciate	possono rilevare violazioni ma si limitano solo a verificare che il cantiere non crei intralcio al traffico
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, un apparecchio di sollevamento materiali deve essere sottoposto a verifiche periodiche	se solleva carichi superiore a 2 quintali	se solleva carichi superiore a 2 tonnellate	sempre	se elettrici
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Nell'ambito del D.lgs. n. 81/2008, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, il CPT (Comitato paritetico territoriale) ha la funzione di	effettuare la formazione sulla sicurezza del lavoro e attività formativa	vigilare sui contratti collettivi di lavoro	vigilare sulle norme in materia di sicurezza	effettuare controlli in materia tributaria
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Nell'ambito del D.lgs. n. 81/2008, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, il datore di lavoro può ottenere l'estinzione del reato nel caso di accertata irregolarità	adempiendo sia alla prescrizione impartita sia al pagamento della sanzione	adempiendo solamente alla prescrizione impartita	giustificandosi con dichiarazione verbale in fase di accertamento	soltanto mettendosi in regola con l'irregolarità accertata
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Per l'iscrizione nelle sottocategorie 10A e 10B dell'Albo nazionale dei gestori ambientali	è obbligatoria la presentazione di una garanzia finanziaria	è necessaria la presentazione delle carte di circolazione dei veicoli	non è necessaria l'iscrizione al Registro Imprese	è sufficiente presentare istanza in bollo all'Albo nazionale degli autotrasportatori

1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali possono adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale	per mancata elaborazione del POS (piano operativo di sicurezza)	per mancata nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP)	se riscontrano personale irregolare oltre il 10% del totale e per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro	per mancata nomina del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Nell'ambito delle procedure di gestione dei MCA (materiali contenenti amianto) la normativa attuale	ha stabilito limiti, procedure e metodi di analisi per la misurazione dei valori dell'inquinamento da amianto	impone l'obbligo di dotare i mezzi di trasporto di un impianto di areazione	prevede l'uso di otoprotettori	non prevede l'obbligo di dotare i lavoratori dei DPI
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Nell'ambito delle procedure di gestione dei MCA (materiali contenenti amianto), il D.lgs. n. 81/2008 prevede per il trasporto	apposito imballaggio e idonea etichettatura	l'obbligo di dotare i mezzi di un impianto di areazione	l'obbligo di dotare i lavoratori dei DPI	l'obbligo di notificare al comune l'inizio lavori di bonifica di aree e manufatti contenenti amianto
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Secondo la legge n. 257/1992, in caso di presenza di MCA (materiali contenenti amianto) in matrice friabile negli edifici pubblici	è obbligatorio il censimento degli edifici	non è obbligatorio il censimento	i soggetti che hanno lavorato l'amianto hanno l'obbligo di identificare gli edifici	è necessario effettuare rilievi fotografici
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Secondo la legge n. 257/1992, in relazione all'impiego dell'amianto è stato sancito	il divieto di estrazione, importazione, esportazione, commercializzazione e produzione	la continuità nell'utilizzo e nella commercializzazione di amianto	la possibilità di produrre materiali in amianto solo con speciali deroghe dell'Autorità	il confinamento all'estero le attività di lavorazione dell'amianto
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	I MCA (materiali contenenti amianto) possono essere classificati come	friabili e compatti	non pericolosi	friabili	compatti
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	L'indicatore utile a valutare lo stato di degrado delle coperture in cemento-amianto, in relazione al potenziale rilascio di fibre, è la presenza di	sfaldamenti, crepe o rotture	vegetazione	vernici	terreno
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	L'area di decontaminazione durante i lavori di bonifica da amianto è necessaria	in caso di materiali friabili	sempre	per cantieri oltre i 1.000 mq	se prescritta nel piano di lavoro
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	In Italia, secondo la legge n. 257/1992, la commercializzazione di prodotti contenenti amianto è	sempre vietata	sempre consentita	possibile ma solo se prodotti nei Paesi europei	consentita solo con speciali deroghe dell'Autorità
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Il recupero dei rifiuti dei beni e prodotti contenenti amianto	è possibile dopo trattamenti che modificano completamente la struttura cristallochimica dell'amianto e nei quali sia provata l'assenza di amianto	è possibile senza alcun trattamento	non è mai ammesso	è possibile solo dopo lavaggio del rifiuto con acqua
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Secondo la legge n. 257/1992, in caso di presenza di amianto in matrice friabile in un edificio, il proprietario	deve darne comunicazione alla Azienda Sanitaria Locale	deve darne comunicazione al prefetto	può disfarsene e conferirlo nei rifiuti urbani	deve nascondere i materiali contenenti amianto
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	In caso di presenza di MCA (materiali contenenti amianto) in un edificio, è necessario	che sia messo in atto un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo l'esposizione degli occupanti	disfarsene subito e conferirlo nei rifiuti urbani	non darne comunicazione a terzi	conferirli nei rifiuti urbani
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Ai sensi del DM 6.9.1994, in caso di presenza di MCA (materiali contenenti amianto) in un edificio, il proprietario	deve designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto	non deve nominare alcuna figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento	non deve darne comunicazione a terzi	deve darne comunicazione al prefetto
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Ai sensi del DM 6.9.1994, in caso di presenza di MCA (materiali contenenti amianto) in un edificio, il proprietario deve	tenere idonea documentazione da cui risulti l'ubicazione di tali materiali	nascondere l'ubicazione dei MCA (materiali contenenti amianto)	darne comunicazione al prefetto	disfarsene subito e conferirlo nei rifiuti urbani
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Il piano di lavoro, previsto dal D.lgs. n. 81/2008, sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, viene redatto	in caso di rimozione dell'amianto	in caso di incapsulamento dell'amianto	in casi di confinamento dell'amianto	solo per la rimozione di lastre in amianto
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Il piano di lavoro, previsto dal D.lgs. n. 81/2008, sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, nella rimozione dell'amianto	è predisposto dal datore di lavoro della ditta esecutrice della rimozione dell'amianto	è redatto dal coordinatore in fase di esecuzione	è redatto quando le attività che vengono svolte sono attività di manutenzione che non implicano la rimozione dell'amianto	deve essere presentato 45 giorni prima di iniziare i lavori

2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Le misure tecniche, organizzative e procedurali indicate nel piano di lavoro, previsto dal D.lgs. n. 81/2008, sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, devono tenere conto	sia dei rischi specifici correlati all'amianto, sia dei rischi generici che accomunano tutti i cantieri edili	della vicinanza di un ospedale	della vicinanza di un aeroporto	della vicinanza di un eventuale centro abitato
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Il piano di lavoro, previsto dal D.lgs. n. 81/2008, sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, nella rimozione dell'amianto deve essere presentato almeno	trenta giorni prima dell'inizio dei lavori	trenta giorni dopo l'inizio dei lavori	120 giorni prima dell'inizio dei lavori	60 giorni dopo l'inizio dei lavori
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Il piano di lavoro, previsto dal D.lgs. n. 81/2008, sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, deve indicare la	data di inizio dei lavori e il programma di lavoro con l'indicazione dei tempi dell'effettiva attività di demolizione o di rimozione	struttura societaria della società appaltante	struttura societaria della società committente	data di fine lavori
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Se, per sopravvenute esigenze, la data indicata nel piano di lavoro, previsto dal D.lgs. n. 81/2008, sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, deve essere modificata, la nuova data deve essere comunicata a	organi di vigilanza e di controllo	provincia	Vigili del fuoco	comune
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, l'eventuale nuova data di inizio lavori di un cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) deve essere comunicata	all'organismo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori	solo all'INAIL	non prima di sette giorni prima dell'inizio dei lavori	a fine lavori
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, l'obbligo di redigere il piano di lavoro di un cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto)	ricorre nel caso di rimozione e demolizione dell'amianto	sussiste per le operazioni di cantierizzazione	sussiste quando non c'è rimozione o demolizione dell'amianto	ricorre nel caso di movimentazione di rifiuti speciali
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Non si redige il piano di lavoro di un cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) quando	vengano svolte attività di manutenzione che non implicano la rimozione (parziale o totale) dei MCA (materiali contenenti amianto)	lo decide la società committente	lo decide il datore di lavoro	vengano svolte attività di manutenzione che implicano la rimozione (parziale o totale) dei MCA (materiali contenenti amianto)
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro della ditta esecutrice dei lavori di manutenzione di strutture contenenti amianto, nel caso in cui non abbia l'obbligo della redazione del piano di lavoro	deve presentare agli Organi di Vigilanza e di Controllo, prima dell'inizio lavori, la NOTIFICA prevista dalle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro	può iniziare i lavori senza alcun altro onere	deve comunicare agli organi di Polizia il nominativo del progettista della sicurezza	deve dare comunicazione di inizio lavori al comune
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro di bonifica da MCA (materiali contenenti amianto) ha	la finalità di una misura prevista a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori subordinati o a essi equiparati	lo scopo di disciplinare le attività lavorative per 365 giorni	la finalità di prevedere i campionamenti tesi alla verifica di eventuali MCA	la finalità di organizzare e frazionare i periodi di guida e di riposo dei lavoratori dipendenti
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro di bonifica da MCA (materiali contenenti amianto) contiene	informazioni sulla rimozione dell'amianto o dei MCA (materiali contenenti amianto) prima dell'applicazione delle tecniche di demolizione	i turni di riposo dei lavoratori	informazioni sulle attività che i lavoratori devono eseguire nell'anno lavorativo in corso e inerenti la rimozione degli MCA	il piano ferie per tutti i lavoratori che manipolano gli MCA in modo tale da assicurare un allontanamento da luoghi confinati
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro di bonifica da MCA (materiali contenenti amianto) contiene	il luogo ove i lavori verranno effettuati	informazioni sulle attività che i lavoratori devono eseguire nell'anno lavorativo in corso	i turni di riposo dei lavoratori	le misure minime dello spazio di lavoro
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro di bonifica da MCA (materiali contenenti amianto) contiene	adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori	indicazioni sul luogo non confinato dove è possibile non utilizzare i DPI	l'ubicazione dei luoghi di evacuazione in caso di aerodispersione immediata di fibre di amianto	l'indicazione della postazione del datore di lavoro da avvisare in caso di dispersione incidentale di fibre di eternit
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro di bonifica da MCA (materiali contenenti amianto) contiene	informazioni sulla natura dei lavori, data di inizio e loro durata presumibile	informazioni sulle modalità di manutenzione dell'amianto	l'indicazione della postazione del datore di lavoro da avvisare in caso di dispersione incidentale di fibre di eternit	solo le attività che i lavoratori devono eseguire nell'ambito del cantiere
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro di bonifica da MCA (materiali contenenti amianto) contiene	informazioni sulle caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare	indicazioni sui requisiti professionali del datore di lavoro	l'indicazione dei luoghi di evacuazione in caso di aerodispersione immediata di fibre di amianto	una tavola tecnica su eventuali scavi

2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro di bonifica da MCA (materiali contenenti amianto) contiene	le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno	la data di deposito della CILAS	solo le attività che i lavoratori devono eseguire all'interno del cantiere	indicazioni sui requisiti professionali dell'impresa esecutrice dei lavori
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro di bonifica da MCA (materiali contenenti amianto)	deve contenere informazioni sulla natura dei lavori, data di inizio e loro durata presumibile	deve essere redatto in quattro copie	deve contenere i dati energetici del cantiere	fa parte del piano esecutivo
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro di bonifica da MCA (materiali contenenti amianto)	deve contenere informazioni sulla rimozione dell'amianto o del MCA (materiali contenenti amianto) prima dell'applicazione delle tecniche di demolizione	non ricorre se i lavori riguardano la rimozione dell'amianto	deve contenere informazioni riguardo al piano Esecutivo	va firmato dal coordinatore per la progettazione
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro di bonifica da MCA (materiali contenenti amianto)	deve contenere informazioni sulle caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare	deve essere firmato dal coordinatore di sicurezza in fase di esecuzione (CSE)	va consegnato entro 3 giorni dalla data di inizio dei lavori	deve contenere le direttive emanate dal capo cantiere
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro di bonifica da MCA (materiali contenenti amianto)	deve contenere informazioni sulla fornitura ai lavoratori di idonei DPI (dispositivi di protezione individuale)	può contenere informazione sulla fornitura dei DPI, solo se i lavoratori ne fanno specifica richiesta	è modificato se richiesta del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione	riporta notizie sui DPI, se ritenuto opportuno da parte del datore di lavoro
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro di bonifica da MCA (materiali contenenti amianto)	deve indicare il luogo in cui sarà conferito il materiale rimosso per lo smaltimento	è firmato dal committente	va inviato entro la data di fine lavori	non può essere modificato
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, copia del piano di lavoro di bonifica da MCA (materiali contenenti amianto) deve essere inviata	all'organo di vigilanza	alla struttura ospedaliera più vicina al luogo di esecuzione dei lavori	al comune	ai Vigili del Fuoco
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, la copia del piano di lavoro di bonifica da MCA (materiali contenenti amianto) viene inviata	all'organo di vigilanza almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori	all'ARPA almeno 90 giorni dopo l'inizio dei lavori	all'ufficio tecnico del comune almeno 30 giorni dopo l'inizio dei lavori	ai Vigili del Fuoco almeno 45 giorni prima dell'inizio dei lavori
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, la copia del piano di lavoro di bonifica da MCA (materiali contenenti amianto) deve essere inviata all'Organismo di Vigilanza	sempre	solo se non riporta dati sensibili	se lo richiede l'ARPA (Agenzia regionale per l'ambiente)	se il datore di lavoro lo ritiene necessario
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, se nei trenta giorni precedenti l'inizio dei lavori, l'organo di vigilanza non formula richiesta di integrazioni del piano di lavoro di bonifica da MCA (materiali contenenti amianto) il datore di lavoro	può eseguire i lavori	deve sollecitare la ASL	deve rinviare i lavori	deve sospendere i lavori
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, in caso di intervento con urgenza di bonifica da MCA (materiali contenenti amianto)	non sussiste l'obbligo del preavviso di 30 giorni prima dell'inizio lavori	l'obbligo del preavviso si riduce a 7 giorni prima dell'inizio lavori	l'obbligo del preavviso si riduce a 15 giorni prima dell'inizio lavori	sussiste comunque l'obbligo del preavviso di 30 giorni prima dell'inizio lavori
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, in caso di intervento con urgenza, oltre alla data, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve contenere l'indicazione	dell'orario di inizio attività	dell'organismo di vigilanza	del ritardo dell'inizio lavori	della presenza dei Vigili del Fuoco
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro, con l'invio del piano di lavoro riguardante l'amianto all'organismo di vigilanza,	ha ottemperato all'obbligo della notifica prevista dalla normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro	deve attendere il parere del Questore per iniziare i lavori di rimozione dell'amianto	ha ottemperato a tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro	può immediatamente iniziare i lavori di rimozione dell'amianto
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, è obbligo del datore di lavoro dell'impresa esecutrice dei lavori di rimozione dell'amianto	rendere accessibile il piano di lavoro a tutti i lavoratori del cantiere	comunicare a tutti i lavoratori di aver inviato all'organismo di vigilanza il piano di lavoro	acquisire il nulla osta dell'INAIL prima di iniziare i lavori	comunicare all'ARPA (Agenzia regionale per l'ambiente) l'avvenuta pubblicazione del piano di lavoro
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve indicare	i dati dell'impresa esecutrice dei lavori e i dati della committente	la messa in sicurezza di emergenza	il piano di campionamento	l'analisi di rischio sito specifica
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve indicare	data di inizio e durata presunta dei lavori	analisi di rischio sito specifica	piano di campionamento	messa in sicurezza di emergenza
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve indicare, tra l'altro	la natura dei lavori e le modalità di intervento	il nome del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione	il numero di autorizzazione rilasciato dall'organismo di vigilanza	il nome del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve indicare	le tecniche lavorative adottate per la rimozione dell'amianto	Le modalità di esposizione dei lavoratori alle fibre d'amianto	il nome del referente dei lavoratori	i criteri di valutazione dell'amianto
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve indicare	il luogo ove i lavori verranno effettuati	il piano di campionamento	la messa in sicurezza di emergenza	le aree in cui possono sostare i lavoratori muniti dei DPI
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto riporta	le misure da adottare per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori	il piano di campionamento falda contaminata	le informazioni della società che svolge i lavori in relazione allo statuto societario	la messa in sicurezza del cantiere
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto contiene	le informazioni di dettaglio sulla verifica dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro al termine dei lavori di bonifica	la messa in sicurezza del cantiere	il piano di campionamento della falda contaminata	le informazioni riguardanti lo statuto della società che svolge i lavori
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Le informazioni contenute nel piano di lavoro riguardante l'amianto che il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori riguardano	specifiche norme igieniche da osservare, ivi compresa la necessità di non fumare	il divieto di buttare i DPI alla fine del cantiere	la possibilità che i DPI siano scambiati tra i lavoratori	la possibilità di scegliere liberamente se usare o meno i DPI
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, vi è l'obbligo di redigere il piano di lavoro	nel caso di rimozione e demolizione dell'amianto	nella predisposizione delle operazioni di cantierizzazione	quando non c'è attività di rimozione e demolizione dell'amianto ovvero dei MCA (materiali contenenti amianto) dagli edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto	nel caso di movimentazione di rifiuti speciali
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto riporta, tra l'altro la modalità di	gestione dei rifiuti contenenti amianto	conservazione dei campioni degli MCA	gestione della documentazione	conservazione dei campioni di liquido biologico degli addetti specializzati
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve indicare la modalità di	pulizia e bonifica dell'area di cantiere	gestione della documentazione inerente il piano di Sorveglianza Sanitaria	conservazione dei campioni di sangue degli addetti specializzati	conservazione dei campioni degli MCA
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve	contenere le informazioni sulle tecniche di bonifica dei MCA (materiali contenenti amianto) adottate in cantiere	indicare le tecniche da utilizzare per il confinamento dell'amianto	riportare le ore/uomo necessarie al completamento dei lavori	essere sintetico e contenere al massimo 1750 caratteri
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve contenere	le informazioni sulle misure di protezione dei lavoratori	l'Autorizzazione rilasciata dalla Motorizzazione civile per il trasporto dei rifiuti	la licenza edilizia firmata dall'ingegnere comunale	il codice EER (Elenco europeo dei rifiuti)
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	il piano di lavoro riguardante l'amianto deve contenere	la descrizione dettagliata di tutte le opere provvisorie e delle misure preventive e protettive adottate contro i rischi presenti in cantiere	il piano di campionamento	il piano di recupero, in caso di malattia, di ciascun lavoratore	il piano di sicurezza e di coordinamento
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Il piano di lavoro riguardante l'amianto deve indicare	l'elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori	il piano di campionamento	la messa in sicurezza del cantiere	l'analisi di rischio sito specifica
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve riportare	le misure preventive e protettive adottate contro i rischi presenti in cantiere	il calcolo della stabilità dei ponteggi	la piano di recupero dell'amianto da riutilizzare in cantiere	la tecnica di confinamento da utilizzare per neutralizzare l'amianto
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, fra le misure igieniche contenute nel piano di lavoro riguardante l'amianto vi sono, tra l'altro,	le modalità di gestione degli indumenti di lavoro utilizzati durante le attività di bonifica	le modalità di utilizzo dei DPI privi di marcatura "CE"	le modalità di trattamento delle acque reflue	i criteri di tracciamento dei materiali contaminati dall'ossido di amianto
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riferito all'amianto deve indicare, tra l'altro	in dettaglio le informazioni riguardanti i DPI (dispositivi di protezione individuale) adottati dai lavoratori	il piano di Montaggio Uso e Smontaggio dei ponteggi (PiMUS)	il piano di recupero dei lavoratori contaminati dall'amianto	il tempo di decadimento delle fibre d'amianto
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riferito all'amianto deve indicare, tra l'altro	l'iscrizione nell'apposito registro dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni	le tecniche di trattamento dei materiali contenente amianto prima del loro riutilizzo	il piano di recupero, in caso di malattia, di ciascun lavoratore	il piano manutentivo delle strutture
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riferito all'amianto deve indicare, tra l'altro	le misure di protezione della popolazione al fine di minimizzare la diffusione di fibre di amianto nell'ambiente esterno	il piano di rischio per identificare i potenziali pericoli a cui possono essere soggetti i lavoratori	le modalità di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali	il piano di recupero di eventuale materiale contenente amianto che potrebbero creare rischi per la salute dei lavoratori

2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, nell'ambito delle misure di protezione dei lavoratori, il piano di lavoro riguardante l'amianto contiene	le modalità di pulizia periodica e di bonifica delle zone di lavoro e delle aree di cantiere	le misure che vengono adottate solo se si dovessero presentare aree contaminate	soluzioni alternative sulle metodologie di intervento di manutenzione dell'amianto	le disposizioni prescritte dall'organismo di vigilanza
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, le informazioni e la formazione dei lavoratori addetti alla gestione del rischio amianto	sono elementi da inserire nel piano di lavoro	possono essere inserite nel piano di lavoro solo se richieste dall'organismo di vigilanza	devono essere inserite nel piano Sanitario	non sono elementi previste nel piano di lavoro
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, la formazione dei dirigenti addetti alla gestione del rischio amianto	deve essere prevista nel piano di lavoro	deve essere predisposta nel piano nazionale di sicurezza Sanitaria	deve essere assicurata dal committente	non rientra fra le peculiarità del piano di lavoro
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, i lavoratori che possono essere adibiti alle attività di bonifica amianto sono solo coloro che	sono in possesso di specifica abilitazione rilasciata a seguito della frequenza dei corsi di formazione professionale	superano i test psico-fisici previsti durante i corsi di formazione professionale	ne fanno specifica richiesta perché possiedono i requisiti psico-fisici-attitudinali previsti dai corsi di formazione professionale	sono scelti dal datore di lavoro perché possiedono i requisiti psico-fisici-attitudinali previsti
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riferito ai rifiuti prodotti dalla bonifica dei MCA (materiali contenenti amianto) deve prevedere	la classificazione del rifiuto ai sensi della vigente normativa	l'analisi del rischio connesso	il costo delle analisi di laboratorio	un piano "B" in funzione dell'esito degli accertamenti
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riferito ai rifiuti prodotti dalla bonifica dei MCA (materiali contenenti amianto) deve prevedere	le modalità di conservazione dei rifiuti contenenti amianto	l'analisi di rischio	le comunicazioni con il laboratorio di analisi	il costo delle analisi
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve prevedere	l'indicazione del luogo in cui sarà conferito il materiale rimosso contenente amianto	l'indicazione del percorso che il trasportatore deve effettuare per il conferimento alla discarica	la targa del veicolo adibito al trasporto dei rifiuti di amianto	l'orario di partenza e di arrivo alla discarica
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riferito ai rifiuti prodotti dalla bonifica dei MCA (materiali contenenti amianto) deve riportare	il nominativo della ditta autorizzata al trasporto dei rifiuti	il nome dell'autista addetto al trasporto dei rifiuti di amianto	l'autorizzazione al trasporto rilasciata dalla Motorizzazione civile del luogo della discarica	la certificazione dell'impianto elettrico
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riferito ai rifiuti prodotti dalla bonifica dei MCA (materiali contenenti amianto) deve riportare	gli estremi del sito di smaltimento finale o di stoccaggio provvisorio del rifiuto	il nominativo del Dirigente dell'organo di vigilanza	i recapiti telefonici del laboratorio di analisi	il costo della bonifica
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro, relativamente ai rifiuti contenenti amianto prodotti nel cantiere di bonifica deve contenere	le modalità di raccolta dei rifiuti contenenti amianto prodotti in cantiere durante le attività di bonifica	l'elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC	il rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere	l'analisi di rischio
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve contenere le misure igieniche adottate dal datore di lavoro affinché i luoghi in cui si svolgono le attività di bonifica debbano essere	chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi cartelli	distanti almeno 800 metri dagli spogliatoi	distanti non meno di 1500 metri dagli spogliatoi e dal punto ristoro	sigillati ermeticamente e colorati di rosso
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve contenere le misure igieniche adottate dal datore di lavoro affinché i luoghi di lavoro in cui si svolgono le attività di bonifica	siano accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi accedono per motivo di lavoro per la loro funzione	non siano accessibili agli enti se non previa indicazione nel piano operativo di bonifica	siano sigillati ermeticamente da una copertura di colore rosso	siano distanti almeno 800 metri dai servizi igienici e dagli spogliatoi
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve contenere le misure igieniche adottate dal datore di lavoro in ordine alla predisposizione di aree speciali che consentano ai lavoratori di	mangiare e bere senza rischio di contaminazione da polvere di amianto	fumare e tali aree devono essere ubicate a una distanza minima dal cantiere di bonifica pari a 800 metri	cambiarsi e tali aree devono essere ubicate a una distanza minima dal cantiere di bonifica pari a 500 metri	riposarsi e tali aree devono essere ubicate a una distanza minima dal cantiere di bonifica pari a 800 metri
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve contenere le misure igieniche appropriate adottate dal datore di lavoro affinché siano messi a disposizione dei lavoratori	adeguati indumenti di lavoro	spazi di riposo per le bonifiche eseguite nelle ore notturne	luoghi riservati ai fumatori	adeguati sistemi di allarme sonoro da utilizzare in caso di sversamenti
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve contenere le misure igieniche appropriate adottate dal datore di lavoro affinché i lavoratori	possano disporre di impianti sanitari adeguati, provvisti di docce, in caso di operazioni in ambienti polverosi	possano riposarsi durante le ore notturne e nelle pause caffè	possano mantenere la propria forma fisica richiesta per le operazioni di bonifica di MCA	non subiscano stress inutili derivanti dai lavori pesanti
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve contenere le misure igieniche appropriate adottate dal datore di lavoro affinché	l'equipaggiamento protettivo sia custodito in locali a tale scopo destinati e controllato e pulito dopo ogni utilizzazione	i DPI non vengano mai buttati prima della fine del cantiere perché possono essere utilizzati in altri lavori	i lavoratori scelgano liberamente se usare o meno i DPI nel caso in cui i MCA (materiali contenenti amianto) non siano deteriorati	i DPI siano interscambiabili tra i lavoratori e puliti dopo ogni utilizzazione

2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve prevedere adeguate informazioni ai lavoratori in ordine	ai rischi per la salute dovuti all'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai MCA (materiali contenenti amianto)	al divieto di buttare i DPI alla fine del cantiere perché possono essere usati in appalti successivi	alla possibilità di scegliere liberamente se usare o meno i DPI nel caso in cui il materiale in amianto non sia deteriorato	alla possibilità che i DPI siano scambiati tra i lavoratori al fine di evitare rischi sulla salute
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve prevedere adeguate informazioni ai lavoratori in ordine	alle specifiche norme igieniche da osservare, ivi compresa il divieto di fumare	alla possibilità di utilizzare mascherine chirurgiche anche in presenza di materiali contenenti amianto friabile	alla possibilità di poter effettuare i lavori, in alcuni casi, anche senza l'uso dei DPI	alla possibilità che i teli usati per ricoprire i mobili e/o i pavimenti possano essere smaltiti come rifiuti urbani non pericolosi
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve prevedere adeguate informazioni ai lavoratori in ordine	alla localizzazione di idonei servizi igienici e assistenziali (spogliatoi, docce, servizi igienici ecc..) messi a disposizione e destinati all'uso esclusivo degli addetti alle lavorazioni	alle modalità di utilizzo dei DPI da utilizzare per la pulitura delle aree non contaminate da amianto	alle misure appropriate affinché siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati sistemi di allarme sonoro da utilizzare in caso di sversamenti	ai DPI utilizzati e che al termine dell'attività possono essere lasciati all'interno del cantiere di bonifica perché non soggetti a contaminazione
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve prevedere adeguate informazioni ai lavoratori in ordine	alle misure di precauzione particolari da prendere nel ridurre al minimo il rischio di esposizione	alla possibilità di usare mascherine chirurgiche durante le operazioni di rimozione dell'amianto	alla possibilità di riutilizzare tute monouso in mancanza delle nuove	divieto di abbandonare i DPI alla fine del cantiere
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve prevedere adeguate informazioni ai lavoratori in ordine	all'esistenza del valore limite di esposizione e alla necessità del continuo monitoraggio ambientale	alle casistiche in cui si dovrà procedere al monitoraggio sanitario dei lavoratori	alla circostanza che non vi è esposizione al rischio amianto qualora non si verifichi il superamento dei limiti di legge	alle misure appropriate affinché siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati sistemi di allarme sonoro da utilizzare in caso di sversamenti
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, è compito del datore di lavoro dell'impresa incaricata della rimozione dell'amianto, in presenza di valori di concentrazione superiore ai limiti di legge, informare	il più presto possibile i lavoratori interessati	il comune e la provincia	l'ospedale del superamento dei limiti e allertare l'INPS	i Vigili del Fuoco
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Nell'ambito della formazione dei lavoratori addetti a un cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), il datore di lavoro	assicura che tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto ricevano una formazione sufficiente e adeguata, a intervalli regolari	sceglie i lavoratori a cui dare i DPI anche in relazione alla permanenza presso un cantiere di bonifica	sceglie i lavoratori per corsi di formazioni a suo piacere anche in relazione al superamento dei test psico-fisici	può decidere di non formare nessun lavoratore per la bonifica dei MCA qualora il materiale non presenti avanzati stati di deterioramento
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il contenuto della formazione dei lavoratori riguardante l'amianto deve essere	facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di prevenzione e di sicurezza	di natura fisica nel senso che dovrà utilizzare molta forza fisica	altamente tecnico	solo di natura amministrativa
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve contenere le misure igieniche dei luoghi oggetto di bonifica	chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi cartelli	se previsto da norme urbanistiche	solo se previste piano di sicurezza sostitutivo	se disposte dall'ordinanza dell'organismo di vigilanza
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve contenere	la descrizione delle tecniche di bonifica dei MCA (materiali contenenti amianto) adottate	i dettagli del POS (piano operativo di sicurezza)	l'elenco delle ditte operanti all'interno del cantiere	le misure previste in caso di avverse condizioni atmosferiche
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve contenere	le misure di protezione della popolazione nel suo insieme contro la diffusione di fibre d'amianto nell'ambiente esterno	le norme riguardanti la gara d'appalto (RUP, Direttore Lavori, Collaudatore)	la normativa sugli eventi sismici su prescrizione dei Vigili del fuoco	l'ordinanza del sindaco del comune ove è situato il cantiere in caso di diffusione all'esterno delle fibre d'amianto
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve contenere	l'ubicazione, la descrizione dell'edificio e l'individuazione del punto in cui si andranno a eseguire i lavori di bonifica dei MCA (materiali contenenti amianto)	l'elenco delle ditte appaltatrici e i nominativi dei rispettivi referenti	l'indicazione stradale del sito	la nomina del responsabile unico del progetto
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, prima dell'inizio dei lavori di bonifica riguardante l'amianto, il datore di lavoro deve presentare	una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio	all'ufficio tecnico del comune domanda di trasporto	all'INAIL competente per territorio l'elenco dei cantieri in cui è presente amianto friabile	il piano Sanitario

2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, la notifica all'organo di vigilanza per bonifica dell'amianto, deve contenere	l'ubicazione del cantiere	il POS (piano operativo di sicurezza)	il piano di lavoro	il piano di restituzione area post cantiere
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, la notifica all'organo di vigilanza per bonifica dell'amianto, deve contenere	tipi e quantitativi di amianto manipolati	il nome dell'azienda addetta al trasporto dell'amianto rimosso	piano di restituzione area post cantiere	le ore di lavoro necessarie per la rimozione dell'amianto
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, la notifica all'organo di vigilanza per bonifica dell'amianto, deve contenere	misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto	il nome del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori	il piano di lavoro	il nominativo del medico competente ove previsto
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, la notifica all'organo di vigilanza per bonifica dell'amianto, deve contenere	la data di inizio dei lavori e la relativa durata	il piano di restituzione area post cantiere	il POS (piano operativo di sicurezza)	i costi della sicurezza non soggetti a ribasso
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, la notifica all'organo di vigilanza per bonifica dell'amianto, deve contenere	il numero di lavoratori interessati	il PSS (piano sostitutivo di sicurezza)	il nominativo del Coordinatore in fase di esecuzione	piano di restituzione area post cantiere
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, la notifica all'organo di vigilanza per bonifica dell'amianto, deve contenere	le misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto	il piano di sicurezza e coordinamento (PSC)	il piano di restituzione area post cantiere	il piano di intervento Sanitario
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Secondo il DM 6.9.1994, le tre tecniche di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) sono	incapsulamento, confinamento, rimozione	rimozione, accerchiamento, assorbimento	confinamento, distruzione, assorbimento	aspirazione, incapsulamento, distruzione
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Secondo il DM 6.9.1994, la tecnica dell'incapsulamento dei MCA (materiali contenenti amianto) è una	verniciatura con apposite speciali sostanze che, spruzzate nei manufatti, inglobano le fibre non consentendo loro di liberarsi nell'aria	tecnica di irraggiamento che distrugge le fibre di amianto	tecnica che utilizza policlorobifenili per bloccare la dispersione dell'amianto	verniciatura con idrocarburi aromatici policiclici per bloccare la dispersione dell'amianto
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Ai sensi del DM 6.9.1994, la tecnica di confinamento adottata in un cantiere di bonifica per la rimozione dei MCA (materiali contenenti amianto) è una tecnica che	ha l'obiettivo di evitare l'aerodispersione mediante l'incameramento del manufatto all'interno di un nuovo manufatto	utilizza IPA per bloccare la dispersione dell'amianto	utilizza l'irraggiamento per distruggere le fibre di amianto	utilizza PCB per bloccare la dispersione dell'amianto
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Ai sensi del DM 6.9.1994, la tecnica di rimozione dei MCA (materiali contenenti amianto) adottata in un cantiere di bonifica consiste	nell'asportare i MCA (materiali contenenti amianto) con apposite precauzioni al fine di eliminare il problema amianto in maniera definitiva	nell'irraggiare con raggi X in situ i MCA (materiali contenenti amianto) al fine di eliminare il problema amianto	nel distruggere termicamente in situ i MCA (materiali contenenti amianto) al fine di eliminare il problema amianto in maniera definitiva	nel rimuovere i MCA (materiali contenenti amianto) immediatamente prima dell'inizio lavori
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	La tipologia di materiali in cemento amianto utilizzata per le coperture in edilizia è costituita da	lastre piane o ondulate in cemento-amianto	calcestruzzo con amianto	mattonelle in cemento amianto	travi in cemento amianto
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Nelle coperture in cemento amianto, nelle lastre piane o ondulate in cemento-amianto, l'amianto è inglobato in una matrice	non friabile	liquida	friabile	altamente friabile
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Nelle coperture in cemento-amianto la liberazione di fibre avviene	in corrispondenza di rotture delle lastre e di aree dove la matrice cementizia è corrosa	nel sottotetto	in contatto con reagenti chimici	in corrispondenza dei giunti
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	La bonifica delle coperture esterne di cemento-amianto	viene necessariamente effettuata in ambiente aperto, non confinabile, e, pertanto, deve essere condotta limitando il più possibile la dispersione di fibre	viene eseguita tramite decontaminazione	non viene eseguita perché è preferibile non toccare queste coperture	viene eseguita dall'interno
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	La rimozione delle coperture in cemento-amianto	deve essere condotta salvaguardando l'integrità del materiale in tutte le fasi dell'intervento	prevede la frammentazione delle coperture in cemento-amianto	prevede la distruzione termica in situ delle coperture in cemento-amianto	prevede la distruzione in situ delle coperture in cemento-amianto
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Le fasi di rimozione delle coperture in cemento-amianto sono	incapsulamento preventivo, rimozione di viti o chiodi di fissaggio, rimozione delle lastre, sistemazione delle lastre in bancali e avvolgimento con teli di polietilene sigillati con nastro adesivo	spezzamento delle lastre e disposizione dei bancali con le lastre in zona appartata	riduzione volumetrica delle lastre e disposizione dei bancali con le lastre in zona appartata	restringimento laterale delle lastre e disposizione dei bancali con le lastre in zona appartata
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	I bancali delle lastre in cemento-amianto dovranno essere	avvolti in film di polietilene di adeguato spessore ed etichettati	nebulizzati	lavati	lasciati nella zona appartata in cui sono stati depositati in fase di rimozione

3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	I rifiuti costituiti da lastre di copertura in cemento-amianto	devono essere sigillati ed etichettati e conferiti a un impianto di smaltimento autorizzato	devo essere riutilizzati in altro sito	devono essere conferiti a un impianto di trattamento rifiuti urbani	devono essere distrutti in sito
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	L'incapsulamento delle coperture in cemento-amianto consiste nell'impiego di prodotti	impregnanti e nell'impiego di prodotti ricoprenti che formano una pellicola di protezione sulla superficie del manufatto	in a base di addensanti	in a base di policlorobifenili	in a base di idrocarburi aromatici policiclici
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Ai sensi del DM 6.9.1994, l'incapsulamento delle lastre di copertura in cemento-amianto richiede	necessariamente un trattamento preliminare della superficie del manufatto, al fine di pulirla e di garantire l'adesione del prodotto incapsulante	il taglio del manufatto	necessariamente una disintegrazione della superficie del manufatto	necessariamente una rimozione istantanea della superficie del manufatto
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Ai sensi del DM 6.9.1994, la tecnica di sovracopertura delle lastre in cemento-amianto prevede	l'installazione di una nuova copertura al di sopra di quella in cemento-amianto	un intervento di imbibizione dei materiali contenenti amianto	un intervento di rimozione della struttura con MCA (materiali contenenti amianto)	un intervento di confinamento installando un'area di decontaminazione
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	L'installazione di una sovracopertura delle lastre in cemento-amianto prevede operazioni di	foratura dei materiali di cemento-amianto per il fissaggio della nuova copertura e delle infrastrutture di sostegno	irraggiamento dei materiali di cemento-amianto per il fissaggio della nuova copertura	rottura dei materiali di cemento-amianto per il fissaggio della nuova copertura	imbibizione dei materiali di cemento-amianto
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	I materiali in VA (vinil-amianto) oggetto di bonifica si presentano in generale in	piastrelle, di misura 30x30 o 40x40 cm, che si presentano solitamente dure e difficilmente scalabili	piastrelle, di solito di misura 100x100	fili	lastre in rotoli
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Essendo molto difficile distinguere piastrelle in VA (vinil-amianto) da quelle prive di amianto è opportuno prima della rimozione procedere	al campionamento delle piastrelle al fine di verificare la presenza di fibre di amianto	al lavaggio delle piastrelle	all'incapsulamento delle piastrelle in Vinil-Amianto VA e di quelle prive di amianto qualora non sia possibile distinguerle	alla rimozione delle piastrelle in Vinil-amianto VA anche se non è possibile distinguerle
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, la rimozione dei MCA (materiali contenenti amianto) deve essere preceduta	dalla elaborazione e presentazione del piano di lavoro	dalla conferenza dei servizi	dalle visite mediche	dalla recinzione dell'area di cantiere
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Le misure precauzionali da seguire per la rimozione di pavimentazioni in VA (vinil-amianto) consistono nell'esecuzione di lavori in	assenza di utenti, anche nei locali limitrofi	assenza del responsabile di cantiere	presenza di utenti, anche nei locali limitrofi	assenza di addetti specializzati
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Prima di eseguire la rimozione di pavimentazioni in VA (vinil-amianto) è necessario	segregare i vani	smantellare i vani	imbibire i vani	areare i vani
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Per la rimozione di pavimentazioni in VA (vinil-amianto) è necessario che le finestre e le porte siano	chiuso fino a bonifica terminata	rimosse	aperte fino a bonifica terminata e poi sigillate	aperte
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Le parti non spostabili (es. eventuali attrezzature) in un cantiere di bonifica di pavimentazioni in VA (vinil-amianto) devono essere	rivestite con teli di polietilene	distrutte	rimosse	lavate
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, i DPI (dispositivi di protezione individuale) necessari per la rimozione di pavimentazioni in VA (vinil-amianto) sono	tuta tyvek monouso dotata di cappuccio e semimaschera munita di filtro P2 o facciale filtrante FFP2	semimaschera munita di filtro assorbente	monouso dotata di cappuccio, in tyvek e senza maschera	in tessuto riutilizzabile senza cappuccio
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Il sollevamento delle piastrelle per la rimozione delle pavimentazioni in VA (vinil-amianto) deve avvenire con	strumenti manuali, tipo spatola, cercando di sollevare le piastrelle una a una, evitando di romperle	strumenti elettrici ad alta velocità	un getto di acqua ad alta pressione	aspiratore Typhon
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Durante la rimozione di pavimentazioni in VA (vinil-amianto) la superficie inferiore della piastrella deve essere costantemente	bagnata con una soluzione vinilica al 5%, colorata, a spruzzo, utilizzando una pompa a mano o anche semplicemente uno spruzzatore	bagnata con una soluzione schiumogena al 5%	asciutta	bagnata con una soluzione acida al 5%
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Una volta rimosse, le piastrelle di VA (vinil-amianto)	devono essere subito confezionate in pacchetti, rivestiti con polietilene e chiusi con nastro adesivo	gli addetti devono provvedere a distruggerle in situ	devono essere aspirate, impaccettate con nylon e contrassegnate	devono essere confezionate e inviate ad aziende specializzate nel riutilizzo
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	I residui sul fondo della pavimentazione in VA (vinil-amianto) devono essere	trattati con la soluzione vinilica e, una volta asciugati, raschiati con cura e aspirati con aspiratore dotato di filtro assoluto	raschiati con cura	trattati con la soluzione addensante, raschiati con cura e aspirati con aspiratore dotato di filtro assoluto	trattati con la soluzione acida
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Al termine del prelievo delle mattonelle in VA (vinil-amianto), il sottofondo messo a nudo deve essere	nuovamente pulito con stracci bagnati	rimosso	distrutto	aspirato
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Ai sensi del DM 6.9.1994, al termine dei lavori di bonifica della pavimentazione in VA (vinil-amianto), le attrezzature utilizzate devono essere	accuratamente pulite a umido	dismesse	trattate come rifiuti	bruciate

3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	I meccanismi fondamentali in base ai quali i materiali friabili contenenti amianto rilasciano fibre nell'ambiente sono	il fallout, l'impatto e la dispersione secondaria	il fallout e la contaminazione primaria	lo scontro e la dispersione primaria	la distruzione e la dispersione secondaria
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Il meccanismo di rilascio delle fibre dei materiali friabili contenenti amianto, noto come fallout, è	il distacco dal materiale delle fibre legate più debolmente che si verifica nelle normali condizioni di attività	la gassificazione del materiale friabile contenente amianto	il processo di lavaggio del materiale friabile contenente amianto	la liquefazione per erosione del materiale friabile contenente amianto
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Il meccanismo di rilascio delle fibre dei materiali friabili contenenti amianto definito impatto è	dato da ogni contatto diretto col materiale che causa una dispersione di fibre	la mancanza del materiale che causa una dispersione di fibre	l'assenza di una interazione col materiale che causa una dispersione di fibre	lo scontro tra materiali che non causano una dispersione di fibre
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Il meccanismo di rilascio delle fibre dei materiali friabili contenenti amianto, definito dispersione secondaria, è	il risollevarsi in aria delle fibre rilasciate in conseguenza del fallout e degli impatti	lo scontro tra materiale che causa una dispersione di fibre e materiale che non le disperde	l'assenza di una interazione col materiale che causa una dispersione di fibre	la mancanza del materiale che causa una dispersione di fibre
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	I materiali di tipo friabile contenenti amianto sono	generalmente intonaci di rivestimento di superfici	piastrelle	lastre	tubazioni
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	I materiali di tipo friabile contenenti amianto sono costituiti da	miscele di fibre di amianto con leganti di varia natura che si presentano come un materiale spugnoso o lanuginoso, estremamente soffice e friabile	lastre	piastrelle	tubazioni
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Ai sensi del DM 6.9.1994, la rimozione di materiali di tipo friabile contenenti amianto deve avvenire	a umido	a contatto termico	a secco	per conduzione
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Ai sensi del DM 6.9.1994, per la rimozione di materiali di tipo friabile contenenti amianto, di norma, il rivestimento deve essere	bagnato fino in profondità	aspirato fino in profondità	tagliato fino in profondità	lasciato asciutto
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Ai sensi del DM 6.9.1994, la rimozione di materiali di tipo friabile contenenti amianto deve avvenire, di norma, mediante soluzione	imbibente che scioglie i legami chimici fra il collante e il supporto	non acida	contenente collagene	acida
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Ai sensi del DM 6.9.1994, la tecnica di imbibizione superficiale per la bonifica di materiali friabili contenenti amianto consiste nello spruzzare il rivestimento con acqua contenente	detergenti e tensioattivi per facilitarne la penetrazione o impregnanti fino a che il rivestimento risulti bagnato fino in profondità	contenente collagene	acido solforico per facilitarne la penetrazione	acidi per facilitarne la penetrazione
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Ai sensi del DM 6.9.1994, la rimozione per imbibizione superficiale di materiali friabili contenenti amianto viene utilizzata con rivestimenti	scarsamente incollati al supporto	in PVC (polivinilcloruro)	fortemente incollati al supporto	in PCB (policlorobifenili)
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Ai sensi del DM 26.10.1995, nell'imbibizione totale per la bonifica di materiali friabili contenenti amianto tutto il rivestimento viene	bagnato con un getto soffuso di una soluzione di acqua contenente il 5% di detergente	bagnato con un getto soffuso di una soluzione di solventi contenente il 5% di detergente	lasciato asciugare dopo averlo bagnato con un getto soffuso di una soluzione di acqua contenente il 95% di detergente	bagnato con un getto soffuso di una soluzione di acidi contenente il 5% di detergente
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Ai sensi del DM 26.10.1995, nella tecnica di imbibizione totale di materiali friabili contenenti amianto bisogna praticare su tutto lo spessore del rivestimento dei fori a distanza di circa	20 cm e iniettare la soluzione di detergente a leggera pressione	20 m e iniettare una soluzione di acidi	20 cm e iniettare un agente addensante	20 cm e iniettare la soluzione di solventi a forte pressione
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Ai sensi del DM 26.10.1995, viene utilizzata la tecnica dell'imbibizione totale per i rivestimenti di materiali friabili contenenti amianto che in passato	hanno subito trattamenti superficiali di contenimento e compattazione che possono aver conferito alla superficie una certa impermeabilità	hanno subito trattamenti superficiali di separazione	hanno subito trattamenti superficiali di decompressione	non hanno subito trattamenti superficiali di contenimento e compattazione
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Ai sensi del DM 26.10.1995, quando la zona costituita da materiali friabili contenenti amianto è stata imbibita totalmente il coibente	può essere rimosso per piccoli settori	può essere aspirato	deve essere asciugato	può essere rimosso per grandi settori
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Ai sensi del DM 26.10.1995, nella tecnica dell'imbibizione totale per la rimozione di materiali friabili contenenti amianto è di fondamentale importanza che il materiale da rimuovere sia	bagnato e venga mantenuto bagnato, perché da questo dipende la concentrazione di fibre aerodisperse nel cantiere	spezzettato perché da questo dipende la concentrazione di fibre aerodisperse	bagnato e poi asciugato, perché da questo dipende la concentrazione di fibre aerodisperse nel cantiere	secco perché da questo dipende la concentrazione di fibre aerodisperse

3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Ai sensi del DM 26.10.1995, nella tecnica dell'imbibizione totale per abbattere le fibre di amianto aerodisperse è	necessario eseguire frequentemente nebulizzazioni di acqua o soluzioni diluite di incapsulante in aria	opportuno cambiare i DPI (dispositivi di protezione individuale) dei lavoratori ogni ora	opportuno areare l'area di lavoro	opportuno fermare il cantiere ogni settimana al fine di provvedere al lavaggio del cantiere stesso
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Ai sensi del DM 26.10.1995, la rimozione di materiali friabili contenenti amianto viene effettuata	raschiandolo dal supporto, iniziando nel punto più lontano dagli estrattori e procedendo verso di essi, secondo la direzione del flusso dell'aria	comprimendo il supporto, iniziando nel punto più vicino dagli estrattori e allontanandosi da essi	rimuovendo il supporto con un taglio, iniziando nel punto più lontano dagli estrattori e procedendo verso di essi, secondo la direzione del flusso dell'aria	aspirando il supporto e iniziando nel punto più lontano dagli estrattori e procedendo verso di essi, secondo la direzione contraria del flusso dell'aria
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Ai sensi del DM 26.10.1995, durante la rimozione di materiali friabili contenenti amianto bisogna prestare particolare attenzione nel	rimuovere l'amianto dalle zone anguste, dagli angoli e dalle parti nascoste o di difficile accessibilità	rimuovere le condotte d'acqua soprattutto se presenti gomiti	rimuovere l'amianto dai DPI	nebulizzare acqua nelle zone anguste al fine di disperdere le fibre presenti
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Ai sensi del DM 26.10.1995, effettuata la rimozione di materiali friabili contenenti amianto	l'amianto rimosso deve essere insaccato immediatamente e comunque prima che abbia il tempo di essiccare	i sacchi pieni di materiale friabile contenente amianto devono essere lasciati aperti	i sacchi pieni di materiale friabile contenente amianto devono essere estratti con aspiratori mobili	i sacchi pieni di materiale friabile contenente amianto devono essere aspirati e il materiale caduto deve essere rimosso a mano
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Ai sensi del DM 26.10.1995, effettuata la rimozione di materiali friabili contenenti amianto, i sacchi pieni di materiale friabile contenente amianto devono essere	sigillati immediatamente e deve essere apposta idonea etichettatura	aspirati	lasciati aperti	lavati con acqua
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Ai sensi del DM 26.10.1995, i residui più fini derivanti dalla rimozione di materiali friabili contenenti amianto devono essere raccolti	con aspiratori portatili per polveri e liquidi (vacuum-cleaner) dotati di manichette aspiranti e filtro assoluto	con ramazze	a mano dagli addetti specializzati	con pale
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Ai sensi del DM 26.10.1995, gli aspiratori portatili (vacuum-cleaner) per la raccolta dei residui più fini di amianto sono degli aspiratori	mobili dotati di sistema di filtrazione doppio	fissi dotati di sistema di filtrazione bifase.	fissi dotati di sistema di filtrazione assoluta a carta di lana di vetro	mobili dotati di sistema di filtrazione singolo
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Ai sensi del DM 26.10.1995, l'utilizzo di aspiratori portatili (vacuum-cleaner) su rifiuti imbibiti e su liquidi contenenti amianto	permette di lavorare limitando al massimo la dispersione delle fibre di amianto	serve per convogliare le fibre all'esterno del cantiere	serve ad aumentare la dispersione delle fibre di amianto in un cantiere	serve per aspirare i lavoratori a fine turno
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Il materiale liquido, raccolto nell'aspiratore (polveri leggere e fibre di amianto mescolate con l'acqua nel serbatoio del filtro a ciclone), deve essere	recuperato e chiuso in fusti rigidi e sigillabili debitamente etichettati	convogliato in pubblica fognatura	gestito come le acque di seconda pioggia	convogliato all'acquedotto
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Le superfici rivestite, presenti in un cantiere di bonifica amianto, sono	spazzolate e pulite a umido in modo da asportare tutti i residui visibili di amianto	lavate con sostanze schiumogene in modo da asportare tutti i residui visibili di amianto	lavate con addensanti specifici in modo da asportare tutti i residui visibili di amianto	lavate con soluzioni acide
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Ai sensi del DM 6.9.1994, all'interno del cantiere di bonifica di materiali friabili contenenti amianto è necessario proteggere con polietilene	tutte le attrezzature di lavoro non monouso come aspiratori portatili, estrattori ad alto volume, trabattelli, pompe per l'incapsulante	tutti i DPI	tutti i lavoratori	tutti gli indumenti protettivi
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Ai sensi del DM 6.9.1994, nella bonifica da amianto è importante proteggere con polietilene tutte le attrezzature di lavoro non monouso	perché, altrimenti, le fibre di amianto depositatesi si impastano con l'incapsulante formando una amalgama difficilissima da rimuovere	perché vengono utilizzate contemporaneamente in più cantieri	per l'umidità	perché lo decide il datore di lavoro
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Ai sensi del DM 6.9.1994, al termine delle operazioni di rimozione del materiale friabile contenente amianto, sui teli in polietilene (a protezione delle pareti e soprattutto del pavimento)	lo strato interno dei teli in polietilene deve essere tolto dopo essere stato adeguatamente spruzzato con incapsulante	è opportuno irraggiare le superfici dei teli in polietilene contenenti amianto con UVA e rimuoverle immediatamente	è opportuno tagliare le superfici dei teli in polietilene contenenti ancora amianto e rimuoverle immediatamente	è opportuno spruzzare le superfici dei teli in polietilene contenenti amianto con agenti schiumogeni
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Ai sensi del DM 6.9.1994, al termine delle operazioni di rimozione del materiale friabile contenente amianto, le superfici decoibentate	possono essere trattate con un prodotto sigillante, per fissare tutte le fibre residue non visibili soprattutto in luoghi difficilmente accessibili o difficilmente praticabili	devono essere irraggiate con UVA	devono essere spruzzate con agenti schiumogeni	devono essere tagliate e rimosse immediatamente
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Al termine delle operazioni di rimozione dell'amianto sulle superfici metalliche (travi, condotte, tubazioni, ecc.) è opportuno	che le superfici metalliche siano trattate con uno strato di vernice protettiva avente la duplice funzione di protezione antiruggine e di incapsulante	tagliare le superfici metalliche e rimuoverle dopo aver posto uno strato di resina	ricoprire le superfici con un antiruggine al fine di creare una barriera contro gli agenti atmosferici	irraggiare le superfici metalliche con UVA e rimuoverle dopo aver posto uno strato di resina

3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Ai sensi del DM 6.9.1994, una tecnica di bonifica dell'incapsulamento per i MCA (materiali contenenti amianto) consiste nell'applicazione di una	pellicola protettiva sulla superficie dei MCA, per bloccare il fenomeno di rilascio delle fibre	resina in PCB (policlorobifenili) sulla superficie dei MCA per bloccare il fenomeno di rilascio delle fibre	pellicola abrasiva sulla superficie dei MCA per bloccare il fenomeno di rilascio delle fibre	pellicola fotografica sulla superficie dei MCA per bloccare il fenomeno di rilascio delle fibre
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Ai sensi del DM 6.9.1994, la scelta dell'incapsulante per la bonifica dei MCA (materiali contenenti amianto) dipende	dalle caratteristiche del rivestimento in amianto e dagli scopi dell'intervento	dalla volontà dell'ASL	dalla qualità del rivestimento in amianto	dalla disponibilità di mercato dell'incapsulante e dagli scopi dell'intervento
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Ai sensi del DM 6.9.1994, prima dell'utilizzo degli incapsulanti, preliminarmente sulla superficie del rivestimento di amianto è opportuno	procedere con l'aspirazione	procedere con la raschiatura	passare con un fumogeno	lavare con agenti schiumogeni
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Ai sensi del DM 6.9.1994, l'incapsulante sulla superficie del rivestimento di amianto deve essere applicato con un'apparecchiatura	a spruzzo "airless", al fine di ridurre la liberazione di fibre per l'impatto del prodotto	ad aria compressa "airless", al fine di ridurre la liberazione di fibre per l'impatto del prodotto	a colata "airless", al fine di ridurre la liberazione di fibre per l'impatto del prodotto	a getto continuo, al fine di aumentare la liberazione di fibre per l'impatto del prodotto
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Ai sensi del DM 6.9.1994, gli incapsulanti utilizzati per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) sono	a base di co-polimeri, vinil/acrilici in dispersione acquosa, esenti da solventi	a base di addensanti	a base di solventi	vinil-solforici in dispersione acquosa
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	I trattamenti di incapsulamento della superficie del rivestimento di amianto vengono eseguiti previa pulizia con	sostanze in grado di attaccare i materiali organici presenti sulla superficie o direttamente sui materiali in opera sporchi	sostanze schiumogene	resine o direttamente sui materiali in opera sporchi	sostanze aerobiche o direttamente sui materiali in opera "sporchi"
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Gli incapsulanti utilizzati per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) sono	resine incapsulanti a base acrilica, metacrilica, elastomerica, poliuretanica ed epossidica	sostanze colloidali	sostanze schiumogene	addensanti aerobici
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Gli incapsulanti utilizzati per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) sono	schiume poliuretaniche spruzzate e sovraverniciate con guaine liquide	sostanze schiumogene	sostanze colloidali	addensanti aerobici
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Ai sensi del DM 6.9.1994, la tecnica del glove bag per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) viene utilizzata	nel caso di limitati interventi su tubazioni rivestite in amianto per la rimozione di piccole superfici di coibentazione	per grandi superfici	per piastrelle in vinil-amianto	per intere strutture coibentate in amianto
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Ai sensi del DM 6.9.1994, per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) con la tecnica del glove bag	vanno introdotti nel glove bag, prima della sigillatura a tenuta stagna, attorno al tubo o intorno alla zona interessata, tutti gli attrezzi necessari	non sono necessari DPI (dispositivi di protezione individuale)	la zona non deve essere circoscritta e confinata	non vanno introdotti, prima della sigillatura a tenuta stagna, attorno al tubo o intorno alla zona interessata, tutti gli attrezzi necessari
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Ai sensi del DM 6.9.1994, per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) è importante che il glove bag venga	installato in modo da ricoprire interamente il tubo o la zona dove si deve operare, e che tutte le aperture siano ermeticamente sigillate	nebulizzato sulla zona da trattare e che tutte le aperture siano ermeticamente sigillate	installato in modo da non ricoprire interamente il tubo	nebulizzato sulla zona da trattare
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Ai sensi del DM 6.9.1994, la procedura di rimozione amianto tramite glove bag prevede	imbibizione del materiale, pulizia delle superfici da cui è stato rimosso con spazzole, lavaggi e spruzzatura di incapsulanti	pulizia delle superfici da cui è stato rimosso con spazzole e lavaggi con acqua	pulizia delle superfici da cui è stato rimosso con spazzole	imbibizione delle superfici e spruzzatura di agenti schiumogeni per la pulizia
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Ai sensi del DM 6.9.1994, per interventi di bonifica di intere strutture coibentate in amianto, le tecniche utilizzate sono	rimozione dell'intera struttura, o di parti consistenti di essa, con la coibentazione ancora in opera e la successiva scoibentazione in apposita zona confinata	fissaggio dell'intera struttura con collanti e successiva coibentazione-scoibentazione in apposita zona	rimozione struttura e imbibizione dei materiali	lavaggio con acqua, aspirazione e rimozione dell'intera struttura
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, i rifiuti speciali di MCA (materiali contenenti amianto) sono classificati in base alle caratteristiche	di pericolosità, in rifiuti non pericolosi e rifiuti pericolosi	merceologiche, in rifiuti speciali e non speciali	fisiche, in rifiuti solidi e liquidi	fisiche, in rifiuti particolari e in rifiuti straordinari
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, i rifiuti di MCA (materiali contenenti amianto) derivanti dalle attività di demolizione e costruzione sono classificati in rifiuti	speciali	particolari	liquidi	urbani
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, i rifiuti di MCA (materiali contenenti amianto), derivanti dalle attività di depurazione delle acque reflue, sono classificati come rifiuti	speciali	urbani	gassosi	particolari
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, il rifiuto pericoloso della bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) è quello che	contiene sostanze tossiche	ha bisogno di attenzioni particolari	non contiene sostanze radioattive	non può essere gestito

4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, una caratteristica di pericolo per un rifiuto speciale proveniente dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto)	può essere valutata utilizzando la concentrazione di sostanze nei rifiuti	può essere valutata utilizzando la concentrazione di soglia di contaminazione per le sostanze contaminanti	viene definita come un fattore di rischio a cui devono stare attenti i lavoratori	viene valutata solo dopo una contaminazione sull'ambiente o sull'uomo
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Ai sensi del DM 6.9.1994, i recipienti fissi o mobili, destinati a contenere rifiuti speciali pericolosi provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), devono possedere	adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche e alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti	nessun adeguato requisito di resistenza	adeguati requisiti di forma e struttura	adeguati requisiti di robustezza fisica
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Ai sensi del DM 6.9.1994, bacini e vasche destinati a contenere rifiuti speciali pericolosi provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), devono possedere	adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche e alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti	adeguati requisiti di forma e struttura	adeguati requisiti di robustezza fisica	nessun adeguato requisito di resistenza
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, se lo stoccaggio di rifiuti liquidi, provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), avviene in un serbatoio fuori terra	il serbatoio deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari all'intero volume del serbatoio	il serbatoio deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari a 100 litri	non è necessario il bacino di contenimento	il serbatoio deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari a 50 litri
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, in un impianto di messa in riserva, gli sfiati dei serbatoi che contengono sostanze volatili e/o rifiuti liquidi provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto)	devono essere captati e inviati ad apposito sistema di abbattimento	non devono essere captati e inviati ad apposito sistema di abbattimento	possono rilasciare in aria senza nessun sistema di abbattimento	devono essere chiusi
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, i rifiuti che possono dare luogo a fuoriuscita di liquidi provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto)	devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi	non devono essere collocati in contenitori a tenuta	possono essere collocati su terreno battuto in modo che il liquido venga assorbito dal terreno stesso	devono essere collocati in contenitori aperti
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	In caso di deposito di rifiuti liquidi, provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), il kit di emergenza anti-spandimento	è costituito da materiale assorbente idoneo a raccogliere gli eventuali rifiuti sversati	ha la funzione di rilasciare il prodotto per lo smaltimento	è costituito da materiale assorbente idoneo a rilasciare gli eventuali rifiuti sversati	dovrà essere presente lontano dal deposito
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, i serbatoi che contengono rifiuti liquidi, provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), devono essere muniti di	sistemi anti-traboccamento	sistemi di allarme sonoro	sistemi ottici	recinzioni elettriche antintrusione
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, se i sistemi anti-traboccamento dei serbatoi contenenti liquidi provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) hanno una tubazione di troppo pieno, il relativo scarico deve essere convogliato	in modo da non costituire pericolo per gli addetti e per l'ambiente	direttamente in falda	direttamente nell'acquifero più vicino all'impianto	in modo da costituire pericolo per gli addetti e per l'ambiente
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Se lo stoccaggio dei rifiuti, provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), avviene in cumuli, i cumuli stessi devono essere	realizzati su basamenti resistenti all'azione dei rifiuti	a forma cubica	realizzati su terra battuta	disomogenei
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Se lo stoccaggio dei rifiuti, provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), avviene in cumuli, i cumuli	devono essere protetti dall'azione delle acque meteoriche, e, se allo stato polverulento, dall'azione del vento	devono essere a forma cubica	devono essere disomogenei	non devono essere protetti dall'azione delle acque meteoriche
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, in un impianto di messa in riserva, se lo stoccaggio dei rifiuti provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) avviene in cumuli, lo stoccaggio	deve avvenire in aree confinate	deve avvenire in cumuli a forma cubica	non deve essere protetto dall'azione delle acque meteoriche	deve essere realizzato su terra battuta
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, in un impianto di messa in riserva, se lo stoccaggio dei rifiuti provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) avviene in cumuli, i cumuli stessi devono essere	realizzati su basamenti impermeabili con una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in canalette o pozzetti di raccolta	disomogenei	realizzati su basamenti impermeabili ma gli eventuali liquidi possono essere sversati sul terreno	a forma cubica

4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, i recipienti mobili destinati a contenere rifiuti provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) devono	essere provvisti di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto	avere capacità di 1 mc	essere di forma cubica	essere aperti
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, i recipienti mobili destinati a contenere rifiuti provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) devono	essere provvisti di accessori e dispositivi atti a effettuare in sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento	essere aperti e muniti di dispositivi sonori per eventuali sversamenti accidentali	avere capacità inferiore a 1 mc e muniti di dispositivi visivi per eventuali sversamenti	essere di forma cubica e muniti di dispositivi sonori per eventuali sversamenti accidentali
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, i recipienti mobili destinati a contenere rifiuti provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) devono	essere provvisti di mezzi di presa per rendere sicure e agevoli le operazioni di movimentazione	avere capacità inferiore a 1 mc e muniti di dispositivi visivi per eventuali sversamenti	essere aperti e muniti di dispositivi sonori per eventuali sversamenti accidentali	essere sempre aperti
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, la classificazione dei rifiuti provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) deve essere effettuata da	produttore	intermediario	laboratorio	trasportatore
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, i rifiuti provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) incompatibili tra loro devono essere stoccati in modo da	non venire a contatto tra di loro	non essere necessarie particolari precauzioni	poter venire a contatto fra loro solo se i rifiuti incompatibili siano stati precedentemente miscelati	poter anche venire a contatto tra di loro
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, la classificazione di un rifiuto proveniente dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) deve avvenire prima che il rifiuto sia	allontanato dal luogo di produzione	giunto all'impianto di destinazione	pervenuto a destinazione	sul luogo di arrivo
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, i rifiuti provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), in base all'origine, sono classificati in	urbani e speciali	extra urbani e rifiuti particolari	ordinari e straordinari	assimilati e straordinari
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, i rifiuti provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), in base alle caratteristiche di pericolosità, sono classificati in	pericolosi e non pericolosi	speciali e non speciali	ordinari e speciali	particolari e rifiuti straordinari
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, al fine di procedere alla gestione del rifiuto proveniente dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), le sue proprietà di pericolo	devono essere determinate	possono essere determinate ma solo dopo il conferimento all'impianto di recupero/smaltimento	possono anche essere determinate: la determinazione è meramente facoltativa	possono non essere determinate
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, se il deposito dei rifiuti costituiti di mattonelle e ceramiche, provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), avviene in cumuli, essi devono essere realizzati	su basamenti resistenti all'azione dei rifiuti, in modo tale da impedirne il contatto col suolo	su terra battuta	sulla zona satura del sottosuolo	sulla zona insatura del sottosuolo
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, i recipienti mobili per lo stoccaggio dei rifiuti speciali provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) devono essere	provvisti di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto	sprovvisi di chiusure in modo da permettere la fuoriuscita del contenuto	realizzati in vetro o carta	realizzati in più comparti per contenere diverse tipologie di rifiuti pericolosi
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Presso l'area di deposito di rifiuti speciali, provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), è opportuno	installare idonea segnaletica di sicurezza atta a identificare la tipologia di materiale in stoccaggio, i principali rischi nonché i divieti e le prescrizioni da osservare	installare una recinzione elettrica	installare un impianto radiometrico	che non venga mai installata idonea segnaletica al fine di non consentire l'individuazione del deposito stesso
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, i recipienti fissi e mobili per deposito di rifiuti speciali, provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), devono essere contrassegnati	con etichette o targhe apposte sui recipienti stessi o collocate nelle aree di stoccaggio, atti a evidenziare la natura e la pericolosità dei rifiuti	con pittura verde	solo se lo decide il produttore	con colore rosso e muniti di coperchio nero
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Etichette e cartelli per l'identificazione dei rifiuti speciali provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), devono essere realizzati in	conformità a quanto previsto dalla normativa in materia di segnaletica di sicurezza	colore verde e nero	colore verde	colore viola
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	I contenitori usati per il magazzinaggio di sostanze e preparati pericolosi, provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), devono essere muniti di	etichettatura (pittogramma o simbolo sul colore di fondo) corrispondente alla pericolosità	nessuna etichettatura	un fischietto da utilizzare durante la loro movimentazione	un registro di carico/scarico

4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	È buona norma dotare l'area di deposito di rifiuti speciali, provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), di un cartello di	divieto di accesso al personale non autorizzato	accesso consentito a tutti	accesso consentito ai produttori di rifiuti	divieto di accesso a tutti
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	I recipienti fissi o mobili che hanno contenuto rifiuti pericolosi, provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), e non sono destinati allo stesso utilizzo, devono essere	sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni	sottoposti a raggi X prima di poterli utilizzare nuovamente	inceneriti	posizionati al sole per tre mesi prima di poterli utilizzare nuovamente
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, i contenitori per lo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto)	devono garantire una tenuta adeguata a impedire la fuoriuscita di materiale o, comunque, di vapori pericolosi	devono sempre far fuoriuscire il liquido sversato all'interno	non devono mai garantire una tenuta adeguata	devono essere del tipo usa e getta
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, i contenitori per lo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi, provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), devono	essere correttamente etichettati	essere del tipo usa e getta	far fuoriuscire sempre il liquido sversato all'interno	essere resistenti alla camera di combustione dell'inceneritore
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Se il deposito dei rifiuti provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) avviene in aree esterne	è buona norma proteggere i depositi con idonee tettoie per evitare l'irraggiamento diretto dei contenitori	bisogna scavare una trincea drenante per consentire alle acque di prima pioggia di lavare tutti i rifiuti prodotti dall'impianto	devono essere depositati in un unico cumulo in cui i pericolosi devono stare più in alto	non è buona norma proteggere i depositi con idonee tettoie
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Dopo piogge intense sui bacini di contenimento dei rifiuti provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), realizzati in depositi esterni non muniti di tettoia, occorre	verificare lo stato dei bacini di contenimento e provvedere al loro svuotamento	non fare niente perché basta aspettare il bel tempo	realizzare altri bacini di contenimento	verificare lo stato dei bacini di contenimento e svuotarli direttamente in fognatura qualora siano pieni
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Se il deposito dei rifiuti provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) avviene in aree interne allo stabilimento,	è necessario garantire un'aerazione permanente adeguata	è necessario presidiarlo 24 ore al giorno	non è necessario garantire un'aerazione permanente	è importante chiudere bene porte e finestre e il sistema di aerazione affinché non vi sia mai un cambio d'aria
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Se il deposito dei rifiuti provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) è ubicato in un locale chiuso	è necessario garantire un'aerazione permanente adeguata	è necessario presidiarlo 24 ore al giorno	è importante chiudere bene porte e finestre e il sistema di aerazione affinché non vi sia mai un cambio d'aria	non è necessario garantire un'aerazione permanente
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, per lo stoccaggio in serbatoi fuori terra di rifiuti costituiti da concentrati acquosi contenenti sostanze pericolose, provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), il bacino di contenimento deve essere realizzato	con materiale idoneo, tale da assicurare un'adeguata tenuta in caso di sversamento accidentale dei rifiuti liquidi	in legno o carta e cartone	a una profondità di -10 metri dal livello del mare	in sabbia e materiale filtrante
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, per lo stoccaggio in serbatoio fuori terra di rifiuti costituiti da concentrati acquosi contenenti sostanze pericolose, provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), il bacino di contenimento	deve avere capacità pari all'intero volume del serbatoio	deve avere capacità inferiore all'intero volume del serbatoio di riferimento	dei serbatoi deve avere capacità pari a 10 litri	dei serbatoi deve avere capacità pari a 1 litro
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, per lo stoccaggio in serbatoi fuori terra di rifiuti costituiti da concentrati acquosi contenenti sostanze pericolose, provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), il bacino di contenimento	potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacità almeno uguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi stessi. In ogni caso, il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi	dei serbatoi deve avere capacità pari a 1 litro	potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacità inferiore alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi stessi	dei serbatoi deve avere capacità pari a 10 litri
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, se il deposito dei rifiuti costituiti da cemento, provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), avviene in cumuli, i cumuli devono essere realizzati su	basamenti resistenti all'azione dei rifiuti, in modo tale da impedirne il contatto col suolo	terra battuta	una zona insatura del sottosuolo	una zona satura del sottosuolo
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, i recipienti mobili per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi, provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto),	devono essere provvisti di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto	non devono essere provvisti di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto	devono essere realizzati in vetro o carta	devono essere realizzati in più comparti per contenere diverse tipologie di rifiuti pericolosi
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, il deposito temporaneo prima della raccolta di rifiuti provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) deve essere effettuato per	tipologie omogenee di rifiuti	gruppi non omogenei di rifiuti	cumuli di rifiuti speciali	tipologie disomogenee di rifiuti

4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, il deposito temporaneo prima della raccolta di rifiuti provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), effettuato alle condizioni normativamente espresse,	non necessita di autorizzazione da parte dell'autorità competente	l'autorizzazione va sempre richiesta	non necessita di autorizzazione con esclusione dei rifiuti urbani	necessita di autorizzazione da parte dell'autorità competente
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, in un deposito temporaneo prima della raccolta di rifiuti speciali pericolosi, provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), i rifiuti devono essere raccolti e avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento, indipendentemente dalle quantità in deposito, almeno con cadenza	trimestrale	triennale	settimanale	semestrale
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, se il quantitativo di un deposito temporaneo prima della raccolta di rifiuti speciali non supera i 30 mc, di cui 10 mc di rifiuti pericolosi, provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), il deposito stesso prima della raccolta non può avere durata superiore a	un anno	una settimana	un decennio	un mese
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, in un deposito temporaneo prima della raccolta, i rifiuti speciali pericolosi, provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto),	non si possono mai miscelare	si possono miscelare solo a volte	si possono miscelare solo se hanno diverse caratteristiche di pericolosità	si possono miscelare solo se sono infiammabili e tossici
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, contenitori e imballaggi utilizzati per il deposito temporaneo prima della raccolta di rifiuti speciali pericolosi provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto),	devono avere una resistenza meccanica, termica e chimica sufficiente per sopportare le sollecitazioni cui sono sottoposti	non hanno caratteristiche specifiche	devono essere realizzati in vetro temperato	non devono avere una resistenza meccanica, termica e chimica per contrastare le sollecitazioni cui sono sottoposti
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, contenitori e imballaggi utilizzati per il deposito temporaneo prima della raccolta di rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto),	devono avere una resistenza meccanica, termica e chimica sufficiente per sopportare le sollecitazioni cui sono sottoposti	non hanno caratteristiche specifiche	devono essere realizzati in vetro temperato	devono avere una resistenza meccanica, termica e chimica per contrastare le sollecitazioni cui sono sottoposti
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, il deposito temporaneo prima della raccolta di rifiuti, provenienti dalla bonifica di m MCA (materiali contenenti amianto), nel rispetto delle relative norme tecniche, deve essere effettuato per	categorie omogenee di rifiuti	big bag di rifiuti	cumuli di rifiuti	categorie disomogenee di rifiuti
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, se in un deposito temporaneo prima della raccolta proveniente dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), vi sono più serbatoi che contengono rifiuti liquidi potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacità	uguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi stessi. In ogni caso, il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi	pari a 15 mc	pari a 1.000 mc	pari a 100 litri
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, al fine di segnalare la presenza di rifiuti speciali pericolosi provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), in recipienti fissi e mobili presenti all'interno di un deposito temporaneo prima della raccolta, è opportuno che i recipienti fissi e mobili	siano opportunamente contrassegnati con etichette o targhe	siano posti in zone coperte affinché non siano visibili	siano recintati con filo elettrico in modo tale da interdire l'accesso	non siano opportunamente contrassegnati con etichette o targhe
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, il deposito temporaneo prima della raccolta di rifiuti provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), presso il luogo dove gli stessi sono prodotti deve essere	effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute	realizzato in cumuli disomogenei	perimetrato con un filo elettrico	realizzato con paratie in vetro o legno
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, contenitori e imballaggi utilizzati per il deposito temporaneo prima della raccolta di rifiuti costituiti da ceneri pesanti e scorie contenenti sostanze pericolose provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto),	devono avere una resistenza meccanica, termica e chimica sufficiente per sopportare le sollecitazioni cui sono sottoposti	non devono avere caratteristiche specifiche	non devono avere una resistenza meccanica, termica e chimica per contrastare le sollecitazioni cui sono sottoposti	devono essere realizzati in vetro temperato

4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, il deposito temporaneo prima della raccolta di rifiuti provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), presso il luogo dove gli stessi sono prodotti deve essere effettuato	in condizioni di sicurezza	mediante cumuli disomogenei	senza particolare attenzione	con paratie in vetro o legno
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, il trasporto di contenitori di rifiuti pericolosi provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), dal luogo di produzione al deposito temporaneo prima della raccolta deve	essere effettuato da personale autorizzato che verificheranno che le etichette siano chiare e leggibili	avvenire con cadenza semestrale	avvenire con tramoggia	essere effettuato solo dall'ufficio personale
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, prima dell'inizio dei lavori di bonifica di siti contenenti amianto (MCA), il committente o il responsabile trasmette la notifica preliminare a	Azienda sanitaria locale e alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti	ufficio tecnico comunale	impresa	prefettura
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Per "lavoro in quota", anche per bonifica di siti con amianto (MCA), ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, si intende attività	lavorativa che porta il lavoratore a dover operare a più di 2 m di altezza	svolta in montagna a una quota superiore ai 1.000 m	di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato	lavorativa svolta su impalcature metalliche superiori a 20 m
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, in un cantiere di bonifica di materiali contenenti amianto è consentito l'uso di una scala a pioli per un lavoro in quota	solo nei casi in cui l'uso di altre attrezzature di lavoro, considerate più sicure, non sia possibile stante le caratteristiche dei siti non modificabili	mai perché trattasi di cantiere nel quale è presente amianto o MCA	purché la scala sia in materiale metallico	a condizione che vengano usati i cordini
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, in un cantiere di bonifica amianto, la cura dei DPI	è obbligo dei lavoratori unitamente al datore di lavoro	non comporta alcun obbligo in quanto non hanno bisogno di alcuna cura o di particolari attenzioni	è un onere esclusivo del datore di lavoro	è obbligo esclusivo dei lavoratori
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	In un cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), il D.lgs. n. 81/2008 prescrive che il committente o il responsabile dei lavori trasmetta il piano di sicurezza e di coordinamento	a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori	alla sola impresa appaltatrice che si occupa della rimozione dell'amianto	all'ufficio tecnico comunale	al coordinatore per la progettazione e al coordinatore per l'esecuzione dei lavori
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Il D.lgs. n. 81/2008 prescrive che sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere	è vietato il deposito di materiali di qualunque genere eccettuato quello temporaneo e gli attrezzi necessari ai lavori	è consentito il deposito di materiali di qualunque genere eccettuato quello temporaneo e gli attrezzi necessari ai lavori	è ammesso che il peso dei materiali e delle persone debba essere sempre maggiore a quello consentito dalla resistenza strutturale del ponteggio	la resistenza della struttura venga verificata almeno ogni 48 mesi
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Il D.lgs. n. 81/2008 prescrive che l'altezza dei montanti deve	superare l'ultimo impalcato di 1,20 metri	risultare a circa 2 metri dal piano di calpestio	risultare, rispetto all'ultimo impalcato, inferiore di 1,20 metri	non superare l'ultimo impalcato
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, la costruzione del sottoponte può essere omessa	per i ponti sospesi	solo se non vi sono opere di demolizione	se lo decide il committente per ottimizzare le spese di cantiere	solo se l'impalcato non è prospiciente su strade transitate da veicoli e pedoni
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, la costruzione del sottoponte può essere omessa	nel caso di lavori di manutenzione e di riparazione di durata non superiore a cinque giorni	se l'impalcato insiste sulla pubblica via	in tutti i casi di lavori di rimozione dell'amianto	se non c'è spazio sufficiente
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il progetto del ponteggio deve essere redatto	da ingegnere o architetto abilitato alla professione nel caso di ponteggio di altezza superiore a 20 metri	mai, essendo sufficiente che il ponteggio sia dotato dell'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali	solo nel caso di ponteggi superiori a 20 metri	sempre, in ogni caso
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il progetto del ponteggio deve essere redatto	da ingegnere o architetto abilitato alla professione per i ponteggi di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni e ai sovraccarichi	per i cantieri di durata presunta di 400 giorni/uomo	per cantieri situati in zone sismiche di classe V	da geometra iscritto al collegio dei geometri e con esperienza da almeno 5 anni
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il progetto del ponteggio deve essere redatto	nei casi in cui nella relazione di calcolo non sono disponibili le specifiche configurazioni strutturali utilizzate con i relativi schemi di impiego	dal coordinatore di sicurezza in fase di esecuzione	se richiesto dall'organo di vigilanza	dal datore di lavoro

5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, i ponteggi di altezza superiore a 20 metri devono essere realizzati sulla base di un progetto comprendente	il disegno esecutivo	il nome del responsabile del montaggio	la foto del sottoponte tipico	la descrizione delle boccole
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il PiMUS è il	piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio	DPI da utilizzare in caso di lavori in quota	piano di sicurezza	marchio impresso sui ponteggi prodotti dagli Stati Uniti
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il materiale di demolizione deve essere	convogliato in appositi tubi costruiti in modo che ogni tronco imbocchi nel tronco successivo	trasferito con l'ascensore condominiale	gettato dall'alto dopo averlo bagnato, assicurandosi che non vi è nessuno sotto	convogliato in canali aperti sulla faccia superiore, costruiti in modo che ogni tronco sia contiguo al successivo
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, in un cantiere di bonifica di materiali contenenti amianto il materiale rimosso	sarà riposto in un deposito temporaneo previsto all'interno dell'area di cantiere opportunamente isolato dal resto delle strutture	deve essere convogliato in appositi canali il cui estremo inferiore deve risultare ad altezza maggiore di due metri dal livello del piano di raccolta	deve essere gettato dall'alto dopo averlo bagnato, assicurandosi che non vi sia nessuno sotto	deve essere prima tagliato a pezzi e poi trasportato in discarica
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Il D.lgs. n. 81/2008 prevede sanzioni penali (arresto)	per committenti, responsabili dei lavori, coordinatori, datori di lavoro, dirigenti, lavoratori autonomi, medico competente, preposti, progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori, componenti di impresa familiare, lavoratori autonomi, artigiani e appaltatori, coltivatori diretti del fondo, soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, piccoli commercianti	solo per i coordinatori e per i preposti	solo per i datori di lavoro e per il medico competente	solo per gli operai
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Il committente è esonerato da responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi previsti dal D.lgs. n. 81/2008	limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori	in nessun caso	se ha proceduto alla nomina del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori	se ha nominato il direttore dei lavori
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro può disporre l'eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute	a condizione di adottare misure di sicurezza equivalenti ed efficaci	se il dispositivo impedisce le lavorazioni senza adottare alcun accorgimento	mai	se sono d'accordo gli operai e senza adottare ulteriori accorgimenti
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Per cantiere mobile o temporaneo, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, si intende	qualsunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile, tra i quali lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, ecc.	un'area adibita a parcheggio pubblico o privato	un luogo in cui si eseguono lavori agricoli di piantamento di vigneti	un'area in cui ci sono transenne e vige il divieto di accesso
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il coordinatore in materia di sicurezza e di salute, durante la progettazione dell'opera, è il	soggetto incaricato, dal committente, della progettazione dell'opera in materia di sicurezza e di salute e che redige il piano di sicurezza e coordinamento (PSC)	medico competente incaricato dal datore di lavoro	direttore dei lavori	progettista dell'opera
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il POS (piano operativo di sicurezza) è	il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in relazione al singolo cantiere interessato dai lavori	un dispositivo di protezione individuale	l'unità sanitaria locale più vicina al cantiere	il piano organizzativo di settore redatto dal responsabile della sicurezza e prevenzione
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il committente designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori	nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporaneamente	sempre	solo quando in cantiere è prevista la presenza di più imprese in contemporanea	solo in presenza del rischio dovuto alle polveri di amianto
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, nei cantieri con entità presunta inferiore a 200 uomini/giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari per la sicurezza e salute dei lavoratori, l'idoneità tecnico-professionale dei lavoratori autonomi viene verificata almeno mediante presentazione	del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, del documento unico di regolarità contributiva e dell'elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione	del certificato di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali	della lista dei dispositivi di protezione individuali	di un curriculum dei lavori da eseguire
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il piano di sicurezza e di coordinamento di un cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) è redatto da	coordinatore della progettazione	responsabile di cantiere	impresa	committente

5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il coordinatore per la sicurezza dei lavori dà comunicazione delle inosservanze alle disposizioni e prescrizioni previste nel PSC (piano di sicurezza cantiere) alla Unità sanitaria locale e alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti	qualora il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla precedente segnalazione di inadempienza ricevuta	solo su richiesta del committente	mai	sempre
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il coordinatore per la sicurezza dei lavori dà comunicazione delle inosservanze alle disposizioni e prescrizioni previste nel PSC (piano di sicurezza cantiere)	all'Unità sanitaria locale e alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti	alla questura	al Comando provinciale dei Vigili del fuoco	alla prefettura
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, per esercitare la funzione di coordinatore per la progettazione e di coordinatore per l'esecuzione dei lavori in un cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) è necessario possedere	il diploma di geometra oltre alla dichiarazione da parte di datori di lavoro, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni	qualsiasi tipo di laurea	qualsiasi tipo di diploma con esperienza nel campo del settore delle costruzioni di almeno 4 anni	nessun titolo di studio ma solo l'attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, per esercitare la funzione di coordinatore per la progettazione e di coordinatore per l'esecuzione dei lavori in un cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) è necessario possedere	la laurea magistrale in ingegneria, oltre alla dichiarazione di committenti, attestante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno	il master in economia aziendale e ambientale	il diploma di perito industriale o perito agrario, oltre alla dichiarazione di committenti, attestante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno due anni	la laurea triennale in ingegneria civile ambientale
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, con il nome amianto si indicano	sei diversi minerali appartenenti alla classe dei silicati	quindici diversi tipi di silicati	sei diversi minerali di matrice di fosfati	una sola matrice di fosfati
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il valore limite di esposizione per l'amianto, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore è di	0,1 fibre per centimetro cubo di aria	0,1 fibre per metro cubo d'aria	1.000 fibre per centimetro cubo d'aria	1 fibra all'ora
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, presentano rischi più elevati per i lavoratori i	MCA (materiali contenenti amianto) in matrice friabile	liquidi contenenti amianto	materiali edili in matrici cementizie o resinoidi	MCA (materiali contenenti amianto) in matrice compatta
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	La respirazione di fibre d'amianto, tra le altre malattie può provocare	cancro gastrointestinale	reumatismi	ictus	acne
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, se l'esposizione all'amianto non può essere ridotta con altri mezzi, per rispettare il valore limite è necessario	adottare un adeguato dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie tale da garantire la concentrazione nell'aria della polvere d'amianto al di sotto del valore minimo stabilito per legge	procedere con la sospensione definitiva di qualsiasi attività lavorativa	l'utilizzo di una mascherina chirurgica	alternare l'uso dei DPI con 15 minuti di pausa
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, se l'esposizione all'amianto non può essere ridotta con altri mezzi, per rispettare il valore limite è necessario	alternare l'uso dei DPI con periodi di riposo adeguati all'impegno fisico richiesto dal lavoro	attivare il pronto intervento	avvisare l'Ispettorato provinciale del lavoro	inondare il cantiere
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, prima dell'inizio di lavori di rimozione dell'amianto da MCA (materiali contenenti amianto) il piano di lavoro deve prevedere	le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione dell'ambiente esterno	le misure necessarie a polverizzare i materiali	tutte le lavorazioni manuali da effettuare	la protezione del cantiere
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro, prima che i lavoratori siano adibiti ad attività comportanti esposizione ad amianto, fornisce informazioni	sulle specifiche norme igieniche da osservare, ivi compresa la necessità di non fumare	sull'obbligo per il lavoratore di poter fumare quante sigarette vuole, basta che alla fine spenga bene il mozzicone	sull'obbligo del lavoratore di fumare solo una sigaretta	sulla necessità di non fumare contemporaneamente al lavoro
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, i lavoratori addetti alla rimozione, smaltimento dell'amianto e alla bonifica delle aree interessate devono	aver frequentato i corsi di formazione professionale previsti dalla normativa riguardante la cessazione dell'impiego di amianto	essere assunti con la qualifica di quinto livello (Assistente tecnico) del CCNL degli Edili Artigianato	aver partecipato ad appositi convegni riguardanti la cessazione dell'impiego di amianto	aver maturato almeno tre anni di esperienza nel campo
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	La respirazione di fibre d'amianto, tra le altre malattie può provocare	cancro al polmone	idrocefalo normoteso	ictus	reumatismi

5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il lavoro può proseguire nella zona interessata da superamento del valore limite di esposizione per l'amianto	solo se vengono prese misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati	solo se i lavoratori si assumono, con dichiarazione sottoscritta, tutta la responsabilità delle conseguenze sulla propria salute	a discrezione del datore di lavoro	su autorizzazione dell'organismo di vigilanza
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il casco di protezione deve essere sostituito prima della scadenza fissata dal costruttore	in caso di forte sollecitazione meccanica	quando si sporca	quando si sbiadisce il colore	quando passa di moda
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, l'uso degli ottoprotettori è obbligatorio quando	il rumore ponderato nelle 8 h lavorative è compreso fra 85 e 87 db(A)	non si è in grado di percepire la voce di normale conversazione a due metri di distanza	non si riesce a vedere a distanza di 10 metri	si è a contatto con temperature superiori a 80 gradi
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Per "valore limite di esposizione professionale", previsto dal D.lgs. n. 81/2008, si intende	il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell'aria all'interno della zona di respirazione di un lavoratore riferito a un determinato periodo di riferimento	un valore minimo a cui un soggetto che lavora in un impianto di bonifica può essere esposto durante la manipolazione di sostanza chimiche pericolose	una soglia di concentrazione massima a cui si può esporre un soggetto non professionale che lavora in un impianto chimico	un valore minimo a cui un soggetto che lavora in un impianto di bonifica può essere esposto durante la manipolazione di sostanza chimiche non pericolose
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, per "valore limite biologico" nell'ambito della valutazione del rischio nei cantieri di bonifica si intende	il limite della concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto, nell'appropriato mezzo biologico	la soglia di concentrazione massima a cui si può esporre un soggetto che lavora in un impianto	il valore minimo a cui un soggetto che lavora in un impianto di bonifica può essere esposto durante la manipolazione di sostanze chimiche pericolose	il valore minimo a cui un soggetto che lavora in un impianto di bonifica può essere esposto durante la manipolazione di sostanze chimiche non pericolose
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, per sorveglianza sanitaria nell'ambito della valutazione del rischio nei cantieri di bonifica amianto si intende	la valutazione dello stato di salute del singolo lavoratore in funzione dell'esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro	la cartella clinica di un soggetto intossicato dall'utilizzo di sostanze chimiche sul luogo di lavoro	l'azione di controllo svolto sul cantiere dal datore di lavoro al fine di verificare l'utilizzo dei DPI	la sorveglianza attuata dalla magistratura sullo stato di salute dei detenuti
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, per pericolo nell'ambito della valutazione del rischio nei cantieri di bonifica amianto si intende la proprietà	intrinseca di un agente chimico di poter produrre effetti nocivi	estrinseca di una sostanza chimica di produrre effetti malefici sul lavoratore che la utilizza	o lo stato in cui può versare l'ambiente dopo l'utilizzo di una tecnica di bonifica	estrinseca di una sostanza chimica di produrre effetti benefici sul lavoratore che la utilizza
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, per "agente chimico" nell'ambito della valutazione del rischio nei cantieri di bonifica amianto si intende	ogni elemento o composto chimico, da solo, sotto forma di miscuglio, allo stato naturale, od ottenuto mediante attività lavorativa, prodotto intenzionalmente o no, immesso oppure no sul mercato	il contenitore in cui vengono immessi prodotti chimici al fine di produrre una reazione chimica	l'agente delle forze dell'ordine preposto al controllo dei siti contaminati	ogni sostanza utilizzata per bonificare un sito d'amianto
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, per "agenti chimici pericolosi" nell'ambito della valutazione del rischio nei cantieri di bonifica amianto si intendono quelle sostanze	o miscele che, pur non essendo classificabili come pericolose, la loro produzione o il loro utilizzo può causare danni alla salute dell'uomo o all'ambiente	che, se utilizzate in difformità alle disposizioni del produttore, producono effetti nocivi per l'uomo e per l'ambiente	che vengono utilizzate per bonificare un sito	che reagendo determinano una reazione chimica
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, per "limite di esposizione professionale" nell'ambito della valutazione del rischio nei cantieri di bonifica amianto si intende	il valore normativo che indica il livello di esposizione considerato sicuro per una sostanza chimica nell'aria di un luogo di lavoro	la soglia di concentrazione massima a cui si può esporre un soggetto che lavora in un impianto di trattamento rifiuti	il valore minimo a cui un soggetto che lavora in un impianto di bonifica può essere esposto durante la manipolazione di sostanze chimiche non pericolose	il valore minimo a cui un soggetto che lavora in un impianto di bonifica può essere esposto durante la manipolazione di sostanze chimiche pericolose
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Nell'ambito della valutazione del rischio nei cantieri di bonifica amianto per "rischio", secondo il D.lgs. n. 81/2008, si intende la probabilità che	si raggiunga il potenziale nocivo nelle condizioni di utilizzazione o di esposizione	non si raggiunga la classe di pericolo nelle condizioni di esposizione	un gruppo di lavoratori in un cantiere di bonifica subisca un danno fisico	un lavoratore addetto all'impianto di bonifica abbia un malore nel luogo di lavoro
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, prima dell'allestimento del cantiere di bonifica amianto il datore di lavoro, ai fini della valutazione dei rischi, deve accertarsi	dell'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e determinare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti	che un lavoratore addetto all'impianto di bonifica non si senta male nel luogo di lavoro	che i lavori di bonifica, anche se in violazione di alcune norme, vengano portati a termine nei tempi previsti	della possibile ipotesi che non si raggiunga la classe di pericolo nelle condizioni di esposizione
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, la respirazione di fibre d'amianto, può provocare, tra l'altro	asbestosi	ictus	ependimoma	artrosi

5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, nel caso di attività lavorative che comportano l'esposizione a più agenti chimici pericolosi occorre valutare il rischio	risultante dalla combinazione di tutti gli agenti chimici	di un solo agente chimico	di ingestione	dell'eventuale presenza di amianto
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro deve aggiornare il DVR (Documento di valutazione dei rischi)	in occasione di notevoli mutamenti aziendali o di modifiche del processo produttivo	ogni 10 anni	non c'è l'obbligo di aggiornamento	ogni 5 anni
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro deve aggiornare il DVR (Documento di valutazione dei rischi)	in occasione di modifiche che possono risultare significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori	ogni 3 anni	in occasione della visita ispettiva da parte dell'organismo di vigilanza	ogni 7 anni
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, ai fini della valutazione dei rischi nell'ambito di un intervento di bonifica in un sito contaminato, deve essere considerata	l'eventuale proprietà pericolosa delle sostanze contaminanti	l'istruzione dell'organismo di vigilanza competente per territorio	la probabilità che non si raggiunga la classe di pericolo nelle condizioni di esposizione	la probabilità che un lavoratore addetto all'impianto di bonifica possa provare giramenti di testa nel luogo di lavoro
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro deve aggiornare il DVR (Documento di valutazione dei rischi)	quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne mostrino la necessità	in occasione del pensionamento dei lavoratori	a richiesta dei lavoratori	ogni 5 anni
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, le misure per l'eliminazione o la riduzione dei rischi derivanti da agenti chimici pericolosi riguardano la progettazione e l'organizzazione dei sistemi di lavorazione	sul luogo di lavoro	negli uffici del personale	nelle mense aziendali	nei cantieri stradali
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, le misure per l'eliminazione o la riduzione dei rischi derivanti da agenti chimici pericolosi riguardano la fornitura di	attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate	un telefono satellitare	uniformi non specificamente destinate a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore	un allarme sonoro
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, le misure per l'eliminazione o la riduzione dei rischi derivanti da agenti chimici pericolosi riguardano	la riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti	l'aumento del numero dei lavoratori che potrebbero essere esposti	la fornitura di guanti monouso per alimenti ai lavoratori che sono o potrebbero essere esposti	la fornitura di mascherine chirurgiche ai lavoratori che sono o potrebbero essere esposti
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, le misure per l'eliminazione o la riduzione dei rischi derivanti da agenti chimici pericolosi riguardano	la riduzione al minimo della durata e dell'intensità dell'esposizione	l'aumento del numero dei lavoratori che potrebbero essere esposti	la fornitura ai lavoratori che sono o potrebbero essere esposti di apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori	la fornitura ai lavoratori che sono o potrebbero essere esposti di materiali per l'autodifesa o per la dissuasione
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, le misure per l'eliminazione o la riduzione dei rischi derivanti da agenti chimici pericolosi riguardano	le misure igieniche adeguate	l'aumento del numero dei lavoratori che potrebbero essere esposti	la fornitura di uniformi non specificamente destinate a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore	la fornitura di mascherine chirurgiche ai lavoratori che sono o potrebbero essere esposti
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, le misure per l'eliminazione o la riduzione dei rischi derivanti da agenti chimici pericolosi riguardano	la riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione	la fornitura al responsabile di cantiere di indumenti di lavoro ordinari	l'aumento delle quantità di agenti chimici presenti nel luogo di lavoro	la fornitura al responsabile di cantiere di attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, le misure per l'eliminazione o la riduzione dei rischi derivanti da agenti chimici pericolosi riguardano	i metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto di agenti chimici pericolosi	l'avviso alla popolazione della presenza del cantiere e di usare appositi indumenti approssimandosi all'area	la fornitura al responsabile di cantiere di appositi otoprotettori	l'aumento delle quantità di agenti chimici assorbenti all'interno del cantiere
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro, sulla base dell'attività e della valutazione dei rischi deve provvedere	all'eliminazione o alla sostituzione dell'agente chimico pericoloso con altri agenti chimici che risultano meno pericolosi per la salute dei lavoratori, se l'attività lo consente	ad avvisare il rappresentante legale che i lavoratori potrebbero essere esposti ad agenti chimici	all'implementazione degli agenti chimici più pericolosi per la salute	ad allertare il pronto soccorso competente per territorio in ordine all'ipotesi di aumento di lavoratori contaminati
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, quando la natura dell'attività non consente di eliminare il rischio attraverso la sostituzione, il datore di lavoro, per ridurre il rischio, deve	progettare appropriati processi lavorativi e usare attrezzature e materiali adeguati	sostituire tutte le attrezzature da lavoro	ridurre i DPI ai lavoratori	chiudere il cantiere

5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, quando la natura dell'attività non consente di eliminare il rischio attraverso la sostituzione, il datore di lavoro, per ridurre il rischio, deve	adottare appropriate misure organizzative e di protezione collettive	chiedere all'organismo di vigilanza di lavorare in deroga alla normativa	ridurre i DPI ai lavoratori	sospendere l'attività
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, la progettazione di appropriati processi lavorativi adottati per eliminare / ridurre il rischio chimico	è una misura efficace quando la natura dell'attività non consente di eliminare il rischio attraverso la sostituzione dell'agente chimico pericoloso	può avere un effetto migliorativo solo se realizzata al termine dei lavori	non produce alcun effetto migliorativo ai fini dell'eliminazione dei rischi derivanti da agenti chimici pericolosi	rappresenta solo un onere economico aggiuntivo
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, la riduzione al minimo dei lavoratori potenzialmente soggetti all'esposizione ad agenti chimici	è considerata una misura efficace per l'eliminazione o la riduzione dei rischi	può avere effetti benefici solo se oltre alla riduzione, al personale viene fornita apposita attrezzatura dei servizi di soccorso e di salvataggio	non può essere una misura efficace perché l'assorbimento chimico si riduce aumentando i lavoratori in cantiere	non è una misura efficace per l'eliminazione del rischio perché in caso di esposizione è opportuno aumentare il numero dei lavoratori che potrebbero essere esposti
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, la riduzione al minimo della durata e dell'intensità dell'esposizione	è considerata una misura efficace per l'eliminazione o la riduzione dei rischi derivanti da agenti chimici pericolosi	può risultare efficace come misura per la riduzione del rischio chimico ma solo se il datore di lavoro prevede la fornitura di mascherine chirurgiche ai lavoratori che sono o potrebbero essere esposti	non è una misura efficace perché in caso di esposizione è sempre opportuno aumentare il numero dei lavoratori che potrebbero essere esposti	non è efficace ai fini della riduzione del rischio chimico
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, i silicati fibrosi che definiscono l'amianto sono	sei	nove	sei ma solo in quelli a matrice friabile	sei ma solo in quelli a matrice solida
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, per l'amianto il valore limite di esposizione, come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore, è	0,1 fibre per centimetro cubo di aria misurato	0,1 fibre per metro cubo d'aria misurato	1 fibra per metro cubo d'aria misurato	10 fibre per centimetro cubo d'aria misurato
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il più elevato rischio per gli operai specializzati è rappresentato dai MCA (materiali contenenti amianto)	a matrice friabile	in matrice solida porosa	nelle malte cementizie	in matrice compatta
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, la respirazione di fibre d'amianto, può provocare, tra l'altro	mesotelioma	idrocefalo normoteso	artrite	demenza senile
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Il D.lgs. n. 81/2008 fa riferimento alle possibili "interferenze del ciclo produttivo" e delle attività a esso connesse	con quelle degli operatori economici ai quali l'azienda intende affidare un contratto di appalto o d'opera o di somministrazione	delle attività di controllo delle agenzie e delle autorità preposte	delle disposizioni delle autorità locali	con eventi calamitosi (terremoti, nubifragi, alluvioni, ecc.)
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, non è obbligatorio elaborare il DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi interferenti)	qualora si tratti di affidamento di lavori intellettuali	in ogni caso di affidamento di attività ad altri operatori economici	in caso di lavori o servizi di durata superiore a cinque uomini-giorno	nei casi di lavori o servizi di durata inferiore a cinque uomini-giorno e con rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Per "uomini-giorno" il D.lgs. n. 81/2008 fa riferimento	all'entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera	all'entità media presunta dei lavoratori necessari all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture in un giorno	all'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture, considerata con riferimento all'arco temporale di un giorno	ai lavoratori che operano di giorno (non di notte) in un cantiere
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi interferenti) deve essere definito	necessariamente prima della stipula del contratto e l'inizio delle attività	solo se nel corso dell'attività si sono verificati danni derivanti dalle interferenze	dopo aver iniziato le attività e aver valutato le interferenze	prima dell'inizio delle attività
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Per "rischi interferenti", secondo il D.lgs. n. 81/2008, si intendono	tutti i rischi derivanti da interferenze correlati all'affidamento di attività ad appaltatori e lavoratori autonomi all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, evidenziati nel DUVRI	i rischi specifici propri dell'attività del committente	tutti i rischi	i rischi specifici propri degli appaltatori o dei lavoratori autonomi affidatari di attività interferenti

5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, per costi relativi alla sicurezza della salute e sicurezza del lavoro derivanti da rischi interferenti si intendono	le maggiori spese derivanti dall'adozione di particolari misure di prevenzione e protezione connesse alla presenza di rischi da interferenza	tutti i costi per la sicurezza inclusi quelli connessi alle attività proprie del committente e dell'appaltatore o lavoratore autonomo affidatari	i costi per la sicurezza relativi alle attività proprie dell'appaltatore o lavoratore autonomo affidatari	i costi per la sicurezza relativi alle attività proprie del committente
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, in caso di affidamento ad altri operatori economici di attività svolte all'interno della azienda, risponde per tutti i danni del dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore che si verificano nel corso delle attività	l'imprenditore committente in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori	l'appaltatore ma non gli eventuali subappaltatori	l'appaltatore ma non l'imprenditore committente	solo l'imprenditore committente
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Il contratto di appalto è considerato nullo ai sensi del Codice civile se	non sono specificamente indicati i costi per eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze delle lavorazioni	non viene scritto su carta da bollo	una delle parti dopo averlo firmato ne chiede la rescissione	i lavori non sono redditizi per una delle parti
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, i costi sostenuti per eliminare i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni	non sono mai soggetti a ribasso	sono soggetti a ribasso	sono soggetti a ribasso ma con un massimo di ribasso del 30%	sono soggetti a ribasso se è richiesto esplicitamente dal datore di lavoro
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, sono da considerarsi rischi interferenti	tutti quei rischi presenti nei luoghi di lavoro e non causati da impianti, da attrezzature o da attività dell'azienda alla quale appartiene il lavoratore che li subisce	i rischi specifici propri dell'attività del committente	i rischi specifici propri dell'attività degli appaltatori e dei lavoratori autonomi	se avvengono nelle aree di cantiere degli appaltatori
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento fra le imprese subappaltatrici	elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze	facilitando le relazioni e la comunicazione fra il committente e le ditte subappaltanti	organizzando una riunione preliminare di coordinamento	facendo attenzione a tenere completamente separate le attività del committente da quelle dei vari sub-appaltatori
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, l'obbligo di integrare il DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi interferenti) prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori è in capo al	soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, evidenziando i rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto	datore di lavoro committente	titolare della ditta sub appaltatrice	Responsabile di cantiere
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, in caso di redazione del DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi interferenti), esso deve essere allegato al	contratto d'appalto	Capitolato Speciale d'Appalto	POS (piano operativo di sicurezza)	piano delle misure di sicurezza
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, la redazione del DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi interferenti) è obbligatoria	sempre quando le attività interferenti riguardano rischi connessi alla manipolazione dell'amianto	nel caso di lavori o servizi di attività interferenti la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno e che non comportino rischi connessi allo svolgimento di attività in ambienti confinati	quando il datore di lavoro di un'azienda affida lo svolgimento di lavori all'esterno del proprio luogo di lavoro a lavoratori autonomi	in caso di servizi di natura intellettuale
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, in caso di aggiornamento o integrazione del DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi interferenti), i costi della sicurezza previsti in contratto	devono essere rideterminati	vanno aumentati del 50%	rimangono invariati	vanno diminuiti del 10%
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, i visitatori del cantiere di lavori di attività interferenti	devono uniformarsi alle regole di sicurezza fornite dal committente	sono esonerati dalle regole di sicurezza previste se accedono ai luoghi di lavoro limitatamente alle aree loro consentite	sono esonerati dalle regole di sicurezza previste se vengono accompagnati da un referente aziendale	sono sempre esonerati dalle regole di sicurezza previste
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il committente richiede i documenti per la verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici cui affidare in appalto l'opera direttamente	agli operatori economici che intende invitare a formulare offerta	all'Ufficio Tecnico del comune competente per territorio	alla Camera di commercio	agli operai

5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il committente, deve richiedere i documenti per la verifica dell'idoneità tecnico professionale degli operatori economici per l'affidamento di lavori in contratto d'appalto	al momento dell'invito a formulare l'offerta	dopo aver stipulato il contratto	non prima dello Stato d'Avanzamento dei Lavori	dopo l'inizio dei lavori
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, nel cantiere di lavori di attività interferenti il verbale di sopralluogo, valutazione e cooperazione	viene redatto dal committente	viene redatto dall'operatore economico risultato idoneo	viene redatto da tutti gli operatori invitati all'appalto	non è necessario redigere alcun verbale di sopralluogo, valutazione e cooperazione
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, i soggetti che partecipano al sopralluogo, alla valutazione e cooperazione in un cantiere di lavori con attività interferenti sono	il committente e l'operatore economico risultato idoneo	il solo committente	tutti gli operatori invitati all'appalto	non è necessario procedere a sopralluogo, valutazione e cooperazione
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Il DUVRI, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, rappresenta il Documento Unico	Valutazione dei Rischi da Interferenze	Volontario di Rinuncia alle Indennità	Valutazione dei Rumori Interferenti	Valutazione dei Rischi di Infortuni
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	L'obbligo di elaborare il DUVRI (Documento Unico di Valutazione Rischi Interferenti), secondo il D.lgs. n. 81/2008, è in capo	al datore di lavoro committente	al Responsabile di cantiere	all'impresa appaltatrice	sia all'impresa appaltatrice sia al datore di lavoro in maniera indipendente fra loro
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ricorre l'obbligo di elaborare il DUVRI, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, in	caso di affidamento di lavori ad altri operatori economici attraverso il contratto d'appalto	ogni caso in cui vi è una mera fornitura senza installazione	caso di affidamento di lavori intellettuali	ogni caso di affidamento di attività ad altri operatori economici
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro, prima dell'inizio dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto o di materie contenenti amianto (MCA),	deve predisporre il piano di lavoro	presenta una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio	deve predisporre il piano di lavoro solo se richiesto dall'organismo di vigilanza	deve predisporre il piano di lavoro solo se previsto dal Capitolato d'Appalto
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro prevede, tra l'altro,	le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno	informazioni sulla struttura dell'impresa e le varie fasi lavorative in ordine di esecuzione	le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori	le modalità di pronto intervento in caso di incidenti sul lavoro
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, la copia del piano di lavoro deve essere inviata almeno	30 giorni prima dell'inizio dei lavori all'organo di vigilanza	30 giorni prima dell'inizio dei lavori al direttore dei lavori	20 giorni prima dell'inizio dei lavori alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario competente per territorio	15 giorni prima dell'inizio dei lavori all'organo di vigilanza
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, qualora il valore della concentrazione dell'amianto nell'aria dovesse superare il valore limite previsto per legge, il datore di lavoro deve	informare il più presto possibile i lavoratori interessati e i loro rappresentanti	sentito i rappresentanti sindacali, esporre il valore rilevato all'ingresso del cantiere per informare i lavoratori	comunicare agli organi di controllo il valore rilevato a mezzo PEC	inondare il cantiere per abbattere i valori dell'amianto
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, gli addetti alla rimozione, smaltimento e alla bonifica delle aree interessate dell'amianto devono	aver frequentato specifici corsi di formazione professionale previsti dalla legge	essere scelti dal committente	aver conseguito l'attestato di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)	aver maturato almeno 5 anni di esperienza nel settore
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, gli operatori interessati a operazioni di ispezione, sopralluogo e campionamento di materiali sospetti di contenere amianto, devono indossare i DPI	in zona ritenuta non contaminata prima di entrare nell'area con presenza, o presunta presenza, di amianto	nello spogliatoio del cantiere solo dopo aver accertato che il materiale contiene amianto	dopo aver effettuato le operazioni di prelievo dei campioni e prima dell'imballaggio	non appena sono a contatto con il materiale sospettato di contenere amianto
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	In generale, la squadra che deve svolgere le attività di sopralluoghi e il campionamento di materiali sospetti di contenere amianto deve essere composta da	non meno di due persone	non più di due persone	almeno cinque persone	una persona
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, per tutte le attività lavorative che possono comportare per i lavoratori, un'esposizione ad amianto, il datore di lavoro adotta idonee misure affinché	gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in un luogo separato da quello destinato agli abiti civili	il livello di contaminazione venga mantenuto anche oltre il limite di legge in attesa dei soccorsi	i dispositivi di protezione individuali utilizzati per le operazioni di rimozione dell'amianto vengano riutilizzati dopo il loro uso anche da lavoratori di altre imprese	gli indumenti di lavoro o protettivi utilizzati per le operazioni di rimozione dell'amianto possano essere trasportati all'esterno del cantiere
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, nel togliere i DPI non monouso (stivali, occhiali, elmetto ecc.)	devono essere lavati prima di essere riposti nell'armadio	non è richiesta alcuna cautela	è sufficiente spolverali e riporli nell'armadio	devono essere trattati come rifiuti pericolosi e, quindi, devono essere destinati allo smaltimento

5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il campionamento di materiali sospetti di contenere amianto va eseguito prelevando il campione da sottoporre ad analisi e inserirlo in	un primo contenitore ermetico non fragile. Successivamente, in zona non contaminata, tale contenitore dovrà essere inserito all'interno di un sacchetto in materiale plastico sigillato	un contenitore ermetico non fragile	area sospetta di contaminazione, in un primo contenitore ermetico fragile e successivamente, nella stessa area, tale contenitore dovrà essere inserito all'interno di un sacchetto in materiale plastico sigillato	area non contaminata, in un primo contenitore ermetico fragile e successivamente, tale contenitore dovrà essere inserito all'interno di un imballaggio con la scritta "PERICOLO"
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria del luogo di lavoro va eseguita	da personale in possesso di idonee qualifiche, previa consultazione dei lavoratori e inviati a laboratori qualificati riconosciuti dal Ministero della salute	da personale del cantiere e inviati al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	dal committente ogni mattina prima di iniziare le attività	dal direttore dei lavori e inviati all'organismo di vigilanza
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il DM 6.9.1994, durante le ispezioni per la valutazione dello stato di conservazione di coperture in cemento amianto, il personale deve indossare	facciale filtrante FFP3 monouso, tuta monouso in Tyvek con cappuccio classe III, guanti in nitrile/vinile monouso, scarpe di sicurezza con suola antiscivolo, elmetto di protezione dotato di sottogola, sistemi anticaduta	facciale filtrante FFP3 monouso, tuta monouso in Tyvek, guanti chirurgici monouso, scarpe di sicurezza, elmetto di protezione, sistemi anticaduta	maschera FFP2, guanti in nitrile/vinile monouso, scarpe di sicurezza con suola antiscivolo, elmetto di protezione dotato di sottogola, sistemi anticaduta, tuta in PVC	tuta monouso in Tyvek con cappuccio classe III, guanti in nitrile/vinile monouso, scarpe di sicurezza con suola antiscivolo, elmetto di protezione dotato di sottogola
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il DM 6.9.1994, l'allestimento di un cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) di tipo friabile si realizza mediante la realizzazione di	aree confinate sia staticamente sia dinamicamente e l'adozione di specifiche procedure di ingresso e di uscita attraverso l'unità di decontaminazione	aree confinate con le indicazioni di ingresso e di uscita	aree confinate con teli di PVC	estrattori e recinzione tale da impedire l'accesso a persone estranee al cantiere
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il DM 6.9.1994, il collaudo dei sistemi di confinamento di un cantiere in presenza di MCA (materiali contenenti amianto) si effettua	mediante prove di tenuta	con aria compressa	mediante una taglierina per verificare la tenuta al taglio del telo	con acqua in depressione
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il DM 6.9.1994, il sistema di decontaminazione del personale in un cantiere per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) è composto almeno da	4 zone	2 zone	1 zona	3 zone
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il DM 6.9.1994, nel sistema di decontaminazione del personale in un cantiere per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) lo spogliatoio si trova	nel locale decontaminato	nei locali doccia	nella chiusa d'aria	nel locale equipaggiamento
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il DM 6.9.1994, nel sistema di decontaminazione del personale in un cantiere per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) il locale doccia è adiacente	al locale equipaggiamento e alla chiusa d'aria	all'area di lavoro e al locale doccia	alla doccia e alla chiusa d'aria	all'area esterna al cantiere e al locale di decontaminazione
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il DM 6.9.1994, nel sistema di decontaminazione del personale in un cantiere per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) la chiusa d'aria è adiacente	alla doccia e al locale di decontaminazione	all'area di lavoro e al locale doccia	all'area esterna al cantiere e al locale di decontaminazione	al locale equipaggiamento e alla chiusa d'aria
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il sistema di decontaminazione del personale in un cantiere per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) deve essere	all'esterno e alla chiusa d'aria	all'esterno	vicino alla sala riposo del personale	vicino al cancello
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, nelle attività lavorative che possono comportare la potenziale esposizione ad amianto dei lavoratori, la concentrazione nell'aria del luogo di lavoro della polvere proveniente dall'amianto deve essere ridotta al minimo attraverso	la riduzione del numero dei lavoratori esposti	la chiusura immediata del cantiere	l'incapsulamento del personale che opera nel cantiere di bonifica	l'aumento del numero dei lavoratori in modo tale da abbassare l'esposizione di ogni singolo lavoratore
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, nelle attività lavorative che possono comportare la potenziale esposizione ad amianto dei lavoratori, la concentrazione nell'aria del luogo di lavoro della polvere proveniente dall'amianto deve essere ridotta al minimo attraverso	l'utilizzo dei DPI (dispositivi di protezione individuale) delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell'aria	la riduzione del personale addetto agli uffici e l'aumento del personale operativo in modo tale da abbassare l'esposizione di ogni singolo lavoratore	l'utilizzo del personale ausiliario che opera nel cantiere di bonifica	l'utilizzo degli otoproteettori

5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro ai fini dell'individuazione delle procedure di lavoro per la riduzione del rischio dei lavoratori di un cantiere di bonifica deve	valutare tutti i rischi a cui possono essere soggetti i lavoratori di un cantiere di bonifica e derivanti da esposizione ad agenti fisici	redigere il progetto esecutivo di bonifica con il PSC	intervistare i lavoratori per capire da loro quali sono i reali problemi presenti in un cantiere di bonifica	valutare, sentito il Progettista dell'area di decontaminazione, come predisporre il locale docce, il locale equipaggiamento e il locale chiusa d'aria
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, la valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici per i lavoratori di un cantiere di bonifica è programmata ed effettuata	con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato in possesso di specifiche conoscenze in materia di prevenzione e protezione	dalla USL territorialmente competente	con cadenza decennale	con cadenza giornaliera
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, la valutazione dei rischi è aggiornata	ogni qual volta si verificano mutamenti che potrebbero renderla obsoleta	ogni due anni	ogni 5 anni	non viene mai aggiornata una volta elaborata
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Il D.lgs. n. 81/2008, nell'ambito delle disposizioni volte a individuare o a ridurre i rischi, stabilisce che	in nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione definiti per legge	in nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori sotto il limite di esposizione definiti per legge	i rischi derivanti dall'esposizione agli agenti fisici non devono essere eliminati o quantomeno devono essere sempre presenti in misura accettabile per i lavoratori	il datore di lavoro deve ridurre a zero i rischi per i lavoratori di un cantiere di bonifica
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro, nel caso in cui i limiti di esposizione ad agenti fisici siano superati, deve	adottare misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione	chiamare i soccorsi e nell'attesa sospendere il cantiere di bonifica	isolare le fonti di inquinamento e rivedere il progetto esecutivo dell'opera	allertare tempestivamente l'organismo di vigilanza
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro nei confronti dei lavoratori esposti ai rischi derivanti da agenti fisici sul luogo di lavoro	provvede affinché i lavoratori esposti a rischi derivanti da agenti fisici vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi	provvede a distribuire ai lavoratori mascherine FFP4, guanti e stivali in PVC	qualora i valori rilevati risultino inferiori ai limiti di legge informa i lavoratori e adotta gli opportuni accorgimenti a tutela dei lavoratori e dei loro rappresentanti modificando il PSC	allerta il pronto soccorso più vicino al cantiere di bonifica affinché vengano predisposti gli opportuni antidoti da somministrare ai lavoratori in caso di esposizione
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, in un cantiere di bonifica, in caso di un possibile rischio di esposizione al rumore del lavoratore, il datore di lavoro	adotta misure tecniche di contenimento del rumore in modo da ridurre al minimo l'esposizione al rumore dei lavoratori	fornisce mascherine FFP3 ai lavoratori	non ha nessun obbligo perché l'Organizzazione mondiale della salute (OMS) ha sancito che il fattore rumore non produce effetti nocivi sulla salute del lavoratore	sostituisce i DPI (dispositivi di protezione individuale) che isolano il lavoratore dalla fonte di rumore con altri più leggeri e che consentono di avere un maggior ascolto
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro, nei casi in cui i rischi derivanti dal rumore non possano essere evitati con le misure di prevenzione e protezione	mette a disposizione dei lavoratori i DPI (dispositivi di protezione individuale) dell'udito ed esige che i lavoratori indossino tali dispositivi nei luoghi di lavoro	mette a disposizione dei lavoratori apposito luogo di riposo	deve chiudere il cantiere di bonifica fino a quando il livello del rumore non rientri nei limiti di legge	sospende le lavorazioni di giorno per riprenderle in ore notturne
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, in un cantiere di bonifica, in caso di un possibile rischio di esposizione del lavoratore a vibrazioni meccaniche, il datore di lavoro	adotta altri metodi di lavoro che richiedano una minore esposizione a vibrazioni meccaniche	non adotta alcun provvedimento perché l'Organizzazione mondiale della salute (OMS) ha sancito che le vibrazioni meccaniche non producono effetti nocivi sulla salute del lavoratore	consente ai lavoratori di rallentare le lavorazioni per ridurre le vibrazioni	elimina i DPI (dispositivi di protezione individuale) che isolano il lavoratore dalle vibrazioni meccaniche
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, nei casi in cui i rischi derivanti da vibrazioni meccaniche non possano essere evitati con le misure di prevenzione e protezione, il datore di lavoro	mette a disposizione dei lavoratori idonei DPI (dispositivi di protezione individuale) ed esige che i lavoratori indossino tali dispositivi nei luoghi di lavoro	non adotta alcun provvedimento perché l'Organizzazione mondiale della salute (OMS) ha sancito che le vibrazioni non producono effetti nocivi sulla salute del lavoratore	mette a disposizione dei lavoratori una sala insonorizzata	deve informarsi prima dell'inizio dell'attività lavorativa, dello stato di salute del lavoratore e se ricorre il caso consentire al lavoratore di lavorare più lentamente per ridurre le vibrazioni
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, se, nonostante le misure di prevenzione adottate, i valori limite per le vibrazioni meccaniche vengono superati, il datore di lavoro	prende misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limiti	deve restituire al costruttore lo strumento di lavoro utilizzato dal lavoratore	mette a disposizione dei lavoratori i DPI (dispositivi di protezione individuale) dell'udito ed esige che i lavoratori indossino tali dispositivi nei luoghi di lavoro	deve chiamare i soccorsi e nell'attesa sospendere le lavorazioni

5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, se, nonostante le misure di prevenzione adottate, i valori limite per le vibrazioni meccaniche vengano superati, il datore di lavoro	individua le cause del superamento dei valori limiti e adotta misure di prevenzione e protezione per evitare un nuovo superamento	non ha nessun obbligo, perché il rischio da vibrazione non è considerato nocivo per i lavoratori	deve darne immediata comunicazione ai sindacati e all'organismo di vigilanza per concordare le misure da adottare	mette a disposizione dei lavoratori i dispositivi di protezione individuali a protezione della pelle ed esige che i lavoratori indossino tali dispositivi nei luoghi di lavoro
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, nel caso di un possibile rischio di esposizione del lavoratore a campi magnetici in un cantiere di bonifica, il datore di lavoro	adotta metodi di lavoro che richiedano una minore esposizione a campi magnetici e sceglie attrezzature che emettano campi magnetici di intensità inferiore	informa i lavoratori del rischio e decidono all'unanimità di proseguire la lavorazione in cambio di un aumento della retribuzione	non ha nessun obbligo perché l'organizzazione mondiale della salute (OMS) ha sancito che i campi magnetici non producono effetti nocivi sulla salute del lavoratore	elimina i DPI (dispositivi di protezione individuale) tradizionali e fornisce dispositivi a microonde da indossare per metà dell'orario di lavoro
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, nel caso di un possibile rischio di esposizione del lavoratore a campi magnetici in un cantiere di bonifica, il datore di lavoro	adotta misure tecniche per ridurre l'emissione dei campi elettromagnetici, e se necessario impone l'uso di dispositivi di sicurezza, di protezione della salute	se necessario elimina i dispositivi di protezione collettivi e individuali e impone l'uso di mascherine chirurgiche	non ha nessun obbligo perché i campi magnetici non producono effetti nocivi sulla salute del lavoratore	impone l'uso dei telefoni cellulari
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, se, nonostante le misure di prevenzione adottate, i valori limite per i campi magnetici vengano superati, il datore di lavoro	individua le cause del superamento e adotta, le misure di prevenzione e protezione per evitare un nuovo superamento	mette a disposizione dei lavoratori i dispositivi di protezione individuali a protezione delle vie respiratorie ed esige che i lavoratori indossino tali dispositivi nei luoghi di lavoro	elimina i DPI (dispositivi di protezione individuale) che isolano il lavoratore dai rumori meccanici	deve darne immediata comunicazione alla prefettura per i necessari provvedimenti
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, i rischi da agenti chimici pericolosi a cui possono essere esposti i lavoratori di un cantiere di bonifica devono essere eliminati o ridotti al minimo attraverso	la fornitura di attrezzature idonee al lavoratore per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate, riduzione al minimo della durata e dell'intensità dell'esposizione	la chiusura del cantiere appena si verifica una esposizione del lavoratore ad agenti chimici pericolosi	l'utilizzo dei DPI (dispositivi di protezione individuale) inadeguati	l'elaborazione del piano sanitario e l'aumento di lavoratori nella zona di esposizione
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, qualora la natura dell'attività lavorativa non consenta di prevenire sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili, il datore di lavoro deve	evitare la presenza di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a incendi ed esplosioni	predisporre un metal detector all'entrata del cantiere	dotare i lavoratori di maschere antigas	esporre appositi cartelli che indichino possibili esplosioni in corso
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, qualora la natura dell'attività lavorativa non consenta di prevenire sul luogo di lavoro la presenza di quantità pericolose di sostanze chimicamente instabili, il datore di lavoro deve	limitare attraverso procedure alternative previste dalla normativa vigente, gli effetti dannosi derivanti da sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili	rendere stabile la sostanza chimica con l'aiuto dei lavoratori	aumentare la temperatura della sostanza a mezzo di fiamma per renderla stabile	dotare i lavoratori di mascherine chirurgiche
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, in caso di incidenti o emergenza per l'esposizione ad agenti chimici pericolosi da parte di un lavoratore in un cantiere di bonifica, il datore di lavoro deve	adottare immediate misure atte ad attenuarne gli effetti e informare i lavoratori	consegnarsi alla Questura	redigere un nuovo piano Sanitario sulla base degli effetti dell'incidente	darne immediata notizia al responsabile legale dell'azienda
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, ai lavoratori impegnati nei cantieri di bonifica a cui è consentito operare nell'area emergenziale colpita da agenti chimici pericolosi vengono	forniti indumenti protettivi, DPI (dispositivi di protezione individuale) e idonee attrezzature di intervento da utilizzare fino al termine dell'emergenza	date informazioni sulle modalità operative del pronto soccorso e le planimetrie con l'individuazione delle aree di stoccaggio dei rifiuti	fornite informazioni circa le modalità di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali	forniti indumenti protettivi, dispositivi di protezione collettivi e attrezzature di fortuna
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	In un cantiere di bonifica di un sito contaminato nel cui edificio, oggetto di bonifica, sono stati rinvenuti materiali contenenti fibre di amianto, le modalità di esposizione dei lavoratori, secondo il D.lgs. n. 81/2008, sono	inalazione, contatto dermico, ingestione	contatto uditivo, ingestione	contatto dermico e olfattivo	inalazione, contatto visivo
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, per modalità di esposizione si intendono le modalità	espositive a mezzo delle quali il potenziale bersaglio entra in contatto con le specie chimiche contaminanti	che caratterizzano un gruppo omogeneo di lavoratori	invasive con cui un contaminante entra in contatto olfattivo con un lavoratore	espositive per un gruppo disomogeneo di lavoratori

5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, l'esposizione diretta di un lavoratore di un cantiere di bonifica a un agente chimico si verifica	se la via di esposizione coincide con la sorgente di contaminazione	quando un lavoratore non ha i DPI	quando un lavoratore sversa un agente chimico	nel caso in cui il contatto del recettore con la sostanza inquinante avviene a seguito della migrazione dello stesso attraverso i comparti ambientali, e quindi la via di esposizione non coincide con la sorgente di contaminazione
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, al fine di determinare il livello di esposizione ad agenti chimici pericolosi presenti in un cantiere di bonifica gli elementi da prendere in considerazione sono	le proprietà intrinseche degli agenti chimici pericolosi, il livello, il modo e la durata dell'esposizione, l'efficacia dei DPI	il mancato o l'uso anomalo di utilizzo dei DPI durante le ore di lavoro	la quantità e la natura di agenti chimici che l'azienda trasforma in un anno	il tempo di mancata esposizione del lavoratore agli agenti chimici durante le ore di lavoro
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il monitoraggio biologico	consiste nella misura ripetitiva nei tessuti, nei secreti, nell'aria espirata del soggetto esposto degli agenti presenti nel luogo di lavoro o dei loro metaboliti per valutare l'esposizione e il rischio per la salute	rappresenta l'analisi di eventuali sintomi biologici che possono coinvolgere i lavoratori presenti in un cantiere di bonifica	è definito come la quantità massima che si può ottenere da una sostanza biologica nell'analisi del DNA	rappresenta il valore dell'indice di glucosio presente in una sostanza biologica
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, lo scopo del monitoraggio biologico è di	valutare l'esposizione e il rischio per la salute mediante il confronto dei valori ottenuti con un riferimento adeguato	valutare lo stato di stress del lavoratore alla fine della giornata lavorativa	analizzare la reazione del lavoratore in relazione ad alcune bevande biologiche	valutare il comportamento di alcune specie animali in presenza di culture biologiche
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, i mezzi biologici più comuni per la valutazione dell'esposizione del lavoratore a un agente chimico pericoloso sono il	sangue, le urine e l'aria espirata	prelievo di un lembo di pelle	prelievo dei capelli	prelievo di saliva
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, ai fini dell'analisi dell'esposizione di un lavoratore a un agente chimico in un cantiere di bonifica, è considerato "campione"	la parte effettivamente prelevata dai mezzi biologici di un individuo, per effettuare l'analisi	il prelievo di un lembo di pelle	il prelievo dei capelli	il prelievo di saliva
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il risultato delle analisi eseguite su di un campione prelevato da un lavoratore potenzialmente esposto a un agente chimico durante i lavori in cantiere permette di	conoscere il grado di esposizione dell'individuo in relazione al valore limite biologico stabilito per tale contaminante	capire lo stato del lavoratore rispetto allo standard prestazionale	organizzare il cantiere	comprendere e valutare se il lavoratore è sottoposto a stress psico-fisico
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il risultato delle analisi eseguite su di un campione prelevato da un lavoratore potenzialmente esposto a un agente chimico durante i lavori in cantiere permette di	conoscere e di dedurre se il lavoratore si trova o meno in una situazione di rischio per la sua salute disponendo del valore limite biologico stabilito per tale contaminante	acquisire utili elementi per progettare correttamente il cantiere	elaborare il PSC in modo adeguato	valutare l'andamento dei venti nella zona del cantiere
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il monitoraggio biologico sul lavoratore di un cantiere di bonifica potenzialmente esposto ad agenti chimici pericolosi rappresenta un importante strumento per la sorveglianza	sanitaria e la valutazione del rischio	psicologica del lavoratore	del lavoratore	lavorativa
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, le lavoratrici in età fertile che presentano valori di piombemia superiori a 40 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue devono	essere allontanate dal luogo di lavoro	rimanere nel luogo di lavoro perché il piombo non ha effetti nocivi sulla salute delle lavoratrici in età fertile	essere sottoposte a visita medica quotidianamente per valutare se rimanere sul posto di lavoro o andare a casa	essere allontanate dal luogo di lavoro ma solo se l'età è inferiore ai 20 anni
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, l'unico agente chimico che riporta un valore limite biologico è	il Piombo e i suoi composti ionici	il Potassio	l'ossigeno	il Rame
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il monitoraggio biologico eseguito su un lavoratore esposto a un agente chimico pericoloso durante le lavorazioni in un cantiere di bonifica fornisce	la misura delle quantità di composti tossici assorbita dall'individuo durante il lavoro	la misura dell'esposizione esterna dell'individuo	una misura dello stato psicologico del lavoratore	una misura dello stress a cui è sottoposto il lavoratore

5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, se non diversamente specificato, il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell'aria, all'interno della zona di respirazione di un lavoratore, in relazione a un determinato periodo di riferimento, rappresenta la	definizione del "valore limite di esposizione professionale"	definizione di "valore limite" derivante dallo studio e dall'analisi del quantitativo ingerito di sostanze chimica pericolosa da parte del lavoratore	media ponderata dell'aria assorbita da un lavoratore nel cantiere d'amianto nell'arco delle 24 ore	definizione del "valore limite dell'analisi di rischio"
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il monitoraggio biologico di esposizione al Piombo viene eseguito	attraverso la misurazione del livello di piombo nel sangue con l'ausilio della spettroscopia ad assorbimento atomico	attraverso la misurazione del livello di piombo nel sangue dopo aver ingerito 60 mg Pb ogni 100 ml di sangue	misurando il livello di piombo presente nell'organismo del lavoratore dopo 8 ore di esposizione al tetraetile di piombo	su richiesta del lavoratore mediante ripetute ingestioni nel tempo al termine delle quali si procede al prelievo del sangue
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il riscontro di valori di piombemia superiori a 40 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue per le lavoratrici in età fertile comporta	l'immediato allontanamento dall'esposizione	il licenziamento per giusta causa	l'obbligo di indossare il grembiule di piombo durante l'attività lavorativa	l'agevolazione di permanere nel luogo di esposizione al piombo per la metà dell'orario di lavoro giornaliero
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo ADR, per inquinamento di ambienti confinati "indoor", si intende la	presenza nell'aria di ambienti confinati, di inquinanti chimici, fisici o biologici non presenti, naturalmente, nell'aria esterna	contaminazione del pavimento di un edificio	presenza di rifiuti sanitari a rischio infettivo all'interno di un edificio	contaminazione delle pareti all'interno di un ufficio
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo ADR, per ambienti confinati "indoor", si intendono	le abitazioni, gli uffici pubblici e privati, le strutture comunitarie, i locali destinati ad attività ricreative e/o sociali, i mezzi di trasporto pubblici e/o privati	solo gli uffici	i parchi giochi all'aperto	solo le abitazioni
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il DM 6.9.1994, nei cantieri di bonifica le fibre aerodisperse di amianto vengono analizzate	con microscopia Ottica in Contrasto di Fase (MOCF)	con microscopia Telemetrica in contrasto di fase	mediante apparato termico	con microscopio cellulare
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il DM 6.9.1994, nelle aree circostanti al cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) il valore limite di allerta per il monitoraggio delle fibre aerodisperse di amianto è dato da	50 fibre/litro	0,01 fibre/centimetrocubo	10 fibre/metrocubo	1 fibra/metrocubo
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il DM 6.9.1994, nelle aree interne al cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) il valore limite per il monitoraggio delle fibre aerodisperse di amianto è dato da	20 fibre/litro	1 fibra/metrocubo	10 fibre/metrocubo	0,01 fibre/centimetrocubo
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il DM 6.9.1994, lo scopo del monitoraggio ambientale delle fibre aerodisperse nelle aree circostanti al cantiere di bonifica è di	individuare tempestivamente un'eventuale diffusione di fibre di amianto nelle aree incontaminate	individuare se qualcuno sta prelevando amianto per fini personali	catturare tutte le fibre che fuoriescono dal cantiere	verificare se ci sono MCA (materiali contenenti amianto) anche fuori dal cantiere
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il DM 6.9.1994, il monitoraggio ambientale delle fibre aerodisperse nelle aree di cantiere deve essere eseguito	quotidianamente, dall'inizio delle operazioni di disturbo dell'amianto fino alla pulizie finali dell'area	solo alla chiusura del cantiere	solo in caso di incidente prima dell'inizio dei lavori del cantiere	di notte
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il DM 6.9.1994, nel monitoraggio ambientale delle fibre aerodisperse nelle aree di cantiere devono essere controllate	le zone incontaminate in prossimità delle barriere di confinamento	la sala riposo dei lavoratori	i bagni	l'ufficio del datore di lavoro
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il DM 6.9.1994, nel monitoraggio ambientale delle fibre aerodisperse nelle aree di cantiere devono essere controllate	l'uscita del tunnel di decontaminazione o il locale incontaminato dello spogliatoio	i bagni	la sala TV dei lavoratori	l'ufficio di rappresentanza del cantiere
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il DM 6.9.1994, i campionamenti sporadici per il monitoraggio ambientale delle fibre aerodisperse nelle aree di cantiere devono essere eseguiti	all'uscita degli estrattori	in prossimità del gruppo elettrogeno all'area di cantiere	di notte	in prossimità del cancello di uscita del cantiere
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il DM 6.9.1994, i campionamenti sporadici per il monitoraggio ambientale delle fibre aerodisperse nelle aree di cantiere devono essere eseguiti	durante la movimentazione dei rifiuti	di notte	in prossimità della gru di cantiere	alla distanza di almeno 100 metri dal cantiere

5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il DM 6.9.1994, i dati del monitoraggio ambientale delle fibre aerodisperse nelle aree di cantiere devono essere noti	in tempo reale o al massimo entro le 24 ore successive	entro 72 ore	entro 48 ore	entro 5 giorni
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il DM 6.9.1994, le tecniche che si utilizzano per il monitoraggio ambientale delle fibre aerodisperse nelle aree di cantiere sono	microscopia ottica in contrasto di fase (MOCF)	microscopia Telemetrica in contrasto di fase	esame con microscopio cellulare (EMC)	microscopia mediante apparato termico
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il DM 6.9.1994, le soglie di allarme previste per il monitoraggio ambientale delle fibre aerodisperse nelle aree di cantiere sono	preallarme e Allarme	attenzione Primaria e attenzione Secondaria	soglia Verde e Soglia Rossa	pericolo e Attenzione
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il DM 6.9.1994, una soglia di Preallarme in un monitoraggio ambientale delle fibre aerodisperse nelle aree di cantiere si verifica	ogni volta che i risultati dei monitoraggi effettuati all'esterno dell'area di lavoro mostrano una netta tendenza all' aumento della concentrazione di fibre aerodisperse	ogni volta che i risultati dei monitoraggi effettuati all'esterno dell'area di lavoro mostrano una netta tendenza verso una diminuzione della concentrazione di fibre aerodisperse	ogni volta che i risultati dei monitoraggi effettuati all'esterno dell'area di lavoro mostrano una mancanza di fibre aerodisperse	quando la concentrazione di fibre aerodisperse supera i 50 ff/l
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il DM 6.9.1994, si raggiunge la soglia di Allarme in un monitoraggio ambientale delle fibre aerodisperse nelle aree di cantiere quando la concentrazione di fibre aerodisperse supera i	50 ff/l	20 ff/l	100 ff/l	70 ff/l
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il DM 6.9.1994, lo stato di Preallarme durante il monitoraggio ambientale nelle aree di cantiere di bonifica MCA (materiali contenenti amianto) prevede	tra l'altro la pulizia dell'impianto di decontaminazione	la chiusura immediata del cantiere senza rimozione dei MCA	l'incapsulamento del cantiere	l'invio del personale al Pronto Soccorso
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il DM 6.9.1994, lo stato di Allarme durante il monitoraggio ambientale nelle aree di cantiere di bonifica MCA (materiali contenenti amianto) prevede	tutte le procedure previste per lo stato di preallarme con l'aggiunta ulteriori tra cui la comunicazione immediata all'Autorità competente (ASL)	l'incapsulamento del cantiere e sigillatura ingresso impianto di decontaminazione	la chiusura immediata del cantiere senza rimozione dei MCA	l'invio del personale al Pronto Soccorso, nebulizzazione all'esterno con soluzione incollante, pulizia pareti e pavimento zona esterna a umido con materiali idonei e monitoraggio
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria i lavoratori di un cantiere di bonifica MCA	quando la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute	tutte le volte che ne fanno richiesta	quando lo decide il Direttore di cantiere	in presenza di un incidente sul lavoro
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, in caso di rischio per la salute di un lavoratore dipendente del cantiere di bonifica	adotta misure preventive e protettive per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati	allerta l'ufficio Risorse Umane	redige il piano di sicurezza rafforzato	prepara il POS (piano operativo di sicurezza)
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, per sorveglianza sanitaria si intende	l'insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa	gli atti medici che il datore di lavoro effettua nei confronti dei lavoratori in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa	l'attività dell'addetto alla vigilanza	l'insieme delle visite mediche, che il medico competente compie finalizzate alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, dopo il pensionamento
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, la sorveglianza sanitaria comprende	una visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica	una risonanza magnetica a scelta dal lavoratore	un test psico-attitudinale	un colloquio con il direttore delle risorse umane e personale
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, la sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico	competente	della medicina di base	del pronto soccorso	della mutua
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, la sorveglianza sanitaria comprende	la visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica	la riunione periodica	la valutazione dei rischi	il colloquio col datore di lavoro
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, la sorveglianza sanitaria comprende	la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente	la gestione delle emergenze	il monitoraggio ambientale	il servizio di prevenzione e protezione

5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, non rientrano nella sorveglianza sanitaria del luogo di lavoro	l'accertamento dello stato di gravidanza	le visite mediche finalizzate alla valutazione del rischio per la salute del lavoratore	le visite mediche ritenute dal medico competente correlate ai rischi professionali	le visite mediche finalizzate a verificare l'idoneità alla mansione prevista
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, in caso di emergenza	è necessario adottare le apposite procedure previste dal piano di emergenza ed evacuazione	non bisogna muoversi dal locale in cui ci si trova	è sempre vietata	occorre spegnere i telefoni cellulari
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, le lavoratrici in stato di gravidanza	hanno diritto a una particolare tutela in riferimento alle mansioni svolte	hanno diritto a una maggiore tutela ma solo dal VI mese di gravidanza	non hanno nessuna attenzione rispetto alle condizioni di lavoro in cui operano	non hanno diritto a nessun particolare trattamento rispetto agli altri colleghi maschi
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, la sorveglianza sanitaria viene effettuata	prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta l'esposizione	dopo un anno dall'esposizione	dopo 6 mesi dall'esposizione	dopo l'assegnazione al lavoratore della mansione che comporta l'esposizione
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, la sorveglianza sanitaria viene effettuata	all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti	dopo 3 mesi dall'esposizione	in nessun caso prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta l'esposizione	entro 24 ore dall'esposizione
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, è obbligatorio il monitoraggio biologico	per i lavoratori esposti agli agenti per i quali è stato fissato un valore limite biologico	per i lavoratori che hanno contratto l'influenza	solo per le donne in gravidanza	per tutti coloro che lavorano in out-door
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, viene informato dei risultati del monitoraggio biologico il	lavoratore interessato	rappresentante legale	direttore risorse umane	Ministero della salute
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, su parere conforme del medico competente, il datore di lavoro, nell'ambito della sorveglianza sanitaria del personale che opera in un cantiere di bonifica deve	adottare misure preventive e protettive particolari per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati	licenziare immediatamente il dipendente che è stato esposto a rischi	informare la popolazione dell'apertura del cantiere	assumere più personale per ridurre i rischi
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, qualora nell'ambito della sorveglianza sanitaria il medico competente rilevi il superamento di un valore limite biologico deve informare	immediatamente e individualmente i lavoratori interessati e il datore di lavoro	il rappresentante legale	il Ministero della salute	il dirigente delle risorse umane
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, per svolgere le funzioni di medico competente nell'ambito della sorveglianza sanitaria in azienda è necessario il possesso dei seguenti requisiti	specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica	non vi sono requisiti obbligatori	laurea in scienze infermieristiche	laurea triennale in odontoiatria
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, per svolgere le funzioni di medico competente nell'ambito della sorveglianza sanitaria in azienda è necessario il possesso	della specializzazione in medicina legale	della laurea in scienze infermieristiche	della laurea in odontoiatria	del master in medicina alternativa
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, la sorveglianza sanitaria comprende	la visita medica preventiva per constatare l'idoneità alla mansione specifica del lavoratore al momento dell'assunzione	la sospensione dal lavoro per coloro che dopo due ammonimenti continuano a non usare i DPI in dotazione	la visita per accertare stati di gravidanza	il pagamento del ticket da parte del lavoratore
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, la sorveglianza sanitaria comprende	la visita medica periodica	il test psico-attitudinale	la verifica della capacità all'utilizzo dei DPI	la visita psicologica
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, nell'ambito di un cantiere di bonifica, la cassetta di pronto soccorso	è sempre obbligatoria	contiene il defibrillatore	non è obbligatoria se il cantiere è nei pressi del pronto soccorso	può essere sostituita dal pacchetto di medicazione
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, per i lavoratori di un cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto)	sussiste l'obbligo di essere informati sulla natura dell'emergenza e sul modo di comportarsi in situazioni d'emergenza	sussiste l'obbligo di essere informati sul modo di comportarsi in caso di emergenza ma solo se lo stabilisce il datore di lavoro	sussiste l'obbligo di essere informati sulla natura dell'emergenza solo se prevista dalla ASL	non sussiste l'obbligo di essere informati sul modo di comportarsi in caso di emergenza
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, l'Addetto alle Emergenze di un cantiere di bonifica ha l'obbligo di	tenere aggiornata la mappatura di cantiere sulla ubicazione dei presidi sanitari e informare tutti i capisquadra su eventuali spostamenti dei presidi stessi	spostare i presidi sanitari solo se si verifica una emergenza	non spostare mai senza i presidi sanitari se non previa autorizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali territorialmente competente	spostare continuamente i presidi sanitari senza avvisare i capisquadra delle diverse attività di cantiere

5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, all'interno del cantiere di bonifica presso la baracca adibita e infermeria o presso l'ufficio di cantiere deve essere presente	una cassetta di pronto soccorso il cui contenuto rispetti quanto disposto dalla ASL locale	un computer pronto all'uso per dare l'allarme	una cassetta degli attrezzi per le manutenzioni straordinarie	un archivio delle foto del cantiere
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il Responsabile della sicurezza di un cantiere di bonifica amianto deve periodicamente verificare	il livello di conoscenza di ciascun lavoratore delle procedure e i comportamenti da tenere in caso di emergenza	il livello di amianto del cantiere	il piano ferie dei lavoratori autonomi per poter organizzare le emergenze	lo stato manutentivo della baracca mensa
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano delle misure di sicurezza e coordinamento di un cantiere di bonifica deve contenere	i numeri di pronto intervento da utilizzare nei casi di incidenti o di situazioni di emergenza	indicazioni specifiche sui contenuti del piano di intervento sanitario nazionale	le aree di verde pubblico	le aree in cui si trovano i punti ristoro o i distributori di bevande
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, è compito dell'appaltatore in un cantiere di bonifica	predisporre il piano di emergenza ed evacuazione	predisporre il piano ferie di ciascun lavoratore	di volta in volta decidere a chi affidare l'incarico di addetto alle emergenze anche in assenza di formazione specifica	predisporre il piano aree pubbliche
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di emergenza e di evacuazione di un cantiere di bonifica	è il documento operativo del cantiere, che definisce le strategie da applicare prontamente in caso di emergenza	è il documento che identifica il piano lavori	è il documento che segue i contenuti del piano di caratterizzazione	riporta la planimetria dell'area di cantiere
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di emergenza e di evacuazione di un cantiere di bonifica deve comprendere	il coordinamento con le diverse imprese, con gli enti di soccorso e l'attribuzione dei ruoli ai diversi operatori coinvolti	le aree ai punti ristoro	le aree in cui è prevista l'attività fisica	l'elenco delle targhe delle vetture presenti giornalmente nel cantiere
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di emergenza e di evacuazione di un cantiere di bonifica deve comprendere	tutti gli elaborati progettuali utili per una corretta gestione dell'emergenza, planimetrie, indicazioni delle vie di accesso, postazioni SOS	le aree in cui si trovano i punti ristoro	la colonnina SIP per il collegamento telefonico alla centrale d'emergenza	tutti gli elaborati progettuali della zona circostante il cantiere per una corretta gestione dell'emergenza
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, al personale che opera in un cantiere di bonifica	deve essere impartito un corso formativo generale sulle emergenze relative al cantiere mentre un corso più approfondito inerente la gestione delle emergenze deve essere rivolto agli addetti all'emergenza	non c'è bisogno di impartire corsi sulla sicurezza perché non sono obbligatori	è sufficiente un corso specifico sulle emergenze di 15 minuti	deve essere impartito un corso formativo generale sulle emergenze dovute agli effetti climatici
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, in un cantiere di bonifica i mezzi e le attrezzature d'intervento da utilizzare in caso di emergenza	devono essere sempre efficienti opportunamente segnalati e distribuiti nell'intera area del cantiere	vengono conservati dal committente dei lavori	sono tenuti chiusi in un luogo ben riparato perché non devono essere facilmente accessibili per evitare un uso improprio	se non omologati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non possono essere adoperati
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, in un piano di emergenza di un cantiere di bonifica	devono essere previste misure preventive e descritte in ciascuna area di intervento classificando le aree di rischio presenti nel cantiere	le misure preventive sono sempre le stesse per ciascun cantiere	non sono previste misure preventive	le misure preventive devono prevedere i giorni di festa in cui il cantiere rimarrà chiuso
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, l'addetto alla gestione delle emergenze in un cantiere di bonifica viene designato	dal datore di lavoro della ditta appaltatrice	dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	dall'organismo di vigilanza	dalla regione territorialmente competente
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, l'addetto alla gestione delle emergenze in caso di emergenza in un cantiere di bonifica	appena allertato di una emergenza deve prontamente attivare le procedure previste nel piano di emergenza ed evacuazione predisposto per il cantiere	deve informare immediatamente il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	deve avviarsi velocemente verso l'uscita del cantiere	deve informare immediatamente l'Albo nazionale gestori ambientali territorialmente competente
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, l'addetto alla gestione delle emergenze in caso di emergenza in un cantiere di bonifica	accertata la natura dell'emergenza, deve chiamare immediatamente i soccorsi adeguati alla necessità emergente	deve informare dell'emergenza il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	deve informare dell'emergenza il committente	deve chiudere le porte del cantiere per evitare che i lavoratori si disperdano
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, l'elenco dei numeri di telefono da chiamare in caso di necessità in un cantiere di bonifica deve essere esposto	principalmente nella baracca dell'ufficio di cantiere ed eventualmente in altri punti strategici del cantiere stesso da determinarsi all'atto della stesura del piano di emergenza	presso la sede legale della società committente i lavori di bonifica	presso l'Albo nazionale gestori ambientali territorialmente competente	mai nel cantiere
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	L'Addetto al servizio delle emergenze di un cantiere di bonifica amianto deve sempre avere con sé	istruzioni scritte con le principali nozioni di pronto intervento e primo soccorso	un misuratore di pressione arteriosa per le impellenti necessità	uno strumento di misura per misurare l'area in cui si è verificata l'emergenza	un termometro

5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	L'Addetto al servizio delle emergenze in un cantiere di bonifica amianto	deve garantire la presenza nel cantiere di bonifica sempre e comunque	deve imparare a memoria i nomi di tutto il personale che opera nel cantiere perché in caso di emergenza dovrà accertarsi della loro presenza nel punto di raccolta	può delegare ad altra persona il compito di addetto anche se priva di adeguata formazione	può essere presente per un'ora al giorno, all'apertura e alla chiusura del cantiere
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il Coordinatore per la Progettazione in sede di allestimento di un cantiere di bonifica deve	prevedere un numero sufficiente a fronteggiare eventuali emergenze di cassette di pronto soccorso	deve valutare la professionalità dei lavoratori ammessi a frequentare il cantiere	non deve chiedere nulla	richiedere lo stato di salute di tutti i lavoratori da trasmettere al committente
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il DI 26.10.1995, nella valutazione del rischio da esposizione ad amianto, il datore di lavoro deve tenere conto dei rischi dovuti	alla polvere proveniente dall'amianto e dai MCA (materiali contenenti amianto)	alla mancata lavorazione di MCA (materiali contenenti amianto)	alla polvere aerodispersa	dagli agenti chimici contenuti nei pannelli di amianto
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità del lavoratore, dove il valore limite di esposizione all'amianto non è superato nell'aria dell'ambiente di lavoro il datore di lavoro	non presenta una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio	presenta una notifica al comune	non presenta una notifica al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	presenta una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità del lavoratore, dove il valore limite di esposizione all'amianto non è superato nell'aria dell'ambiente di lavoro, per l'attività di incapsulamento di MCA (materiali contenenti amianto) che si trovano in buono stato il datore di lavoro	non presenta una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio	presenta una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio	presenta una notifica al comune	non presenta una notifica al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro effettua una nuova valutazione del rischio di esposizione del lavoratore di un cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto)	ogni qualvolta si verificano modifiche che possono comportare un mutamento significativo dell'esposizione dei lavoratori all'amianto	quando lo richiede il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	quando il lavoratore manifesta problemi di salute	quando il lavoratore inizia a respirare male perché ha inalato forti quantità di amianto
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il D.lgs. n. 152/2006, in caso di avvenuto superamento delle CSC (concentrazioni soglia di contaminazione), il responsabile dell'inquinamento deve darne immediata notizia	al comune e alle province competenti per territorio	alla Procura della Repubblica	alla Protezione civile	alla Azienda sanitaria locale
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Con il termine amianto, secondo il D.lgs. n. 81/2008, sono designati	sei silicati fibrosi	tre silicati fibrosi	quindici silicati fibrosi	un silicato fibroso
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, nelle attività lavorative che comportano per i lavoratori un'esposizione ad amianto, è necessario	l'uso di un dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie	la definitiva sospensione di qualsiasi attività lavorativa	un fazzoletto sulla bocca	una mascherina
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro redatto dal datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di rimozione dell'amianto, deve prevedere	le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno	solo la protezione dall'ambiente esterno	le misure necessarie a polverizzare i materiali	solo le lavorazioni manuali da effettuare
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, possono lavorare nella rimozione e smaltimento dell'amianto	i lavoratori che hanno seguito corsi di formazione professionale sulla rimozione, smaltimento dell'amianto	nessun lavoratore al di sotto dei 40 anni anche se ha frequentato corsi professionali specifici	i lavoratori che hanno esperienza anche senza corsi professionali nell'ambito della rimozione e smaltimento dell'amianto	nessun lavoratore sopra ai 55 anni
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, i lavoratori addetti alla rimozione dell'amianto, prima di essere adibiti allo svolgimento dei suddetti lavori e periodicamente, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria	ogni tre anni	ogni anno	dopo ogni lavoro effettuato a contatto con l'amianto	ogni 10 anni
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il lavoro può proseguire in una zona interessata da superamento del valore limite di esposizione per l'amianto	nel caso in cui il datore di lavoro individui le cause del superamento e adotti le misure appropriate per ovviare alla situazione	in nessun caso	solo se i lavoratori si assumono, con dichiarazione sottoscritta, tutta la responsabilità delle conseguenze sulla propria salute	a discrezione del datore di lavoro

6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, quando si parla di Esposizioni Sporadiche di Debole Intensità (EEDI) ci si riferisce	all'attività effettuata per un massimo di 60 ore l'anno, per non più di 4 ore per singolo intervento, per non più di 2 interventi al mese e corrisponda a un massimo livello di esposizione a fibre di amianto pari a 10 ff/l calcolate rispetto a un periodo di 8 ore	all'attività effettuata per un massimo di 600 ore l'anno, per non più di 40 ore per singolo intervento, per non più di 10 interventi al mese	all'attività che è effettuata per un massimo di 6 ore l'anno, per non più di una ora per singolo intervento	quando l'attività lavorativa si svolge continuamente, per tutto l'anno, in ambienti esposti a fibre di amianto
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, per rischi interferenti si intendono	tutti i rischi derivanti da interferenze correlati all'affidamento di attività ad appaltatori e lavoratori autonomi all'interno dell'Azienda o dell'unità produttiva, evidenziati nel DUVRI	tutti i rischi	quelli specifici propri degli appaltatori o dei lavoratori autonomi affidatari di attività interferenti	quelli specifici propri dell'attività del committente
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, se durante il monitoraggio ambientale dovessero emergere concentrazioni di amianto nell'aria superiori al limite fissato, il datore di lavoro deve informare	i lavoratori coinvolti	l'istituto nazionale per la previdenza sociale	immediatamente l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente	l'ufficio risorse umane della sua azienda
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il DM 6.9.1994, in presenza di amianto la tuta monouso in Tyvek con cappuccio deve garantire una protezione tipo	6	4	0	5
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, prima dell'esposizione alla polvere di amianto, il lavoratore deve effettuare come accertamento specifico un esame	del torace	dell'udito	del sangue	delle urine
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il documento di notifica redatto dal datore di lavoro per un cantiere di bonifica amianto deve contenere	almeno una descrizione sintetica dell'ubicazione del cantiere, dei tipi e quantitativi di amianto manipolati nonché delle attività e procedimenti applicati	informazioni su quante bonifiche amianto ha eseguito l'azienda	tutte le bonifiche amianto a cui hanno partecipato tutti i lavoratori	informazioni sullo stato dei lavoratori
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro effettua una nuova notifica	ogni qualvolta una modifica delle condizioni di lavoro possa comportare un aumento significativo dell'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto	quando si ammalano tutti i lavoratori	quando viene denunciato all'Autorità Giudiziaria	quando si ammalano un lavoratore
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, la copia del piano dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto deve essere presentata all'organo di vigilanza	30 giorni prima dell'inizio dei lavori	1 giorno prima dell'inizio dei lavori	100 giorni prima dell'inizio dei lavori	10 giorni prima dell'inizio dei lavori
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, la notifica preliminare deve essere trasmessa, prima dell'inizio dei lavori, dal Responsabile dei Lavori o dal committente,	all'Azienda sanitaria locale e alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti	all'Ufficio Tecnico Comunale	all'impresa	all'Ufficio delle Poste e Telecomunicazioni
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, se il lavoratore non espone apposita tessera di riconoscimento, la sanzione prevista per il datore di lavoro e il dirigente è	la sanzione amministrativa pecuniaria	un'ammenda	nessuna	solo arresto
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro deve conservare la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore	dieci anni cessato il rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro	fino al termine dei lavori	per un anno	per cinque anni
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, le figure con compiti specifici necessari per evitare infortuni nominate dal titolare dell'impresa appaltatrice sono il	Responsabile del Servizio prevenzione e protezione, il Responsabile dei lavoratori per la sicurezza e il Responsabile per le emergenze	coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e l'RSPP	Direttore dei lavori	coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, in Italia gli Organismi di Vigilanza nei cantieri comprendono, oltre alla Polizia giudiziaria, in genere, ai Vigili del fuoco e all'ARPA (Agenzia regionale per l'ambiente)	ASL- SPISAL, DPL, INAIL - ISPESL	INPS	Ufficio del registro	Vigili urbani
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, in caso di violazione di natura penale gli ispettori trasmettono la notizia di reato	alla Procura	ai Carabinieri	al comune territorialmente competente	alla Pretura
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, un apparecchio di sollevamento materiali deve essere sottoposto a verifiche periodiche	se solleva carichi superiore a 2 quintali	mai	sempre	se solleva carichi superiore a 2 tonnellate

6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il Comitato Paritetico Territoriale ha la funzione di	effettuare la formazione sulla sicurezza del lavoro e attività formativa	vigilare sui contratti collettivi di lavoro	effettuare controlli in materia tributaria	vigilare sulle norme in materia di sicurezza
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, laddove l'organo di vigilanza emetta una contravvenzione per irregolarità accertata, il datore di lavoro può ottenere l'estinzione del reato	mediante l'adempimento della prescrizione impartita e il pagamento della sanzione	mediante regolarizzazione, con qualsiasi strumento, della situazione accertata	attraverso una dichiarazione a verbale in fase di accertamento	mediante il solo adempimento della prescrizione impartita
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali possono adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale qualora riscontrino	personale irregolare oltre il 20% del totale e per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro	irregolarità sul cantiere	personale irregolare oltre il 50% del totale e per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro	reiterate violazioni su tempi e orario di lavoro
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore deve essere conservata dal datore di lavoro	per dieci anni	per sei mesi	per un anno	fino al termine dei lavori
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, trenta giorni prima dell'inizio dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto deve essere inviata all'organo di vigilanza copia del piano di lavoro	VERO	vero, ma solo se la matrice di amianto da rimuovere è in forma solida	falso, la copia del piano va presentato un giorno prima dell'inizio dei lavori	FALSO
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità del lavoratore, dove il valore limite di esposizione all'amianto non è superato nell'aria dell'ambiente di lavoro, durante attività di confinamento di MCA (materiali contenenti amianto) che si trovano in buono stato il datore di lavoro	non presenta una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio	presenta una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio	presenta una notifica al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	presenta una notifica al comune
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano operativo di sicurezza è	il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro	un dispositivo di protezione individuale	redatto dall'unità sanitaria locale più vicina al cantiere	redatto dal responsabile della sicurezza e della prevenzione
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il committente designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori	nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea	solo nel caso in cui in cantiere sia prevista la presenza di più imprese contemporaneamente	sempre	solo in presenza del rischio dovuto alle polveri di amianto
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini/ giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici viene verificata	mediante presentazione da parte del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro	non è necessario dimostrare alcuna idoneità tecnico-professionale	mediante presentazione da parte dell'impresa di un curriculum dei lavori eseguiti	mediante la sola presentazione del documento unico di regolarità contributiva
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese contemporaneamente, il committente deve designare	il coordinatore per l'esecuzione dei lavori	un unico progettista	un solo ufficio del personale	un unico medico
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il piano di Coordinamento e di sicurezza è redatto	dal coordinatore della progettazione	dal responsabile di cantiere	dal committente	dall'impresa
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, nei casi in cui è previsto dalla legge, la notifica preliminare deve essere trasmessa dal committente o dal Responsabile dei Lavori, prima dell'inizio dei lavori,	all'Azienda sanitaria locale e alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti	all'Ufficio Tecnico Comunale	all'impresa	all'Ufficio delle Poste e Telecomunicazioni
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il piano di sicurezza e Coordinamento viene trasmesso	a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori	al coordinatore per la progettazione e al coordinatore per l'esecuzione dei lavori	alla sola impresa appaltatrice	all'Ufficio tecnico comunale

6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, i progetti di messa in sicurezza operativa, riguardante i siti contaminati, devono essere accompagnati da	accurati piani di monitoraggio dell'efficacia delle misure adottate	una comunicazione al datore di lavoro	una indagine preliminare del superamento delle soglie di inquinamento	nessun provvedimento
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro deve prevedere	le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno	le misure necessarie a polverizzare i materiali	solo le lavorazioni manuali da effettuare	solo la protezione dall'ambiente esterno
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il DUVRI è il Documento Unico di	Valutazione dei Rischi da Interferenze	Valore dei Rischi Incidentali	Valutazione dei Rischi Incidentali	Valutazione dei Rischi Incrementali
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze è redatto	dal datore di lavoro committente	dal Responsabile di cantiere	sia dall'impresa appaltatrice che dal datore di lavoro in maniera indipendente fra loro	dall'impresa appaltatrice
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze è obbligatorio	in caso di affidamento di lavori all'impresa appaltatrice da svolgersi all'interno della propria azienda	nell'affidamento di lavori intellettuali	in ogni caso in cui vi è una mera fornitura senza installazione	se lo decide il medico competente
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro in caso di affidamento di lavori a imprese appaltatrici all'interno della propria azienda	fornisce alle imprese dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui devono operare e sulle misure di prevenzione e protezione adottate	fornisce solo una planimetria della propria azienda	non fornisce informazioni sui rischi specifici esistenti	fornisce alle imprese informazioni generali sulla propria azienda
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Per la misurazione delle fibre aerodisperse di amianto, ai sensi dell'Allegato 1 del DM 6 settembre 1994, è preferibile utilizzare membrane filtranti con un	basso valore di sostanze interferenti	assorbimento delle sostanze interferenti	alto valore di sostanze interferenti	desorbimento termico delle di sostanze interferenti
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Per la misurazione delle fibre aerodisperse di amianto con membrane filtranti con basso valore di sostanze interferenti, ai sensi dell'Allegato 1 del DM 6 settembre 1994, si utilizza un porta membrana in	alluminio dal diametro di 25 mm, cordata di un adattatore cilindrico della misura di circa 4/5 cm	ferro dal diametro di 1.000 mm, cordata di un adattatore cilindrico della misura di circa 4/5 cm	nichel dal diametro di 5 metri, cordata di un adattatore cilindrico della misura di circa 4/5 cm	potassio dal diametro di 25 metri cordata di un adattatore cilindrico della misura di circa 4/5 cm
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il DM 6.9.1994, il filtro a cassetta per il campionamento delle fibre aerodisperse di amianto è costituito	da una membrana filtrante, inserita su un supporto in cellulosa (PAD) e alloggiata in un porta filtro "monouso" in plastica conduttiva di colore nero	da una black box in cui è riposto il filtro "monouso" in plastica conduttiva di colore nero	da una membrana assorbente e rilasciante, inserita su un supporto in cellulosa (PAD) e alloggiata in un porta filtro "monouso" in plastica conduttiva di colore nero	solo da un porta filtro "monouso" in plastica conduttiva di colore nero
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il DM 6.9.1994, la tipologia del campionamento per la misurazione delle fibre aerodisperse di amianto è	ambientale e personale	del suolo e dell'acqua	solare	fisico e psicologico
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Nel campionamento personale per la misurazione delle fibre aerodisperse di amianto, ai sensi dell'Allegato 1 del DM 6 settembre 1994, è meglio utilizzare un campionatore con	buone capacità di compensazione sulle perdite di carico (almeno 1.000 mm/H2O), in modo da effettuare campionamenti anche nelle condizioni più difficili e con alte concentrazioni di polverosità	limitate capacità di compensazione sulle perdite di carico (almeno 1.000 mm/H2O)	poche capacità di assorbimento sulle perdite di carico (almeno 100 mm/H2O)	nessuna capacità di compensazione sulle perdite di carico (almeno 1.000 mm/H2O)
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il DM 6.9.1994, ai fini della determinazione quantitativa delle varie forme di amianto le tecniche analitiche microscopiche-ottiche permettono di	distinguere tra le varietà asbestiformi e quelle non asbestiformi di uno stesso minerale ma forniscono dati solo in termini di numero di fibre presenti in un campione	permettono di quantificare e correggere l'assorbimento dei raggi ultravioletti da parte del campione di fibre aerodisperse di amianto	quantificare e correggere in maniera semplice l'effetto di assorbimento dei raggi X da parte del campione di fibre aerodisperse di amianto	assorbire un maggior numero di fibre aerodisperse togliendole all'ambiente di lavoro
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il DM 6.9.1994, la misura della contaminazione da amianto in un ambiente è effettuata con diverse metodologie di prelievo e analisi, la più comune di queste è quella della MOCF Microscopia	ottica in contrasto di fase	a raggi X in contrasto di fase	a infrarossi in contrasto di fase	termometrica in contrasto di fase

6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il DM 6.9.1994, il quantitativo di fibre di amianto disperse nell'aria cui si fa solitamente riferimento per la determinazione della contaminazione ambientale nelle postazioni di vita o di lavoro è dato dal rapporto di concentrazione, che esprime il numero di	fibre di amianto presenti in un volume d'aria prestabilito	fibre di amianto presenti in un volume di gas prestabilito	fibre di amianto presenti in un volume di acqua prestabilito	litri di aria respirati presenti in un volume prestabilito
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il DM 6.9.1994, il campionamento per la successiva analisi attraverso il Microscopio ottico in contrasto di fase viene eseguito effettuando un prelievo di aria per	aspirazione con filtrazione su un'apposita membrana	aspirazione con filtrazione su un'apposita guaina	aspirazione con filtrazione su un'apposita garza tessile	assorbimento
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il DM 6.9.1994, per le successive analisi in laboratorio la membrana utilizzata per il campionamento di fibre aerodisperse di amianto viene	trattata per essere esaminata al microscopio in contrasto di fase, dove si procede a un conteggio delle fibre depositate. Il risultato del conteggio, rapportato al volume d'aria prelevato, fornisce il valore di concentrazione ricercato	miscelata in ambiente chiuso con altre fibre di amianto	bagnata con soluzioni saline	riscaldata termicamente
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il valore limite di contaminazione di un determinato inquinante è un valore al quale si ritiene che la popolazione considerata possa rimanere esposta	senza incrementare in maniera significativa, o socialmente accettabile, la probabilità di ammalarsi a causa dell'esposizione all'agente considerato	in via accidentale	solo in via straordinaria	riportando gravi malattie
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il DM 6.9.1994, le fibre di amianto regolamentate sono quelle particelle fibrose aventi lunghezza maggiore di	5 micron, diametro inferiore a 3 micron e il rapporto di allungamento maggiore di 3	5 metri, diametro inferiore a 3 metri e il rapporto di allungamento maggiore di 3	5 dm, diametro inferiore a 3 dm e il rapporto di allungamento maggiore di 3	5 cm, diametro inferiore a 3 cm e il rapporto di allungamento maggiore di 3
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, se nelle operazioni di rimozione dell'amianto è previsto il superamento dei limiti di esposizione, occorre	provvedere alla realizzazione di un confinamento artificiale	avvisare il datore di lavoro	non aprire il cantiere	avvisare il Pronto Soccorso
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, gli oggetti inamovibili presenti nell'area di un cantiere in cui è previsto il confinamento statico per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) devono essere	completamente ricoperti con fogli di plastica di spessore adeguato e accuratamente sigillati sul posto prima dell'inizio dei lavori	rimossi prima della fine dei lavori	lavati	lasciati scoperti
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi dell'Allegato del DM 6 settembre 1994, le armature dell'illuminazione presenti nell'area di un cantiere in cui è previsto il confinamento statico per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) devono essere	bonificate mediante rimozione, incapsulate o confinate	lasciate scoperte	rimosse prima della fine dei lavori	lavate
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il DM 6.9.1994, tutti gli equipaggiamenti di ventilazione e riscaldamento presenti in un cantiere in cui è previsto il confinamento statico per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) devono essere	asportati, puliti e tolti dalla zona di lavoro prima dell'inizio dei lavori	rimossi prima della fine del lavoro	lavati	lasciati scoperti
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il DM 6.9.1994, tutti i filtri dei sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento presenti nell'area di un cantiere in cui è previsto il confinamento statico per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto)	devono essere rimossi e posti in sacchi sigillati di plastica per essere smaltiti come rifiuti contenenti amianto. I filtri permanenti vanno puliti a umido e reinstallati	non devono essere toccati dagli addetti specializzati	devono essere rimossi dopo la fine dei lavori	devono essere lasciati scoperti
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il DM 6.9.1994, tutte le aperture di ventilazione, le attrezzature fisse e radiatori presenti nel cantiere in cui è previsto il confinamento statico per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) devono essere	sigillati sul posto, uno per uno, con fogli di plastica chiusi da un nastro adesivo fino a che il lavoro, pulizia compresa, non sarà completato	lavati prima dell'inizio dei lavori	rimossi dopo la fine dei lavori	lasciati scoperti
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il DM 6.9.1994, il pavimento dell'area di lavoro in un cantiere in cui è previsto il confinamento statico per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) deve essere	ricoperto con uno o più fogli di polietilene di spessore adeguato	totalmente rimosso dopo la fine dei lavori	lasciato scoperto	lavato prima dell'inizio dei lavori
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il DM 6.9.1994, le pareti della zona di lavoro in un cantiere in cui è previsto il confinamento statico per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) devono essere	ricoperte con fogli di polietilene di spessore adeguato e sigillate sul posto con nastro a prova di umidità	lasciate scoperte	lavate prima dell'inizio dei lavori	rimosse dopo la fine dei lavori

6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il DM 6.9.1994, le barriere di fogli di plastica installate nel cantiere in cui è previsto il confinamento statico per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto)	vanno mantenute durante tutta la preparazione del lavoro e bisognerà effettuare ispezioni periodiche per assicurare che le barriere siano funzionanti	devono essere periodicamente lavate durante i lavori	devono essere rimosse prima dell'inizio dei lavori	devono essere rimosse prima della fine dei lavori di rimozione dei MCA
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il DM 6.9.1994, tutti i cavedi e le altre possibili comunicazioni per il passaggio cavi in un cantiere in cui è previsto il confinamento statico per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) devono essere	individuati e sigillati	lasciati aperti	periodicamente lavati durante i lavori	rimossi prima dell'inizio lavoro
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il DM 6.9.1994, i fori e le fessure presenti nella zona di lavoro in un cantiere in cui è previsto il confinamento statico per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto)	vanno tamponati con silicone o schiume espansive	devono essere rimossi dopo l'inizio dei lavori	devono essere allargati qualora di piccole dimensioni per lasciar passare l'aria esterna	devono essere lasciati aperti
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il DM 6.9.1994, nel caso in cui il cantiere per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) venga realizzato all'interno di un edificio, le porte e le finestre presenti	vanno sigillate applicando prima nastro adesivo sui bordi e coprendole successivamente con un telo di polietilene di superficie più estesa delle aperture	devono essere lavate quotidianamente	devono essere sempre lasciate aperte per far circolare l'aria esterna	devono essere rimosse prima dell'inizio dei lavori
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il DM 6.9.1994, nell'area di cantiere che prevede il confinamento statico per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), deve essere predisposta	un'uscita di sicurezza per consentire una rapida via di fuga, realizzata con accorgimenti tali da non compromettere l'isolamento dell'area di lavoro	la baracca del Responsabile di cantiere	una sala mensa per gli operai specializzati	una sala riposo per gli operai specializzati
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il DM 6.9.1994, nell'area di cantiere che prevede il confinamento statico per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) deve essere	installato un impianto temporaneo di alimentazione elettrica, di tipo stagno e collegato alla messa a terra	predisposta una sala mensa per gli operai specializzati	predisposta una sala riposo per gli operai specializzati	predisposta la baracca del responsabile di cantiere
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il DM 6.9.1994, per realizzare un efficace isolamento dell'area di lavoro di un cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) è necessario	è necessario anche l'impiego di un sistema di estrazione dell'aria che metta in depressione il cantiere di bonifica rispetto all'esterno (confinamento dinamico)	inserire all'interno del cantiere tutti i locali necessari agli operatori (es. bagni, sala riposo, sala mensa, infermeria)	recintare il perimetro del cantiere con filo elettrico	prevedere un allarme acustico antintrusione
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il DM 6.9.1994, il sistema di estrazione di un confinamento dinamico realizzato per un cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) deve garantire	un gradiente di pressione tale che si verifichi un flusso d'aria dall'esterno verso l'interno del cantiere in modo da evitare qualsiasi fuoriuscita di fibre	che non si verifichi un flusso d'aria dall'esterno verso l'interno ma solo dall'interno verso l'esterno del cantiere in modo da far fuoriuscire le fibre	che ci sia un continuo flusso d'aria dall'interno verso l'esterno	che i lavoratori escano dall'area di cantiere entro l'orario di lavoro
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il DM 6.9.1994, il sistema di estrazione di un confinamento dinamico realizzato per un cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) garantisce	il rinnovamento dell'aria e riduce la concentrazione delle fibre di amianto aerodisperse all'interno dell'area di lavoro	che i lavoratori escano dall'area di cantiere entro l'orario di lavoro	che non si verifichi un flusso d'aria dall'esterno verso l'interno ma solo dall'interno verso l'esterno del cantiere in modo da far fuoriuscire le fibre	che ci sia un continuo flusso d'aria dall'interno verso l'esterno
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il DM 6.9.1994, l'uscita del sistema di aspirazione nell'area di cantiere che prevede il confinamento dinamico per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) deve	attraversare le barriere di confinamento; l'integrità delle barriere deve essere mantenuta sigillando i teli di polietilene con nastro adesivo intorno all'estrattore o al tubo di uscita	attraversare tutto il cantiere e le barriere fisiche devono essere lasciate aperte	arrivare fino agli spogliatoi del cantiere e le barriere fisiche devono essere lasciate aperte	arrivare fino alla portineria e le barriere fisiche devono essere lasciate aperte
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il DM 6.9.1994, l'aria aspirata dagli estrattori nell'area di cantiere che prevede il confinamento dinamico per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) deve essere	efficacemente filtrata con filtro assoluto HEPA prima di essere emessa all'esterno del cantiere	passata ai raggi infrarossi	soggetta a lavaggio termico	rilasciata all'esterno in modo da disperdere le fibre
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il DM 6.9.1994, gli estrattori del sistema di aspirazione nell'area di un cantiere che prevede il confinamento dinamico per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) devono essere muniti di	un filtro HEPA	raggi infrarossi	una garza sterile	un segnalatore acustico
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il DM 6.9.1994, gli estrattori del sistema di aspirazione nell'area di un cantiere che prevede il confinamento dinamico per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) devono essere messi in funzione	prima che i MCA (materiali contenenti amianto) vengano manomessi	dopo ciascun turno di lavoro	alla fine della giornata di lavoro	alla chiusura del cantiere

6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il DM 6.9.1994, nel confinamento dinamico per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), gli estrattori del sistema di aspirazione devono funzionare ininterrottamente 24 ore su 24	VERO	falso, è sufficiente che funzionino solo 12 ore al giorno	FALSO	falso, è sufficiente che funzionino solo 8 ore al giorno
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il DM 6.9.1994, gli estrattori del sistema di aspirazione dell'area di cantiere che prevede il confinamento dinamico per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) servono	a mantenere il confinamento dinamico fino a che la decontaminazione dell'area di lavoro non sia completa	a immettere aria e ossigeno	per avvisare il personale del fine turno	per trattare i MCA (materiali contenenti amianto)
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il DM 6.9.1994, nel confinamento dinamico per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), in caso di interruzione di corrente elettrica che provochi l'arresto degli estrattori del sistema di aspirazione l'attività	di rimozione dei MCA (materiali contenenti amianto) deve essere interrotta	può continuare purché vengano indossati DPI nuovi ogni ora	può continuare purché vengano indossati i DPI	di rimozione dei MCA (materiali contenenti amianto) deve continuare in attesa che riprenda la corrente
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il DM 6.9.1994, tutti i materiali di amianto rimossi e caduti all'interno dell'aria di lavoro di un cantiere per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) devono essere	insaccati finché sono umidi	portati fuori dal cantiere	accatastati in una parte del cantiere	bruciati all'interno del cantiere
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il DM 6.9.1994, nel confinamento dinamico per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), per determinare quando i filtri dell'estrattore del sistema di aspirazione devono essere sostituiti	l'estrattore deve essere provvisto di un manometro che consenta di determinare quando i filtri devono essere sostituiti	non esistono tecniche ma serve solo il controllo visivo dell'addetto specializzato	l'estrattore deve essere munito di un sistema di allerta ottico che proietti sul pavimento l'avviso del cambio filtri	l'estrattore deve avere un segnalatore acustico che avvisi della sostituzione dei filtri
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il DM 6.9.1994, nel confinamento dinamico per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), il cambio filtri dell'estrattore del sistema di aspirazione deve avvenire	all'interno dell'area di lavoro, a opera di personale munito di mezzi di protezione individuale per l'amianto	in qualsiasi luogo, purché a opera del datore di lavoro	all'esterno dell'area di lavoro	in qualsiasi luogo, purché a opera di personale non munito di DPI
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il DM 6.9.1994, nel confinamento dinamico per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), i filtri usati dell'estrattore del sistema di aspirazione devono essere	insaccati e trattati come rifiuti contaminati da amianto	riutilizzati in altre aree	lavati	trattati come rifiuti urbani
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il DM 6.9.1994, il sistema di decontaminazione del personale del cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) è composto da	4 zone distinte	10 zone distinte	8 zone distinte	18 zone distinte
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il DM 6.9.1994, le zone del sistema di decontaminazione del personale del cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) sono	locale equipaggiamento, locale doccia, chiusa d'aria e locale incontaminato	locale riposo, locale doccia, locale mensa e zona estrazione	zona estrazione e locale freddo	locale incontaminato e spogliatoio
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il DM 6.9.1994, il locale equipaggiamento del sistema di decontaminazione del personale del cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) ha	due accessi, uno adiacente all'area di lavoro e l'altro adiacente al locale doccia	un solo accesso dall'area di lavoro	un solo accesso alla doccia	quattro accessi, due dall'area di lavoro gli altri due dal locale mensa
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il DM 6.9.1994, il locale doccia del sistema di decontaminazione del personale del cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto)	è accessibile dal locale equipaggiamento e dalla chiusa d'aria e contiene una doccia con acqua calda e fredda ed è dotato ove possibile di servizi igienici	ha un solo accesso alla doccia	ha un solo accesso dall'area di lavoro	ha quattro accessi, due dall'area di lavoro gli altri due dal locale refettorio
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il DM 6.9.1994, la chiusa d'aria del sistema di decontaminazione del personale del cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) è realizzata tra il locale	doccia e il locale spogliatoio incontaminato	doccia e il locale equipaggiamento	riposo e il locale spogliatoio incontaminato	lavoro e il locale refettorio
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il DM 6.9.1994, il locale incontaminato del sistema di decontaminazione del personale del cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto)	ha un accesso dall'esterno e una uscita attraverso la chiusa d'aria. Il locale deve essere munito di armadietti per consentire agli operai di riporre gli abiti dall'esterno	è realizzato tra il locale lavoro e il locale chiusa d'aria	è realizzata tra il locale doccia e il locale equipaggiamento	è realizzato tra il locale riposo e il locale doccia

6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il DM 6.9.1994, per le zone al di fuori dell'area di lavoro del cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), contaminate da polvere o residui conseguenti al lavoro fatto, deve essere fatta giornalmente fatta la pulizia con	aspirazione a secco o con metodo a umido	le ramazze	l'estrattore della camera di decontaminazione	asfaltatura dedicata
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il DM 6.9.1994, per poter accedere all'area di lavoro del cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), ciascun operaio deve	togliere gli indumenti nel locale spogliatoio incontaminato e indossare un respiratore dotato di filtri efficienti e indumenti protettivi, prima di accedere alla zona di equipaggiamento e accesso all'area di lavoro	togliere il respiratore	fare la doccia	spegnere la sigaretta o il cellulare,
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, i DPI (dispositivi di protezione individuale) da utilizzare in un cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) devono essere definiti sulla base	del rischio di diffusione di fibre connesso all'attività svolta nel cantiere	dell'anzianità lavorativa	della cartella sanitaria	dell'età dei lavoratori
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, i DPI (dispositivi di protezione individuale) da utilizzare in un cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) vanno indossati	negli appositi spogliatoi prima di accedere alla zona contaminata o potenzialmente contaminata	durante l'attività di bonifica	a casa prima di andare al lavoro	al termine della giornata lavorativa
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi del DM 6.9.1994, i DPI (dispositivi di protezione individuale) da utilizzare in un cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) possono essere	monouso o riutilizzabili	a uso interno e a uso esterno	ad uso primario o a uso secondario	a doppio uso o a uso interno
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi del DM 6.9.1994, i DPI (dispositivi di protezione individuale) monouso al termine dell'attività giornaliera in un cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto)	devono essere sostituiti e gestiti come rifiuti	possono essere raccolti e utilizzati per altri lavori	possono essere messi nei cassonetti per i rifiuti urbani	possono essere scambiati tra lavoratori dello stesso cantiere
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi del DM 6.9.1994, i DPI (dispositivi di protezione individuale) riutilizzabili al termine del turno di lavoro in un cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto)	saranno recuperati per la necessaria decontaminazione	possono essere messi nei cassonetti per i rifiuti urbani	possono essere raccolti e utilizzati per altri lavori	possono essere scambiati tra lavoratori dello stesso cantiere
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi del DM 6.9.1994, i DPI (dispositivi di protezione individuale) monouso al termine del loro utilizzo in un cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) sono assimilabili a rifiuti	contenenti amianto	assimilati agli urbani	artigianali	urbani
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi del DM 6.9.1994, i DPI (dispositivi di protezione individuale) da utilizzare in un cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) sono i mezzi protettivi	delle vie respiratorie e abbigliamento protettivo	del torace e degli arti inferiori	degli occhi e della testa	delle mani e dei piedi
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi dell'Allegato 4 del DM 6 settembre 1994, i respiratori utilizzati come DPI (dispositivi di protezione individuale), si distinguono in respiratori	autonomi con bombola di aria o di ossigeno compressi (autorespiratori) e respiratori isolati non autonomi (a presa d'aria esterna o ad adduzione di aria compressa)	interni e in respiratori esterni	primari e in respiratori secondari	di prima fase e in respiratori di seconda fase
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi dell'Allegato 4 del DM 6 settembre 1994, i respiratori a filtro come DPI (dispositivi di protezione individuale) del lavoratore di un cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto)	sono in grado di rimuovere una limitata concentrazione di contaminanti dall'aria il ricorso a respiratori isolanti consente di raggiungere valori del fattore di protezione nominale sino a 10.000 fibre/cm	assorbono le fibre aerodisperse	possono essere utilizzati solo per due ore	devono lavorare in ambienti senza ossigeno
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi del DM 6.9.1994, nei respiratori a filtro come DPI (dispositivi di protezione individuale) del lavoratore di un cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto)	l'aria da inspirare passa attraverso un filtro che trattiene le fibre di amianto	l'aria da inspirare passa attraverso convertitore respiratorio	le fibre di amianto vengono respirate	l'aria da inspirare non passa attraverso un filtro bensì attraverso una guaina che trattiene le fibre di amianto
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi del DM 6.9.1994, nella manipolazione di MCA (materiali contenenti amianto) devono essere utilizzati come DPI (dispositivi di protezione individuale) filtri	antipolvere di alta efficienza classe P3	di policarbonato	antipolvere di media efficienza	antipolvere di bassa efficienza

6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi del DM 6.9.1994, se durante l'attività di manipolazione dell'amianto in un cantiere di bonifica ci sono anche gas devono essere utilizzati come DPI (dispositivi di protezione individuale) filtri	combinati con protezione antipolvere P3	monodose	monostadio	secondari
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi dell'Allegato 4 del DM 6 settembre 1994, i filtri utilizzati per i DPI (dispositivi di protezione individuale) protettivi delle vie respiratorie utilizzati in un cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) sono di tipo	autonomo o non autonomo	inverso	primario e secondario	interno ed esterno
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi del DM 6.9.1994, i respiratori a filtro utilizzati come DPI (dispositivi di protezione individuale) delle vie respiratorie in un cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) sono suddivisi in respiratori	a semimaschera, a maschera intera e a cappuccio o elmetto	bifacciali e monofacciali	a conduzione primaria e a conduzione secondaria	a primo stadio e a secondo stadio
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi del DM 6.9.1994, i respiratori a maschera intera utilizzati come DPI (dispositivi di protezione individuale) delle vie respiratorie in un cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto)	assicurano anche la protezione degli occhi, fornendo un grado di protezione più elevato di quello a semimaschera	lavorano utilizzando uno stadio secondario d'aria e idrogeno e pertanto possono lavorare in condizioni di carenza di ossigeno	lavorano a pressione positiva	lavorano lasciando scoperti gli occhi e possono lavorare in condizioni di carenza di ossigeno
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi dell'Allegato 4 del DM 6 settembre 1994, le caratteristiche tecniche dei respiratori da utilizzare per le attività di bonifica come DPI (dispositivi di protezione individuale) sono contenuti	nelle norme tecniche EN	nella Direttiva europea in materia di amianto	nel Regolamento europeo sull'amianto	nella legislazione regionale
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, i respiratori autonomi utilizzati come DPI (dispositivi di protezione individuale) delle vie respiratorie in un cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto)	sono provvisti di una scorta separata di aria che consente all'operatore di non dipendere dall'atmosfera circostante e quindi possono essere utilizzati sia in atmosfere pericolose che in condizioni di carenza di ossigeno	sono sprovvisti di una scorta separata di aria e pertanto possono lavorare in condizioni di carenza di ossigeno	lavorano attraverso una presa di aria laterale e pertanto possono lavorare in condizioni di carenza di ossigeno	lavorano utilizzando uno stadio secondario d'aria e idrogeno e pertanto possono lavorare in condizioni di carenza di ossigeno
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi del DM 6.9.1994, lo scopo dell'abbigliamento protettivo utilizzato come Dispositivo di Protezione Individuale in un cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) è	quello di minimizzare il deposito delle fibre di amianto sulla pelle e sui capelli che possono costituire veicolo della diffusione delle fibre	quello di rilasciare il calore corporeo	quello di lasciare delle parti del corpo scoperte per consentire un maggior movimento	non lasciare traspirare la pelle
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi del DM 6.9.1994, lo scopo dell'abbigliamento protettivo utilizzato come Dispositivo di Protezione Individuale in un cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) è quello di	ridurre il più possibile le parti del corpo scoperte	impedire la traspirazione della pelle	lasciare delle parti del corpo scoperte per consentire una maggiore libertà di movimento	rilasciare il calore corporeo
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi del DM 6.9.1994, l'abbigliamento protettivo utilizzato come Dispositivo di Protezione Individuale in un cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) è generalmente costituito da una	tuta intera, soprascarpe, copristesta o cappuccio e guanti del tipo a perdere	garza coprente	guaina impermeabile	tuta in neoprene
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi del DM 6.9.1994, le giunzioni dell'abbigliamento protettivo utilizzato come Dispositivo di protezione individuale in un cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) devono essere	sigillate mediante nastratura adesiva	chiuse con spille	chiuse mediante cerniera	lasciate aperte
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi del DM 6.9.1994, sotto l'abbigliamento protettivo utilizzato come Dispositivo di protezione individuale in un cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) è necessario indossare	biancheria a perdere	una tuta in neoprene	nulla	una guaina impermeabile
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi del DM 6.9.1994, gli operatori di un cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) prima di indossare i DPI (dispositivi di protezione individuale) devono	togliersi qualsiasi oggetto non strettamente necessario all'attività di manipolazione	andare nel refettorio	fare colazione	andare ai servizi igienici

6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi del DM 6.9.1994, l'abbigliamento protettivo non riutilizzabile che i lavoratori indossano in un cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto)	deve essere catalogato con apposito codice EER (Elenco europeo dei rifiuti) identificativo, raccolto in apposito contenitore sigillato e gestito come un rifiuto speciale pericoloso	può essere depositato nei cassonetti per rifiuti urbani o assimilati presenti in cantiere	deve essere lavato e messo ad asciugare in apposita area	può essere portato a casa dal lavoratore pur un successivo uso (ad es. per il giardinaggio)
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi del DM 6.9.1994, nel cantiere di bonifica per la rimozione di MCA (materiali contenenti amianto), dopo l'allestimento e l'installazione dell'unità di decontaminazione, prima delle operazioni che comportano la manomissione dell'amianto, è	opportuno che i sistemi di confinamento siano collaudati mediante prove di tenuta	necessario rimuovere l'installazione	necessario rimuovere l'unità di decontaminazione	necessario testare i DPI in area contaminata
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi del DM 6.9.1994, la prova con fumogeni per il collaudo dei sistemi di confinamento del cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) consiste nel saturare, a estrattori spenti, l'area di lavoro con	un fumogeno e nell'osservare, dall'esterno del cantiere, le eventuali fuoriuscite di fumo	gas metano	gas volatili	radon
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi del DM 6.9.1994, durante la prova con fumogeno per il collaudo dei sistemi di confinamento del cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) occorre ispezionare	barriere di confinamento, perimetro esterno dell'edificio, piano sovrastante, a seconda delle situazioni	eventuali porte e finestre all'interno del cantiere	l'unità di decontaminazione	l'estrattore
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi del DM 6.9.1994, se emergono eventuali falle nella barriera di confinamento del cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) dopo la prova di tenuta con fumogeno	tutte le falle individuate vanno sigillate dall'interno	le falle individuate vanno segnalate con apposito cartello	tutte le falle individuate vanno sigillate dall'esterno	le falle individuate devono essere allargate
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi del DM 6.9.1994, la prova di collaudo della depressione per i sistemi di confinamento del cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) consiste nell'accendere gli estrattori, uno alla volta, e osservare	i teli di plastica delle barriere di confinamento che devono rigonfiarsi leggermente formando un ventre rivolto verso l'interno dell'area di lavoro	le barriere di confinamento: devono aprirsi	i teli di plastica delle barriere di confinamento: non deve verificarsi alcun movimento	i teli di plastica delle barriere di confinamento: questi devono sgonfiarsi immediatamente
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi del DM 6.9.1994, il test di collaudo della depressione per i sistemi di confinamento del cantiere di bonifica di materiali contenenti amianto deve essere effettuato in particolare	all'esterno del cantiere, in prossimità delle eventuali aperture per l'immissione passiva di aria e nei locali dell'unità di decontaminazione, in condizioni di quiete e durante l'apertura delle porte	nella camera di decontaminazione	all'interno del cantiere, in prossimità delle finestre	all'interno del cantiere
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi del DM 6.9.1994, la misura della depressione per i sistemi di confinamento del cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) può essere effettuata con un	manometro differenziale	barometro differenziale	termometro differenziale	anemometro differenziale
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi del DM 6.9.1994, nell'area di un cantiere per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) che prevede il confinamento dinamico i filtri dell'estrattore del sistema di aspirazione devono essere	insaccati e trattati come rifiuti contaminati da amianto	lavati	trattati come rifiuti urbani	riutilizzati in altre aree
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi del DM 6.9.1994, i MCA (materiali contenenti amianto) rimossi dall'area di lavoro del cantiere di bonifica devono essere	insaccati, catalogati con apposito EER (Elenco europeo dei rifiuti) e gestiti come rifiuti pericolosi	trattati come rifiuti urbani	lavati e portati in discarica	riutilizzati in altre aree
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi del DM 6.9.1994, durante i lavori di rimozione dei MCA (materiali contenenti amianto) in un cantiere di bonifica è necessario provvedere a	periodiche pulizie della zona di lavoro dal materiale di amianto	sostituire il Responsabile di cantiere	lavare i DPI (dispositivi di protezione individuale)	periodici lavaggi delle attrezzature
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi del DM 6.9.1994, la pulizia periodica e l'insaccamento dei materiali contenenti amianto impediscono	una concentrazione pericolosa di fibre disperse nell'area di cantiere	l'usura dei DPI (dispositivi di protezione individuale)	un accumulo di polveri e rifiuti che possono ostacolare le manovre di lavoro	l'usura del locale equipaggiamento
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi del DM 6.9.1994, tutto il materiale a perdere utilizzato nella zona di lavoro del cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) deve essere	imballato in sacchi di plastica sigillabili, etichettati con apposito codice EER (Elenco europeo dei rifiuti) e destinati alle operazioni di smaltimento	recuperato per essere destinati ad altri cantieri	lavato e asciugato	triturato direttamente nell'area di lavoro del cantiere

6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi del DM 6.9.1994, i sacchi contenenti tutto il materiale a perdere utilizzato nella zona di lavoro del cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) devono essere	identificati con etichette di segnalazione pericolo a norma di legge	lasciati nell'area di cantiere	di colore blu	inviati a recupero
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi del DM 6.9.1994, l'area di lavoro al termine della rimozione dei MCA (materiali contenenti amianto) deve essere	nebulizzata con acqua o una soluzione diluita di incapsulante in modo da abbattere le fibre aerodisperse	spazzata con ramazze	asfaltata nuovamente	lavata con agenti schiumogeni
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il DM 6.9.1994, conclusa l'operazione di pulizia dell'area di lavoro del cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), deve essere eseguito	un'ispezione visiva di tutta la zona di lavoro (incluse travi e impalcature) per assicurarsi che l'area sia sgombra da polvere	una specifica asfaltatura in materiale gommato	un incapsulamento della pavimentazione	un ulteriore lavaggio
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il DM 6.9.1994, in un cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), se dopo la seconda pulizia a umido sono visibili ancora dei residui, le superfici interessate devono essere nuovamente pulite	a umido perché le zone devono essere lasciate pulite a vista	con agenti schiumogeni	in qualsiasi modo	e incapsulate
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il DM 6.9.1994, l'imballaggio per i rifiuti contenenti amianto deve essere	effettuato con tutti gli accorgimenti atti a ridurre il pericolo di rotture accidentali e deve avere apposta etichettatura	realizzato in plastica ricoperta da catrame	realizzato in tessuto	realizzato in plastica biodegradabile
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il DM 6.9.1994, tutti i rifiuti derivanti dai lavori dei cantieri di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) devono essere	avviati al trasporto in doppio contenitore, imballando separatamente i rifiuti taglienti	avviati al trasporto in un singolo contenitore, imballando separatamente i rifiuti taglienti	avviati al trasporto in sacchi in plastica biodegradabile	imballati in sacchi di carta e avviati al trasporto
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il DM 6.9.1994, i sacchi per i rifiuti derivanti dai lavori dei cantieri di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) vanno riempiti	per non più di due terzi, in modo che il peso del sacco non ecceda i 30 kg	fino al massimo	fino ad arrivare a un peso minimo di 1.000 kg	fino a un terzo
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro redatto dal datore di lavoro deve contenere	le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno	le misure necessarie a polverizzare i materiali	solo la protezione dall'ambiente esterno	solo le lavorazioni manuali da effettuare
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, se in una zona interessata da un cantiere si registra un superamento del valore limite di esposizione per l'amianto, l'attività di bonifica	può proseguire se il datore di lavoro individua le cause del superamento e adotta le misure appropriate per ovviare alla situazione	può proseguire solo se i lavoratori si assumono, con dichiarazione sottoscritta, tutta la responsabilità delle conseguenze sulla propria salute	può proseguire se il datore di lavoro cambia gli operai addetti	non può proseguire e deve essere immediatamente chiuso il cantiere
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il casco di protezione, in caso di forte sollecitazione meccanica,	deve essere sostituito	deve essere sostituito solo se è stato deformato	non è necessario sostituirlo	va sostituito solo se presenta delle fratture visibili
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, gli otoprotettori sono obbligatori quando	il rumore istantaneo è maggiore di 85 dB e il rumore medio giornaliero è maggiore di 80 dB	si è cardiopatici	non si riesce a vedere a distanza di 10 metri	si è a contatto con temperature superiori a 60 gradi
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di sicurezza e di coordinamento è trasmesso	a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori	alla sola impresa appaltatrice	all'Ufficio tecnico comunale	al medico competente
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, è consentito il deposito di materiali sulle impalcature e sui ponti di servizio	solo per il deposito temporaneo di materiali e attrezzi necessari ai lavori con un peso inferiore alla resistenza strutturale del ponteggio	mai, in nessun caso	solo se non occupano più di un intero piano dell'impalcato	solo per il deposito dei materiali di demolizione
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, l'altezza dei montanti deve superare l'ultimo impalcato di	almeno 1,20 m	0,30 m	almeno 2,00 m	non è necessario che superi l'ultimo impalcato
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il PIMUS è	il piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio	il marchio impresso sui ponteggi prodotti dagli Stati Uniti	il piano di sicurezza	un medicinale per curare le contusioni in cantiere
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, in tema di ponteggi, è consentito un distacco del piano di calpestio dell'impalcato dalla muratura non	superiore a 20 cm	è consentito alcun distacco	c'è alcun limite al valore del distacco	superiore a 50 cm

6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il materiale di demolizione in alto deve essere trasferito a terra	trasportato oppure convogliato in appositi tubi costruiti in modo che ogni tronco imbocchi nel tronco successivo	gettato dall'alto dopo averlo bagnato, assicurandosi che non vi sia nessuno sotto	con l'ascensore condominiale	in canali aperti sulla faccia superiore
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, nella realizzazione di un'opera in un cantiere mobile o temporaneo, sono previste sanzioni anche penali solo per	committenti, responsabili dei lavori, coordinatori, datori di lavoro, dirigenti, lavoratori autonomi	datori di lavoro	coordinatori	operai
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, in caso di esposizione ad amianto dei lavoratori, se l'esposizione non può essere ridotta con altri mezzi, per rispettare il valore limite	è necessario l'uso di un dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato	è necessario indossare una mascherina di protezione individuale	il lavoro può comunque continuare anche senza DPI (dispositivi di protezione individuale)	è necessario sospendere definitivamente qualsiasi attività lavorativa
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi della circolare 7.12.2018, prot. n. 152, l'esperienza maturata dal responsabile tecnico nella categoria 10 A può essere considerata valida anche ai fini dell'esperienza richiesta per la categoria 10 B solo	per la classe e)	se il responsabile tecnico ha maturato più 5 anni di esperienza	se il responsabile tecnico ha maturato più 10 anni di esperienza	se il responsabile tecnico ha maturato più di 3 anni di esperienza
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il DI 14 maggio 1996, i lavoratori possono eseguire campionamenti e analisi sull'amianto, nell'ambito di processi di controllo, rimozione e bonifica amianto,	se possiedono una specifica qualificazione, riconosciuta dal Ministero della salute	se dispongono di strumentazioni idonee anche senza specifica autorizzazione da parte del Ministero	se certificati dal Ministero dell'interno	non possono farle poiché le analisi sull'amianto sono di esclusiva competenza del Ministero della salute
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il DI 14 maggio 1996, è possibile far eseguire campionamenti e analisi sull'amianto ai laboratori	presenti nell'apposita lista del Ministero della salute	certificati ISO 14001	pubblici di qualsiasi tipo	pubblici e privati, purché i campionamenti siano firmati da chimico, iscritto all'ordine con idonea specializzazione
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, per la rimozione dei MCA (materiali contenenti amianto), la presentazione del piano di lavoro	è prioritaria	non è necessaria essendo sufficiente la domanda alla provincia	non è necessaria	non è necessaria essendo sufficiente una comunicazione al comune
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il DM 6 settembre 1994, le analisi sull'amianto vengono condotte tramite	microscopia elettronica a scansione (SEM) e microscopia ottica in contrasto di fase (MOCF)	spettrometria di massa	spettrofotometria	cromatografia
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il DM 6 settembre 1994, il piano della sicurezza e di coordinamento (PSC) deve essere redatto dal	coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e, in alcuni casi, in fase di esecuzione	responsabile dei lavori in fase di progettazione	committente in fase di progettazione	responsabile dei lavori in fase di esecuzione dei lavori
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, la redazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) è obbligatoria quando nel cantiere	sono presenti più imprese, sia nel caso di lavori pubblici sia privati	è presente un'unica impresa, per tutti i lavori pubblici e privati	sono presenti più imprese ma solo nel caso di lavori privati	sono presenti più imprese ma solo nel caso di lavori pubblici
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il D.lgs. n. 152/2006, in un cantiere da cui vengono allontanate lastre di cemento amianto occorre il registro	di carico e scarico	di bordo	delle attività svolte	degli infortuni
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	In base al DM 6 settembre 1994, in caso di deposito temporaneo di cemento amianto, il rifiuto deve essere	stoccato opportunamente imballato ed etichettato nel luogo di produzione	stoccato opportunamente imballato e interrato	stoccato opportunamente imballato ed etichettato nel luogo di smaltimento	lasciato libero senza imballaggio
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il D.lgs. n. 152/2006, il rifiuto cemento amianto può essere conferito	in discarica di rifiuti pericolosi o non pericolosi dotata di cella dedicata	solo in discarica di rifiuti non pericolosi dotata di cella dedicata	solo in discarica di rifiuti pericolosi	in discarica di rifiuti inerti con cella dedicata